



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

362^a seduta pubblica
mercoledì 22 settembre 2021

Presidenza del presidente Alberti Casellati,
indi del vice presidente Rossomando,
del vice presidente La Russa,
del vice presidente Taverna
e del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	77
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	127

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione.....5

SULLA SCOMPARSA DI ALDO DANEV DANIELI

ROJC (PD).....5

GOVERNO

Informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla tutela della denominazione di origine controllata del prosecco e conseguente discussione:

PRESIDENTE.....7, 10

PATUANELLI, ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.....7

TARICCO (PD).....10

FERRO (FIBP-UDC).....11

SBROLLINI (IV-PSI).....12

DE CARLO (FdI).....15

FERRAZZI (PD).....17

DE PETRIS (Misto-LeU-Eco).....18

CALIGIURI (FIBP-UDC).....20

VALLARDI (L-SP-PSd'Az).....21

PUGLIA (M5S).....24

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Discussione e approvazione della questione di fiducia sugli articoli 1 e 2:

PRESIDENTE.....25, 26, 28, 37, 38, 55

OSTELLARI (L-SP-PSd'Az).....26

CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC).....26, 71

MODENA (FIBP-UDC).....28

EVANGELISTA (M5S).....30

GRANATO (Misto-l'A.c'è-LPC).....33

ABATE (Misto).....35

DAL MAS (FIBP-UDC).....36, 37, 38

VITALI (FIBP-UDC).....39

AIROLA (M5S).....39

LA MURA (Misto).....39

CUCCA (IV-PSI).....41

BALBONI (FdI).....44, 58

MIRABELLI (PD).....48

GRASSO (Misto-LeU-Eco).....50, 62

PELLEGRINI MARCO (M5S).....52

D'INCÀ, ministro per i rapporti con il Parlamento.....55

RENZI (IV-PSI).....55

ROSSOMANDO (PD).....59

CALIENDO (FIBP-UDC).....64

URRARO (L-SP-PSd'Az).....66

LOMUTI (M5S).....69

Votazione nominale con appello.....72

DISEGNI DI LEGGE. TRASMISSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ASSEGNAZIONE. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE

PRESIDENTE.....72

INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PELLEGRINI MARCO (M5S).....74

PISANI GIUSEPPE (M5S).....75

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021.....76

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO N. 2353

Articolo 1.....77

Articolo 2.....96

Emendamenti e ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sugli articoli 1 e 2 del disegno di legge.....101

ALLEGATO B

PARERI

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2353.....127

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.....128

CONGEDI E MISSIONI.....137

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Ufficio di Presidenza.....137

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione.....137

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati.....137

Annunzio di presentazione.....138

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Assegnazione.....	138	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
GOVERNO		Mozioni.....	144
Trasmissione di atti.....	142	Interrogazioni.....	147
Trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione		Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi	
.....	143	dell'articolo 151 del Regolamento.....	152
CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AU-		Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.....	154
TONOME		Interrogazioni, da svolgere in Commissione.....	163
Trasmissione di voti.....	144		

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 21 settembre è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della giustizia:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» (2394).

Sulla scomparsa di Aldo Danev Danieli

ROJC (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, chiedo l'attenzione di quest'Assemblea per ricordare un grande musicista, Aldo Danieli, scomparso domenica pomeriggio a Trieste.

L'artista si ricollega indissolubilmente all'uomo; più è importante la ricchezza dell'uomo, più sarà profonda quella dell'artista dirà il compositore Marij Kogoj.

Aldo Daneu Danieli è stato un cosmopolita, ma anche un uomo fortemente legato alla sua terra, al Carso. Un grande talento, il suo, che lo ha condotto da Trieste, dove si è formato musicalmente al conservatorio Tartini, a dirigere nei più importanti teatri lirici del mondo, da San Francisco alla Fenice di Venezia, al coro dell'Arena di Verona e al teatro Colón di Buenos Aires, lavorando come maestro collaboratore con l'opera di Vienna, della sua Trieste, di Napoli, Palermo, Torino, con numerosi teatri in Germania e con grandi artisti della lirica che con lui approfondivano e perfezionavano la tecnica vocale e si preparavano ad affrontare importanti ruoli operistici. Tra tutti, vorrei ricordare la grande amicizia e la *liaison* artistica col tenore Carlo Cossutta, indimenticabile interprete verdiano di fama mondiale.

Il maestro Danieli si vide italianizzare il proprio nome - nasce infatti sloveno, come Adi Daneu - e al suo definitivo rientro a Trieste volle dedicarsi alla propria comunità. Compositore e interprete raffinato di molte pagine operistiche, anche di autori contemporanei, aveva pubblicato un libro dedicato alla tecnica vocale, che veniva spiegata con minuzia e sapere, ma intrisa di aneddoti della sua lunga vita artistica come pure da caricature e disegni coi quali amava raccontarsi.

Ha voluto sfidare se stesso nella convinzione che non esistono limiti alla capacità di un gruppo di cantori di interpretare la musica, preparando corali di amatori ed esibizioni di grande intensità.

Una guida sapiente, un artista a tutto tondo con uno spessore culturale tale da permettergli anche sfide artistiche impensabili. Amabile conversatore, seguiva la politica e la cultura e ne amava disquisire pur sedendosi al pianoforte. Uomo di grande ironia e semplicità, insignito di importanti riconoscimenti tra i quali quello di Cavaliere della Repubblica.

Ho avuto l'onore di collaborare con lui più volte e di scrivere la nota introduttiva del suo già citato volume. Rimarrà di lui il sapere che condivideva con grande generosità, la sua autoironia, la sua galanteria, ma soprattutto il lavoro che rende indelebile il suo ricordo.

Ai suoi familiari, ai suoi allievi e agli amici un commosso abbraccio. Ciao maestro, *hvala!* (Applausi).

Informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla tutela della denominazione di origine controllata del Prosecco e conseguente discussione (ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla tutela della denominazione di origine controllata del Prosecco».

Ha facoltà di parlare il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senatore Patuanelli.

PATUANELLI, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, le eccellenze del patrimonio agroalimentare italiano sono una componente fondamentale dell'affermazione del *made in Italy* sui mercati globali, e il sistema europeo delle indicazioni geografiche DOP e IGP ne rappresenta un potente strumento di promozione e tutela. Grazie alla distintività della nostra produzione, l'Italia è prima in Europa per numero di marchi riconosciuti: sono 838 le DOP e le IGP iscritte. L'Italia non produce cibo: l'Italia produce distintività, cultura e tradizione. Il settore interessa 285 consorzi di tutela e oltre 180.000 addetti, per un valore della produzione pari a circa il 20 per cento del totale agroalimentare nazionale.

Oggi la ripresa del settore agricolo e della trasformazione industriale dipende in larga parte dalla crescita del mercato estero, e i primi dati di quest'anno indicano che nel 2021 potrebbe essere superata la soglia storica di 50 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari: un risultato davvero eccezionale per i nostri produttori. È pertanto necessario potenziare il sostegno ai prodotti DOP e IGP, che costituiscono le componenti di maggiore penetrazione e successo nei mercati più dinamici e remunerativi. Una tutela che passa anche attraverso la lotta alla contraffazione del cosiddetto *italian sounding*, ambito in cui l'attenzione del Ministero è sempre elevata grazie alla costante ed efficace azione di controllo dell'ispettorato e del comando Carabinieri per la tutela agroalimentare.

All'interno dei marchi a denominazione, il Prosecco rappresenta una tipicità esclusivamente italiana, nonché il caso di maggiore successo commerciale degli ultimi anni. Nel 2020 sono state prodotte 500 milioni di bottiglie per 2,4 miliardi di euro di fatturato al consumo: un dato che parla da solo.

Nell'arco di poco più di un decennio dalla sua costituzione, il 2009, il Prosecco è diventato la prima DOP italiana del comparto del vino. Negli ultimi cinque anni, sia le esportazioni che il valore della produzione sono aumentati di circa il 30 per cento, arrivando a sfiorare una quota del 25 per cento del valore totale nazionale delle DOP del vino. Nello stesso periodo di tempo il Prosecco ha svolto un ruolo determinante nella crescita delle esportazioni di vino italiano, fino a raggiungere nel 2020 una quota di oltre il 16 per cento del totale.

È del tutto evidente che il prosecco traina tutto il settore agroalimentare. Oggi i tre quarti delle bottiglie prodotte sono collocati all'estero, in particolare nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Germania. Tale effetto trainante si riflette anche nei risultati dell'*export* di vino del primo semestre 2021,

come dicevo prima, che cresce del 15,2 per cento rispetto al primo semestre del 2020, a fronte di una crescita del 12,2 per cento del settore agroalimentare nel suo complesso.

È anche per tali ragioni che alla vicenda oggetto dell'informativa odierna, che vado a ricostruire, è rivolta la massima attenzione da parte mia e del Ministero, al fine di tutelare il mercato agroalimentare italiano e una delle nostre eccellenze vitivinicole.

Nel mese di giugno la Commissione europea ha posto all'attenzione degli Stati membri un documento di lavoro relativo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della domanda di protezione della menzione tradizionale Prošek del settore vitivinicolo presentata dalla Croazia, ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento UE n. 1308 del 2013. Sin da subito, già nel corso del Comitato di gestione europeo del 29 giugno, abbiamo espresso la netta contrarietà alla proposta in quanto, non solo la traduzione di detta menzione corrisponde al nome della DOC Prosecco e delle DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco e Colli asolani-Prosecco, protette come DOP e come tali iscritte nel relativo registro della Commissione, ma anche perché - e voglio sottolinearlo con forza - l'eventuale autorizzazione all'uso del Prošek croato avrebbe creato e creerebbe un pericoloso precedente di istituzionalizzazione dell'*italian sounding*. Cionondimeno, la Commissione ha ritenuto che non sussistessero ragioni ostative alla pubblicazione della domanda e, pur mantenendo ovviamente altissima l'attenzione sulla vicenda, tengo a rassicurarvi sul fatto che ad oggi non è stata ancora presa nel merito una decisione definitiva sulla registrazione del Prošek, dal momento che la normativa europea ci consente, in sede di opposizione, di fare valere le nostre ragioni.

Ad oggi la Commissione ha semplicemente dato l'assenso alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della domanda. Tutta la fase di merito sarà lunga e seguirà a questo percorso.

Lo stesso commissario dell'Unione europea per l'agricoltura Janusz Wojciechowski, chiamato in causa dal sottoscritto e dai rappresentanti delle Regioni - gli assessori regionali, che ringrazio per il loro contributo e il grande lavoro che stanno facendo assieme al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - nel corso del recente G20 dell'agricoltura, nell'asserire che la questione del Prosecco è assai specifica e che il punto di vista dell'Italia sarà preso in seria considerazione, ha dichiarato che la questione è tutt'altro che conclusa e, in una riunione con gli assessori a margine degli eventi del G20, ha dichiarato espressamente che DOP e IGP sono elementi da rafforzare e non da indebolire.

Come previsto dalla normativa europea, dunque, nei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della richiesta di registrazione in *Gazzetta Ufficiale* (pubblicazione ad oggi non ancora intervenuta) faremo opposizione formale nei confronti della domanda croata e lo faremo in modo adeguato e compatto, sia con l'ausilio delle strutture tecniche del Ministero, sia con la pressione, l'azione e l'interlocuzione politica che eserciteremo nei confronti di Bruxelles.

È già stato attivato, infatti, un tavolo tecnico per predisporre una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità, al

fine di opporci a quanto proposto dalla Croazia. Permettetemi, a tale riguardo, di rivolgere un ringraziamento al sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, senatore Centinaio (*Applausi*), il quale, oltre aver seguito immediatamente in prima persona la questione - e che, anzi, in virtù della sua delega oggi ha voluto essere presente proprio per rappresentare l'unità del Governo e di come ci muoviamo in modo sincrono - sin da subito ha attivato appunto un *dossier*, anche in ragione della sua delega.

A lui ho personalmente chiesto di agire assicurando il coordinamento necessario a rendere proficua ed efficace l'azione ministeriale nel suo complesso.

Ci sono molti argomenti a sostegno delle nostre ragioni, che mi fanno ben sperare sul lieto fine della vicenda, che festeggeremo stappando un'ottima bottiglia di Prosecco, posto che in ogni caso, non essendo ancora intervenuta la pubblicazione della domanda da parte croata, gli elementi informativi di cui disponiamo sono necessariamente limitati. Non conosciamo ancora il merito e il contenuto della domanda, ma ovviamente la analizzeremo nel dettaglio appena pubblicata in Gazzetta.

Rilevo, infatti, che un eventuale riconoscimento della menzione tradizionale Prošek si pone in contrasto con l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33, che ammette la coesistenza tra menzioni tradizionali DOP e IGP soltanto per le menzioni tradizionali protette anteriormente al 1° agosto 2009 e non è questo il caso. A tal riguardo, ricordo che già dai negoziati per l'adesione all'Unione europea da parte della Croazia fu avanzata da questo Paese una richiesta in tal senso e, su opposizione dell'Italia, tale richiesta venne respinta. Infatti, la menzione tradizionale Prošek non venne iscritta nel registro della Commissione UE.

Ci appelleremo inoltre a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea lo scorso 9 settembre nell'ambito della causa C-783/19 (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB, nota anche come sentenza Champanillo), vale a dire che sussiste evocazione abusiva quando «l'uso di una denominazione produce nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare dall'intercorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva e, anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra DOP e la denominazione di cui trattasi o, ancora, da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione».

Ebbene, non spetta a me dirlo, ma appare indubbiamente come il termine Prošek, per la sua affinità fonetica e visiva, evochi nella mente del consumatore medio europeo proprio il prosecco italiano. Peraltro, non esiste un paese che si chiami Prošek, mentre esiste una località nel Comune di Trieste che si chiama Prosecco.

Pertanto, ritengo che non ci siano le condizioni giuridiche affinché esso possa essere registrato. Se ciò avvenisse, infatti, verrebbe palesemente

smentito un autorevole principio giuridico affermato dalla Corte di giustizia europea e recentemente ribadito.

Ho già sottolineato quanto sia grande, forte e importante la produzione di Prosecco per il nostro sistema agroalimentare e vitivinicolo. A questo settore ribadisco l'impegno mio e di tutto il Governo a mettere in campo tutte le nostre forze ed energie per bloccare questa errata ed assurda decisione che mortifica la storia e l'identità dei nostri territori e penalizza i produttori e consumatori.

Auspico vivamente - ma ne sono più che convinto, vista anche la richiesta di informativa - di avere il supporto di tutti voi, oltretutto dell'intero Governo, per quella che necessariamente non può che essere una battaglia di tutto il nostro sistema Paese a favore di una delle sue più importanti e distintive eccellenze. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà.

TARICCO (*PD*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per il suo dichiarato impegno e il Sottosegretario per il lavoro che già è stato fatto in queste settimane su questo tema.

Credo che oggi in questa sede emergerà un sostegno forte e unanime da parte di tutto il Parlamento, che interpreta - penso in modo adeguato - il sentimento del Paese. Ritengo non vi siano dubbi sul fatto che questa battaglia (così la chiamo) sia fondamentale per un territorio con oltre 25.000 ettari di produzione vitivinicola, più di 10.000 aziende agricole e 1.500 tra case vinicole e spumantiere, che interpretano un sistema economico straordinario che è la prospettiva e il futuro del territorio, ma anche uno degli ambasciatori e vessilli della qualità del *made in Italy* nel mondo.

Da questo punto di vista credo che tutti insieme porteremo avanti questo tipo di impegno e questo tipo di battaglia. Mi permetto però di sottolineare che qui non è in gioco soltanto il futuro del prosecco e del suo territorio, ma è in gioco un modello di tutela alimentare, che è quello delle denominazioni di origine che l'Unione europea si è data e di cui, come diceva giustamente il Ministro, l'Italia è il Paese protagonista assoluto con oltre 800 specialità garantite e certificate che dichiarano al mondo il proprio modello produttivo, la propria storia, le proprie tradizioni, che definiscono gli ambiti territoriali nei quali queste produzioni vengono realizzate. È in gioco un modello che è un patrimonio culturale, che è la salvaguardia di territori e di comunità.

Credo che sia evidente a tutti che in questa stagione questo modello è sotto attacco, come la vicenda dell'aceto balsamico delle scorse settimane testimonia. Ritengo inoltre che a testimoniarlo vi siano una molteplicità di iniziative che tendono a mettere in discussione questo modello, che dal nostro punto di vista è fondamentale perché garantisce trasparenza ed autenticità nei confronti dei consumatori, tutela di tradizioni culturali che sono fondamentali per determinati territori. A tale riguardo la battaglia e il nostro impegno a

difesa di tale modello culturale e la richiesta all'Unione europea di essere fortemente impegnata lei stessa in prima linea su di esso siano assolutamente fondamentali.

L'altra questione centrale della vicenda, oltre alla difesa del nostro modello Prosecco, è la difesa del consumatore, come rilevato bene dal Ministro. C'è l'evocazione di un nome, peraltro su un vitigno e su un vino che è fermo e non c'entra nulla con l'idea del Prosecco, che se approvato, rischierebbe di ingenerare nel consumatore un'assoluta confusione su quello che è il prodotto di cui trattasi.

Da questo punto di vista la riflessione che ci portava il Ministro sul concetto di evocazione credo sia straordinariamente importante proprio perché è un «baluardo» di difesa del diritto del consumatore per sapere cosa sta comprando.

Ecco, visto che i minuti passano veloci, mi permetto di riassumere sostanzialmente il nostro impegno in questo senso. Noi siamo impegnati oggi, come ha detto il Ministro spiegandoci la strategia, in una battaglia che in questo momento è innanzitutto giuridica. Noi abbiamo tutti gli elementi per dire e per muoverci a difesa di un prodotto avendo, dal nostro punto di vista, tutti gli elementi giuridici per poterlo fare. È però una battaglia anche politica; noi dobbiamo stringere sempre di più alleanza con tutti quelli che credono nel nostro modello produttivo incentrato sulle denominazioni di origine, perché questa è una battaglia che giochiamo oggi, ma che giocheremo in futuro se vogliamo tutelare il nostro modello alimentare.

È altresì una battaglia culturale sul modello di agricoltura, sulla difesa dell'autenticità e la non massificazione dei prodotti. Il tema delle denominazioni di origine dei consorzi tutela è e sarà il cuore di tale battaglia.

Se questa battaglia rimane solo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Taricco, ha davvero un secondo.

TARICCO *(PD)*. Se questa battaglia rimane solo italiana, rischiamo di perderla; se diventa una battaglia che vede nell'Italia l'alfiere dell'Europa e di tutti coloro che nel mondo credono in questo modello, possiamo vincerla e per i consumatori questa sarà una scommessa fondamentale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferro. Ne ha facoltà.

FERRO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, vorrei dire in premessa che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siete una bella squadra, di cui fa parte anche il senatore Battistoni. State lavorando molto bene *(Applausi)* e credo che dobbiamo dare atto del lavoro che state facendo a tutela delle eccellenze italiane.

Lei, signor Ministro, ha ricordato opportunamente i numeri: quest'anno si raggiungeranno nell'agroalimentare i 50 miliardi di esportazioni, che sono una fetta significativa e importante.

Io sono un convinto europeista, da sempre, però questo tipo di Europa non mi piace. Abbiamo già dato col Tokaji. Siamo assediati a livello mondiale (penso al Parmesan), quindi dobbiamo difendere queste nostre eccellenze.

Signor Ministro, come ha ricordato il senatore Taricco, in questa vicenda c'è latente un grave errore di induzione del consumatore, perché l'idea che si possa prendere un vino che assomiglia al nostro è contro il livello istitutivo delle nostre denominazioni europee. Nel nostro disciplinare c'è anche - lo ricordo, anche se sicuramente loro lo sapranno - la caratteristica del vino fermo, quindi nella denominazione di origine controllata (DOC) del Prosecco non c'è solo il frizzante, ma c'è anche un disciplinare che prevede il vino fermo, allora come la mettiamo?

In secondo luogo, io vengo dall'Est veronese dove c'è una denominazione che si chiama Soave e identifica un paese, quello di Soave. Pertanto non può esserci nel mondo qualcun altro che brevetta o deposita un marchio con quel nome, perché veramente faremmo dei disastri assolutamente incalcolabili.

Questa richiesta della Croazia dell'iscrizione nelle DOC del Prosecco sta già creando, secondo i dati ufficiali del consorzio del Prosecco, gravi danni in termini di esportazione: già oggi questa situazione sta creando un danno nella nostra prima eccellenza di esportazione nell'ambito dell'agroalimentare. L'autorizzazione al Prošek creerebbe un precedente pericoloso: considerate che i nostri principali alleati in questa battaglia saranno i francesi dello Champagne e gli spagnoli, perché si introduce un *vulnus* veramente pericoloso. È in pericolo la credibilità europea anche nei confronti dei Paesi terzi, specialmente nel mercato americano dove, anche se il Prosecco è il primo in termini di fatturato, la penetrazione commerciale non è ancora forte.

Si tratta, quindi, di una battaglia importante che son certo troverà l'appoggio incondizionato e convinto di tutte le forze politiche del nostro Paese.

Non molliamo. Non ipotizziamo una subordinata, nel senso di accettare il Prošek solamente come vino dolce da *dessert*, perché introduce un *vulnus* veramente pericoloso per i furbastri che nel mondo ci sono dappertutto. Diciamo no. Signor Ministro, lei ha detto che il Governo c'è tutto, dica al presidente Draghi che su questa questione non si può arretrare di un centimetro; dobbiamo tenere una posizione ferma perché, anche dal punto di vista bilancistico, abbiamo già dato col Tokaji, quindi non c'è bisogno di venir attaccati un'altra volta su questo.

Già oggi ci sono risultati negativi nelle vendite, specialmente nel mercato nordamericano. Io non so come saranno le procedure, ma a qualsiasi livello di negoziazione su questa questione, signor Ministro, signor Sottosegretario, signori del Governo, va posta una difesa della nostra bandiera.

Andiamo avanti, non molliamo e sicuramente avrete l'appoggio incondizionato di tutto il Parlamento e anche di Forza Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, desidero ringraziare il signor Ministro e signor Sottosegretario per essere oggi in Aula perché, come

diceva il Ministro e come è stato detto poc'anzi dai colleghi che mi hanno preceduto, questa è una battaglia di tutti e la dobbiamo vincere in maniera trasversale. Come giustamente il Ministro diceva nella sua informativa, in questo momento la Commissione europea ha deciso di procedere solo con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per il riconoscimento del Prošek. Sebbene la parola Prošek sia molto simile allo spumante italiano prosecco poi non ci sono somiglianze tra i prodotti, né per il metodo di produzione, né per lo stile, né per le uve utilizzate.

Non c'è alcuna relazione neanche tra le origini dei due nomi. Il Prošek, lo sappiamo, è un vino tradizionalmente dolce, da *dessert*, proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia. Si tratta, quindi, di un prodotto completamente differente dal Prosecco italiano che, invece, è fiore all'occhiello della produzione vitivinicola italiana, che abbraccia due Regioni, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, nove Province e tre denominazioni d'origine: Prosecco Doc, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e Asolo Prosecco Doc, per una produzione complessiva che ha superato 600 milioni di bottiglie, dopo aver incassato, nel 2019, l'importante riconoscimento dell'Unesco per le colline del Prosecco.

La Cia di Treviso ha sottolineato in queste settimane come i grandi risultati conseguiti dalle denominazioni di Prosecco, ottenuti proprio grazie al duro lavoro e alla determinazione di generazioni di viticoltori, siano oggi in grave pericolo.

Si sta assistendo a una gravissima violazione dell'identità di una comunità e di un territorio che si riconosce in una produzione enologica di grande eccellenza. Per questo, come senatrice di Italia Viva, soprattutto per il legame che ho con il mio territorio, con il Veneto, sento particolarmente vicino l'appello delle associazioni di categoria affinché ci si adoperi, in ogni sede e tavolo, per tutelare le nostre produzioni agroalimentari. Desidero qui, in Senato, esprimere un ringraziamento per il lavoro svolto da tutte le associazioni di categoria, a livello provinciale, regionale e nazionale, perché è a fianco dei consorzi e dei produttori che dobbiamo stare tutti uniti, a difendere le nostre produzioni agroalimentari e tutelare un intero comparto che tanto valore sta portando all'Italia e ai nostri territori.

Ci troviamo ancora in una fase prodromica della vicenda, ma per questo occorre, in tempi rapidi, fare fronte compatto, tutti quanti, per un'opposizione adeguata ed efficace. In questo senso, mi fa ben sperare ciò che lei, signor Ministro, ha già detto, nelle scorse settimane, ma soprattutto nel suo intervento di oggi: il lavoro fatto dalle associazioni di categoria deve trovare una sponda robusta nelle istituzioni e nel Governo per poter ottenere dei risultati apprezzabili.

Dobbiamo fare quadrato per salvaguardare un'eccellenza del nostro Paese. Io non voglio citare, perché l'ha fatto già lei, le recenti decisioni della Corte di giustizia europea, ma la decisione della Commissione europea, questa sì, ci lascia alquanto perplessi. Noi dobbiamo difendere i nostri prodotti. Non sarà un percorso facile né semplice, perché il Prošek non è una banale imitazione delle più ben note bollicine venete e friulane. Ha una storia alle sue spalle, certamente, ma la convivenza tra i due prodotti è sostanzialmente impensabile.

Ha ricordato bene anche lei cosa tale convivenza genera sui mercati internazionali. Parliamo di una bollicina italiana che oggi supera le 620 milioni di bottiglie, con un fatturato complessivo di 2,4 miliardi, di cui il 78 per cento all'estero. Anche per questo la decisione della Commissione europea è un precedente pericoloso, che rischia di indebolire la stessa Unione europea nei rapporti internazionali e sui negoziati per gli accordi di scambio, dove, lo voglio sottolineare in quest'Aula, occorre tutelare la denominazione dai falsi.

In particolare, credo occorra insistere sull'aspetto della confusione che si potrebbe generare, dato che è proprio il consumatore che fa la differenza nel successo di un prodotto. Qui non possiamo permetterci errori. Non è sufficiente leggere le etichette o notare le differenze di luogo o di produzione, perché è molto semplice che una parola assonante diventi molto rapidamente identitaria nell'immaginario collettivo.

Noi su questo dobbiamo essere molto fermi e tutelare i consumatori, tutelare ed essere a fianco e sostenere gli operatori agricoli, il territorio e la qualità della denominazione Prosecco. Una storia, una tradizione, una cultura, la cui notorietà, ormai consolidata in tutto il mondo, non può essere sfruttata a vantaggio di altri.

Dobbiamo quindi agire rapidamente, signor Ministro, - come ha appena detto - perché abbiamo a disposizione pochi giorni, proprio dalla data di pubblicazione, per presentare un'obiezione motivata, che la Commissione europea analizzerà prima di adottare una decisione finale. Fortunatamente - ne sono dimostrazione oggi gli interventi che mi hanno preceduto - si tratta di un tema trasversale: Governo, associazioni di categoria e noi rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli siamo tutti chiamati a fare fronte comune per predisporre un'azione rapida, efficace e adeguata. Diventa quindi ancora più fondamentale che ci si muova in maniera compatta. Va condiviso un comune percorso di intenti che ci permetta di presentare obiezioni forti alla Commissione europea, così da scongiurare non solo un attacco al nostro Prosecco, ma a tutto il principio di tutela delle eccellenze, di cui le denominazioni sono espressione massima a livello europeo.

Auspico quindi che le istituzioni europee, come già dimostrato in passato, sappiano abbinare la tutela del consumatore, di un territorio e di una denominazione storica, come quella rappresentata dal Prosecco. D'altra parte, qualsiasi differente scenario finirebbe per svuotare di ogni significato la nozione stessa di DOP e, in definitiva, sconfessare i valori fondamentali che gli Stati membri e la stessa Unione europea sono chiamati a perseguire. Ciò finirebbe per creare un precedente che parzialmente minaccerebbe tutte le denominazioni europee e le eccellenze tutelate.

Ringrazio quindi il Ministro e il Sottosegretario per essere qui oggi. Saremo ovviamente al vostro fianco, dei territori interessati e degli operatori del settore, perché il nostro Paese dovrà opporsi con ogni mezzo a questo riconoscimento che rischia di arrecare un notevole danno economico a uno dei prodotti di punta del *made in Italy* agroalimentare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà.

DE CARLO (*Fdl*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro ed esordisco subito con una brutta notizia. È di questa mattina la presentazione da parte della Croazia della domanda di registrazione del Prošek e quindi da oggi decorrono quei sessanta giorni che tutti in Aula abbiamo appena finito di citare.

Signor Ministro, sa di essere sempre stato abbastanza ben visto da questa parte politica - mi sembra evidente - perché la maggior parte delle volte in cui è venuto in quest'Aula ha chiesto di difendere i prodotti nazionali, qualche volta trascinato da noi, come sulla questione nutri-score, prima alla Camera e poi al Senato, e anche oggi, con questa informativa sul Prosecco, che condivido debba essere un tema di assoluta trasversalità e di patriottismo. Questo non solo perché sono bellunese, quindi affine a quel territorio veneto e friulano in cui il Prosecco nasce e si sviluppa, ma perché siamo consci che infrangere questa regola, che in qualche maniera prevede di sorpassare e scavalcare il diritto stesso, portandocene fuori, apre poi a una serie di contenziosi tali per cui si finisce con non avere nulla di protetto. Non ci sarà più una dominazione protetta, infatti, se passa il messaggio che qualcuno in Croazia, a pochi metri dalle nostre sponde adriatiche, può registrare un nome che induce in assoluta confusione il consumatore.

Ha citato benissimo i dati dell'*export* italiano, che hanno raggiunto i 50 miliardi e che ambiziosamente ci poniamo di far arrivare oltre gli 80 miliardi. Per la verità, è tutto grandissimo merito dei nostri produttori, delle nostre aziende e dei nostri agricoltori.

Sinceramente, non è che questa Nazione - non per colpa sua, ma anche di chi l'ha preceduta - oggi abbia un piano per l'agricoltura nazionale che possa dirsi fattore di sviluppo e di aumento dell'*export*. Lavoriamo su questo, noi siamo a disposizione. Come abbiamo sempre detto, quando c'è da costruire, ci troverete sempre al vostro fianco. Rigettiamo anche le critiche nei confronti dei Ministri che non sono competenti per materia, glielo avevo già detto e glielo ribadisco. Uno dei migliori Ministri, Giovanni Marcora, era diplomato come geometra e penso che nessuno che s'intenda un po' di agricoltura in quest'Aula possa dire che non sia stato un grande Ministro, prima dell'agricoltura e poi dell'industria, due comparti vicini, ma probabilmente diametralmente opposti. Chi non ricorda la legge Marcora sulle cooperative, alle quali ha dato la possibilità di sostituire l'imprenditore in caso di problemi finanziari?

Per questo siamo al suo fianco, scevri da ogni posizionamento ideologico, per tutelare un bene frutto della tradizione italiana, veneta e friulana, che oggi è messo seriamente a repentaglio da questo tentativo croato. Ha ricordato correttamente come ci abbiano già provato e ha giustamente citato anche certe sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, quella del 9 settembre 2021, che di fatto sancisce il divieto di evocazione di un nome, ma anche quella precedente, del 2019, che fa divieto di qualsiasi evocazione di nomi. Il diritto, quindi, è assolutamente dalla nostra parte.

Semmai, ci viene da chiedere come mai l'Europa con i croati nei nostri confronti abbia un atteggiamento possibilista, mentre ne ha uno di ferma chiusura nei confronti, ad esempio, della Spagna, quando con i tapas bar Champanillo intende evocare lo Champagne.

Non vorrei che questo atteggiamento derivasse dal fatto che l'Europa ci vede deboli oggi, nonostante sia in carica un Governo di larghissima maggioranza, con un ricorso alla fiducia che sinceramente è imbarazzante (per inciso, quattro fiducie in quarantott'ore sono qualcosa che non si è mai visto all'interno di questo Parlamento). Non vorremmo quindi che dall'esterno il vostro fosse percepito come un Governo forte con i deboli e debole con i forti, perché questo è quello che sta accadendo. Non si spiegherebbe altrimenti perché oggi l'Unione europea non si ponga immediatamente di traverso rispetto a questo tema e non dia ai croati un termine di sessanta giorni per addurre le loro ragioni. Non vorremmo, signor Ministro - ma non è tutta colpa sua, né del Sottosegretario - che la nostra Nazione, come in occasione del noto *rave party*, fosse percepita come quella dove tutto è concesso e dove conviene andare, perché tanto la debolezza del Governo fa sì che non si intervenga dove 8.000 "fattoni" si drogano tra l'altro all'interno di un terreno agricolo, quindi avremmo dovuto arrabbiarci tutti nei confronti di quell'orgia di illegalità che è avvenuta in Provincia di Viterbo. Non vorrei che, per lo stesso principio per cui in Italia è concesso tutto, fossimo percepiti come deboli e quindi, come si suol dire, ci si potesse infilare come nel burro anche in questioni che attengono alla nostra economia.

Ha citato anche il dato relativo all'*italian sounding*: ebbene, abbiamo raggiunto i 100 miliardi di prodotti copiati, quindi è evidente che sono in atto, come per il nutri-score, una forma di discriminazione nei confronti dei nostri prodotti e un tentativo di erodere i nostri mercati. È evidente che ci sono mercati dell'agroalimentare italiano non solo protetti per via dell'origine e della qualità, come quello del Prosecco, ma anche notoriamente riconosciuti in tutto il mondo per i loro prodotti assolutamente validi, che quindi battono la concorrenza semplicemente per comparazione: quando c'è un prodotto italiano su uno scaffale, tutto il mondo lo preferisce.

Oggi c'è la richiesta di registrazione del nome Prošek per un vino totalmente distante dal Prosecco tradizionale, anche se esiste una versione del Prosecco fermo che non si discosta poi tanto da quel vino: è evidente che i croati, quando avranno ricevuto l'approvazione per il Prošek, tra un anno produrranno un vino con le bollicine; mi sembra talmente evidente che questo non può essere dimenticato.

Signor Ministro, siccome siamo un'opposizione patriottica - e lo dimostriamo anche ora - le chiediamo di fare un gruppo di lavoro all'interno del suo Ministero che si occupi di questo tipo di difesa, facendosi aiutare anche dall'avvocatura. Questo è quello che dobbiamo fare sul contingente; attenzione, però, perché come Governo e come Nazione dobbiamo dimostrare - e qui ci troverete al vostro fianco - un'unità di intenti e una compattezza che non ci facciano percepire come la cenerentola d'Europa: oggi accade per il Prosecco, domani accadrà per il nutri-score, dopodomani per qualsiasi altro prodotto che si intenda svilire. Se non lo facciamo, siamo costantemente in difesa.

Oggi abbiamo bisogno di un Ministro della difesa della Nazione, perché le è relegato a non poter fare programmazione, in quanto si deve sempre difendere da qualsiasi tipo di attacco. Mi ricorda i sindaci dei piccoli Comuni che non riescono mai a fare programmazione, semplicemente per il fatto che

devono perdere tutto il loro tempo a difendersi dalle accuse, dalle responsabilità, a volte da un Governo ostile - dai tanti che lo sono, non solo questo - che vede i piccoli Comuni quasi come il male assoluto. Ecco, vorremmo che fosse liberato da queste incombenze e potesse finalmente occuparsi della pianificazione strategica di un settore primario come l'agricoltura. Non a caso si chiama così: è il settore primario perché per anni è stato trainante per questa Nazione. È il settore che oggi vede i maggiori aumenti nell'*export*, non sono del vino: da 670 milioni di bottiglie a 370 milioni di *export*; il Prosecco da solo vale 2 miliardi, uno dei quali solo per l'*export*.

Signor Ministro, il nostro appello è chiaro: dica all'Europa di mettere giù le mani dal nostro Prosecco e dai prodotti nazionali. Se lo farà, nelle modalità che ci spiegherà, saremo certamente al suo fianco; altrimenti, ci troverete ogni giorno qui a pungolarla sulle questioni che riteniamo aperte e fondamentali per una Nazione che si dice sovrana e che dev'esserlo sia sui propri prodotti sia sulle proprie genti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrazzi. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, mi sembra che dalla discussione di questa mattina stia emergendo in maniera plastica l'importanza della produzione del Prosecco nel nostro Paese.

I tre consorzi capofila hanno creato un prodotto di qualità: certo, potremmo anche discutere della qualità differenziata a seconda di dove viene prodotto e della tipologia di produzione, ma certamente di qualità; hanno creato un *brand*, facendone una bandiera del nostro Paese. Infatti, girando per l'Europa e per il mondo, si vede in maniera evidente come ormai il Prosecco sia assolutamente il vino italiano più consumato, diventando uno dei vini di riferimento.

Quando parliamo di questo, sappiamo di cosa stiamo parlando: l'Italia, il cibo, la qualità, il territorio, la passione del territorio e il *genius loci* sono tutte questioni che creano una ricchezza che va ben oltre il fatturato del Prosecco, ma insieme ad altre componenti creano esattamente quella ricchezza, quella produzione e quel *brand* Italia che consentono al nostro Paese di essere un punto di riferimento a livello mondiale.

I dati che molti colleghi hanno fornito in realtà riguardano solo uno dei tre consorzi, il Prosecco DOC, perché dovremmo poi aggiungere anche gli altri: quello di Conegliano Valdobbiadene e quello di Asolo. La produzione di bottiglie è ormai di più di 600 milioni all'anno e il fatturato è di quasi 3 miliardi di euro all'anno, con l'esportazione che ormai supera di gran lunga l'utilizzo interno.

C'è da dire che i produttori, tra l'altro, anche con difficoltà, hanno rimodulato i canali di vendita: è esploso anche l'*e-commerce*, di cui nell'ultimo anno c'è stato un aumento del 325 per cento; in Giappone c'è stata una crescita del 224 per cento; c'è davvero quella genialità capace di lavorare non solo il prodotto, ma anche il processo e la comunicazione, che sono i tre elementi centrali che fanno di un prodotto un successo a livello mondiale.

Signor Ministro, per come la vedo io, il tema non è solo quello di difendere il Prosecco dal Prošek - anche se certamente lo è pure - con questa

denominazione tradizionale, che si collega a quella della Dalmazia e che fa riferimento a un vino liquoroso, quindi di tutt'altra tipologia, che naturalmente non è un concorrente diretto. Il nome però è troppo assonante e pertanto la battaglia andrebbe fatta anche solo per questo e per definire tale principio.

C'è però un altro pericolo, signor Ministro, cui ha accennato e che ribadiamo, spingendola ad andare in questa direzione. Ciò potrebbe infatti creare un precedente pericoloso nelle menzioni speciali. Mi riferisco, ad esempio, agli altri due grandi produttori di vino al mondo, che, come noto, insieme all'Italia sono la Spagna e la Francia, visto che da soli copriamo più del 50 per cento della produzione mondiale del vino. Cosa potrebbe essere dello Château Lafite o dello Champagne? Cosa potrebbe essere dei vini tradizionali, se si apre la porta a una deriva di questo tipo? Dove vanno la qualità e la tutela dei consumatori, come diceva giustamente il senatore Taricco? Dove va la credibilità dei prodotti, soprattutto italiani, ma anche a livello europeo, dove pure ci sono delle eccellenze? Signor Ministro, la invitiamo davvero a fare squadra con Francia, Spagna e tutti i Paesi che hanno tutto l'interesse a combattere insieme.

Qualcuno ha sbandierato l'idea che l'Europa stia svendendo. L'Europa non sta svendendo niente, ma semplicemente ha ricevuto una domanda: deve recepirla, la pubblica e ci sono sessanta giorni di tempo per fare ricorso. Noi faremo ricorso e il Governo si opporrà, come il Ministro ha già detto dappprincipio, e oggi potrà dire di farlo con l'appoggio unanime di tutte le forze politiche, perché la difesa di questo prodotto bandiera per noi è assolutamente centrale. Quindi, signor Ministro, lei e il Governo avrete noi alle spalle, per darvi una mano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, intanto ringrazio il signor Ministro per la sua informativa, per gli elementi importanti che ha portato in questa sede, per l'impegno a contrastare la richiesta in oggetto, che, come si è sentito dagli interventi odierni, ritengo sia condiviso da tutte le forze politiche e da tutta l'Assemblea, ma anche per l'impostazione che si è data e che si vorrà dare a questa battaglia, che adesso è giuridica, a livello europeo.

I dati che il signor Ministro ci ha portato ci dicono che quella del Prosecco è una storia di grande successo, che tra l'altro, nel giro di pochissimi anni, ha portato a numeri veramente impressionanti e importanti.

Voglio qui ribadire che, in tutti questi anni, siamo stati forse i primi a portare una riflessione e a fare anche una grande battaglia in questo senso all'interno dell'Unione europea, non solo genericamente sulle denominazioni, ma sul legame fortissimo tra i prodotti e l'identità territoriale. Signor Ministro, questo è stato il punto su cui l'Italia, anche attraverso Governi diversi, si è contraddistinta in Europa e ciò per un motivo molto semplice. Ricordo ad esempio le prime battaglie sulle etichettature, in cui all'inizio l'Italia era praticamente da sola. Oggi le cose sono molto diverse, perché, con la difesa

dell'identità e della denominazione dei nostri prodotti, portiamo avanti il modello della nostra agricoltura, anzi, oserei di dire delle nostre agricolture, che sono strettamente legate all'identità del territorio.

Nel caso del Prosecco, è non solo la storia di un successo, ma anche di un territorio. Non è un caso, tra l'altro, che il valore di quel territorio sia stato riconosciuto dall'UNESCO, che ha iscritto le colline del Prosecco nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Questo è l'altro elemento. Queste due questioni, la difesa della denominazione del marchio e quella del territorio, sono assolutamente e strettamente legate.

Si tratta della difesa di un mondo produttivo, composto da tante aziende e da tanto lavoro, ma anche dei consumatori. Questo è un elemento ulteriore: i nostri prodotti nel mondo sono vittime di quello che è definito *italian sounding*; questo purtroppo è uno degli elementi che contraddistinguono l'assalto ai nostri prodotti. Perché *l'italian sounding*? Perché questo è il tratto dell'identità italiana e della qualità dei nostri prodotti.

Lei giustamente ha detto che siamo solo all'inizio e che non è stata ancora pubblicata la richiesta. Penso che abbiamo degli elementi giuridici validi. Vorrei ricordare, tra le altre cose, che anche a noi fu in qualche modo imposto di non utilizzare più la dizione "metodo *champenois*"; ed era un'assonanza, per far capire. Credo che il dato più importante, da questo punto di vista e dal punto di vista giuridico, sia stata proprio la sentenza della Corte di giustizia europea - che lei ha citato poco fa, signor Ministro - la quale era stata molto chiara intervenendo nella *querelle* tra Francia e Spagna a proposito del caso *Champanillo*. Cosa dicono i giudici europei? Il regolamento europeo protegge le produzioni DOP da condotte relative sia ai prodotti sia ai servizi; non può quindi esistere, nel caso dei prodotti IGP e DOP, l'evocazione dei loro nomi. Gli elementi contenuti in questa sentenza, a mio avviso, sono la base su cui possiamo validamente portare avanti la nostra battaglia.

Credo però - e ha fatto bene chi lo ha sottolineato prima - che, oltre alla battaglia giuridica, sia importante realizzare campagne per difendere l'identità dei nostri prodotti e il loro legame con il territorio (l'abbiamo fatto varie volte in tutti questi anni, anche con le organizzazioni professionali agricole), per difenderci dall'*italian sounding*, per coinvolgere i consumatori. Serve una battaglia politica e culturale, a difesa di interessi che sono non soltanto di un territorio o di un Paese, ma dei consumatori europei e internazionali. Questo è un elemento assolutamente centrale, perché viviamo in un mondo in cui tutto è omologato: questo è il punto. Andando nelle varie capitali, si trovano gli stessi negozi del centro di Roma. L'elemento distintivo del nostro modello agricolo e del nostro approccio sono invece la diversità e l'originalità di questi prodotti, nonché il loro legame profondo con i territori, elemento che garantisce i consumatori, ma innanzitutto la non omologazione, in un'epoca di globalizzazione di tutto quello che mangiamo, di come ci vestiamo e spesso anche di come pensiamo. Credo che questo sia un elemento assolutamente fondamentale.

La storia del successo del Prosecco è oggi la punta di diamante del successo di tutti i nostri vini, che, signor Ministro, nasce dalla tragedia del metanolo. In questo i nostri produttori sono stati bravissimi: abbiamo puntato tutto unicamente sulla qualità e questa battaglia l'abbiamo vinta. Anche sul

Prosecco oggi credo si stia lavorando: come sa, il pericolo della monocultura è notevole; molti produttori, infatti, stanno diventando anche la punta di diamante di un processo che punta in modo spasmodico sulla qualità sia del territorio dove si coltiva sia del prodotto stesso.

Questo è l'elemento centrale e sono d'accordo sul fatto che possiamo vincere la battaglia giuridica, perché abbiamo gli elementi sia nel regolamento europeo sia nei pronunciamenti della Corte di giustizia europea. Credo anche che dobbiamo continuare e possiamo vincere la battaglia che da anni facciamo contro l'*italian sounding*, non solo per la difesa delle nostre agricolture, ma anche per l'idea di un modello agricolo e produttivo e di una qualità dei prodotti che non possono trovarsi dovunque, ma che hanno un legame profondo con una terra. Sono questi la battaglia culturale e il tratto culturale forte che dobbiamo portare avanti.

Oggi gli interventi fanno sì che tutta l'Assemblea sarà con lei e con il Governo per portare avanti questa battaglia contro l'ennesima appropriazione indebita dei nostri marchi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Caligiuri. Ne ha facoltà.

CALIGIURI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, con poco stupore, a parer mio, questo è l'anno del Prosecco.

Si è raggiunto un totale di 600 milioni di bottiglie prodotte in nove province del Nord-Est italiano, che vanta tre denominazioni d'origine. È un vero e proprio universo enologico, che durante i mesi pandemici si è distinto per filiera fatta bene e innovazione; ha resistito allo *shock* dei mercati e ha addirittura incrementato le vendite, aprendosi a nuovi canali come *e-commerce* o *app*. C'è stato un *boom* anche per il Prosecco rosé, che con 37 milioni di bottiglie vendute in sei mesi si conferma prodotto d'eccellenza, amato soprattutto negli Stati Uniti e in Germania, Regno Unito ed Estremo Oriente. Signor Ministro, questa non è solo resilienza, ma capacità imprenditoriale, pragmatismo e lungimiranza, che rendono il solo e unico Prosecco un prodotto inimitabile e richiestissimo a livello mondiale.

Come accade per tantissimi prodotti italiani, però, gli introiti derivanti da *business* fanno gola a tanti. Questa è la volta della Croazia, che ci prova. In questa settimana discutiamo infatti della possibilità di riconoscimento del *Prošek* croato. Bene ha fatto il Ministro a ricordare l'episodio del Tocai, quando nel nostro Paese fu vietato l'utilizzo del nome. Ciò che però infastidisce me e, credo, in base a quanto abbiamo sentito, tutti i colleghi è il fatto di ritrovarci ancora una volta in quest'Aula a lamentare ciò che potrebbe essere un pericoloso precedente a danno del *made in Italy*.

C'è chi pensa che non esistano rischi di confusione tra Prosecco e *Prošek*. Non penso sia così. Semmai, non esistono rischi di confusione per gli intenditori di Prosecco, ma pensate a un consumatore che si affaccia per la prima volta sulla miriade di vini in commercio: abituato probabilmente al vino che generalmente in Italia, come direbbero le nonne, si usa in cucina, ma con il quale non si brinda, avendo spesso sentito parlare di Prosecco, decide

di andare al supermercato e provare il *Prošek*, più economico e dal nome quasi simile. Si ritroverà a bere un vino fermo e non proverà l'esperienza delle nostre pregiate bollicine, che da sempre accompagnano i momenti belli e da ricordare; di fatto, berrà un passito dolce, che nulla ha a che fare con le caratteristiche secche del nostro Prosecco italiano; per lui quello sarà semplicemente Prosecco, indipendentemente dal fatto che alla fine apprezzerà o no il prodotto.

Il ragionamento, però, indigna ancora di più perché porterebbe ingenti danni per i nostri produttori che guidano le esportazioni. Non credo di sbagliare quando dico che, se la richiesta croata dovesse essere accolta, ci troveremo di fronte, come hanno detto già i miei colleghi, a un vero e proprio fenomeno di *italian sounding* legalizzato dall'Europa. Tutto ciò sarebbe inaccettabile, visto e considerato che l'*italian sounding* genera un giro di *business* ai danni dei produttori italiani da 100 miliardi l'anno.

Cosa accadrà dopo il *Prošek*? Daremo man forte a prodotti come il Parmesan o la salsa Pomarola? Assolutamente no: ecco perché il *Prošek* è un precedente da evitare.

Cosa c'è da fare? Sicuramente continuare a parlarne, signor Ministro: il dibattito non deve mai affievolirsi. Inoltre, in sede europea bisogna presentare un ricorso completo di tutte le nostre obiezioni motivate, al fine di far comprendere alla Commissione come dietro alla semplicità di un nome ruotino reputazioni e introiti di un settore traino del PIL italiano.

È altresì fondamentale cercare di far capire che, quando si parla di prodotti italiani, non bisogna farlo con leggerezza; bisogna piuttosto agire su un fronte comune a livello europeo, al fine di tutelare un comparto, quello dell'agroalimentare italiano, che anche durante la pandemia ha permesso di portare sulle tavole di tutti i cittadini europei, e non solo, prodotti di eccellenza e con altissimi *standard* qualitativi.

Per questo siamo sempre grati ai nostri imprenditori. Forza Italia c'è, è al fianco suo e degli imprenditori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio per l'opportunità che ci viene data di intervenire sul tema tramite questa informativa il ministro Patuanelli e il sottosegretario Centinaio, che sono in Aula quest'oggi, nonché il mio capogruppo Massimiliano Romeo e la Conferenza dei Capi-gruppo, perché la settimana scorsa abbiamo sollevato questo problema e siamo riusciti a venire subito in Aula per affrontare questo importantissimo tema. Desidero ringraziare anche i colleghi senatori intervenuti prima di me, perché siamo tutti uniti in un'unica direzione: la difesa dell'eccellenza italiana nel mondo e del Prosecco dagli attacchi di questa iniziativa della Croazia che, tramite la Comunità europea, sembra voler registrare la denominazione del *Prošek*.

Questo non ci va assolutamente bene, perché nei nostri territori abbiamo investito parecchio e dietro la bottiglia di Prosecco ci sono una storia, un grande lavoro e tantissime aziende: abbiamo una quantità di produttori

veramente notevole anche solo nel Nord Est (parlo di Veneto e Friuli); abbiamo 11.500 aziende che lavorano tutte nel settore del Prosecco in 23.000 ettari, con una superficie media di due ettari per ogni azienda; abbiamo giovani che lavorano in questo settore ed è una cosa molto piacevole e innovativa avere giovani che si riavvicinano alla terra e che credono nel futuro del loro territorio. (*Applausi*).

Mi permetto, signor Presidente, di mostrarle una bottiglia di Prosecco.

PRESIDENTE. Senatore Vallardi, per cortesia, tolga la bottiglia: sa di non poterla esibire in Aula; lo conosciamo tutti, è patrimonio dell'UNESCO, quindi non abbiamo bisogno di esibirlo.

VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*). Lo so, signor Presidente, e la ringrazio per questo. So che anche lei arriva da una delle nove Province autorizzate a produrre il Prosecco, quella di Padova, quindi conosco il suo attaccamento al territorio. (*Applausi*). Si tratta della Provincia di Padova, nonché di quelle di Treviso, Belluno, Pordenone, Gorizia, Udine, Trieste, Venezia e Vicenza.

Il Prosecco è una risorsa per il nostro territorio e ha permesso agli agricoltori anche di risollevarsi economicamente, oltre a essere un'eccellenza del *made in Italy*. I numeri del prosecco sono eccezionali ne abbiamo visto una continua crescita. I numeri del Prosecco ci permettono - me lo conceda - anche la tutela dell'ambiente. Ciò ha fatto sì che le colline del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano, come giustamente diceva lei - e la ringrazio di questo a nome di tutti i colleghi, perché veramente si conferma che siamo sul pezzo - siano state riconosciute patrimonio dell'UNESCO.

C'era l'allora ministro e oggi sottosegretario Centinaio; c'era il nostro governatore Luca Zaia, che e si è impegnato moltissimo per il riconoscimento delle colline del Prosecco come patrimonio dell'UNESCO. (*Applausi*). Credo che si tratti sicuramente di un fiore all'occhiello dell'italianità nel mondo. L'UNESCO riconosce le nostre colline patrimonio dell'umanità, alla fine questa è la sostanza, ma poi vediamo che la Commissione europea - lo abbiamo sentito questa mattina - fa in modo che sia possibile depositare una domanda di protezione della menzione tradizionale Prošek.

Ringrazio il ministro Patuanelli per il fatto che stiamo tutti lavorando nella stessa direzione. Lo ringrazio anche - l'ho già detto e lo ripeto oggi - per la tempestività con la quale è venuto in Aula. Lo ringrazio, altresì, perché sembra che siamo effettivamente sul pezzo, almeno dal punto di vista giuridico e legislativo. Sono però un po' preoccupato, perché non so che cosa stiano facendo effettivamente i croati con il commissario europeo Janusz Wojciechowski: arrivare infatti a conoscere la notizia nel momento in cui è pubblicata vuol dire che stanno lavorando da un po' di tempo sulla questione.

Vengo dalla provincia di Treviso e, come sa benissimo anche il ministro Patuanelli, che è friulano, i nostri territori sono rimati scottati in passato. Sono un agricoltore che coltivava il Tocai friulano e ricordo che trent'anni fa gli ungheresi ce l'hanno portato via, per cui la percezione del pericolo che c'è nei nostri territori è veramente alta, perché abbiamo questi ricordi. Avevamo

le barbatelle, le piantine di Tocai, mentre gli ungheresi hanno anche la Regione e la città di Tokaji, per cui a suo tempo fu ritenuto giusto che il Tokaji se ne andasse in Ungheria.

Mi rivolgo al ministro Patuanelli: oggi abbiamo le barbatelle del Prosecco; storicamente abbiamo un certo radicamento nel territorio e da cinquecento anni sappiamo che il centro urbano di Prosecco, come si diceva, è una frazione del Comune di Trieste, quindi abbiamo anche la città. Le barbatelle sono partite dal Friuli-Venezia Giulia e poi piano piano sono venute nel Conegliano-Valdobbiadene, dove, forse grazie al clima, sono leggermente più rigogliose. Oggi quindi abbiamo tutti i numeri perché il Prosecco possa rimanere e fare economia nel nostro territorio.

Voglio però richiamare l'attenzione di tutta l'Assemblea: se, dal punto di vista giuridico, credo che stiamo facendo effettivamente tutto, da quello politico, secondo me, qualche piccolo accordo c'è. La settimana scorsa, per la precisione venerdì, sono andato in Croazia, nella città di Rovigno, con alcuni amici e ho visto che il Prošek lo hanno già pronto.

PRESIDENTE. La prego, senatore Vallardi, mi pare che non ci sia nulla da festeggiare da quanto è emerso dal dibattito.

VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*). Signora Presidente, mi sono permesso di mostrarne una bottiglia, che darò poi al ministro Patuanelli, perché i croati sono già pronti. Le bottiglie di Prošek le hanno già, con questa dicitura.

Il Prosecco anche mentalmente per noi è festa, gioia e felicità e sono convinto che continueremo sicuramente a venderne tanto e che aumenteremo anche le vendite. Non credo quindi tanto al pericolo della vendita di Prošek, perché, se il Prosecco è gioia, felicità, brindisi, festa, stare assieme e brindare, alla sera, magari in coppia, il Prošek come *sounding* mi pare evochi più un buon digestivo: se si ha il mal di pancia, con due bicchierini di Prošek magari si sta meglio. (*Applausi*).

Non è dunque questo il pericolo. Il pericolo, signor Ministro, sta nel fatto che, se passa la dicitura Prošek, apriamo un foro nella diga, quella che oggi sta proteggendo tutto l'*italian sounding* ed è a salvaguardia di tutti i prodotti italiani che stiamo assicurando con i consorzi di tutela. (*Applausi*).

In questo momento nel mio immaginario vedo i croati, insieme al commissario europeo (che fino a prova contraria non mi sembra ci sia molto amico), fare un foro in questa diga.

Ministro Patuanelli, sottosegretario Centinaio, so che state lavorando molto bene, però noi siamo qui, per quello che possiamo fare. Dovremmo essere una falange armata romana e voi la nostra punta di diamante. Dobbiamo riuscire, in questa battaglia dell'italianità, a difendere il Prosecco. (*Applausi. Il senatore Zuliani mostra una bottiglia.*)

PRESIDENTE. Per cortesia, non festeggiamo nulla. Colleghi, non si può e lo sapete bene.

È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la sua presenza e il pronto intervento.

Colleghi, si è già parlato e riflettuto su alcune cose. Quello di cui stiamo discutendo rischia di essere un precedente pericolosissimo sul modello di denominazione. Sappiamo, infatti, che dietro tale modello vi sono tradizioni culturali e garanzia di trasparenza e qualità per il consumatore. Se cominciamo a far crollare questo modello, crolla anche un sistema di garanzia e così come sta succedendo per questo prodotto, potrà accadere a tantissimi altri.

Signor Ministro, lei ha prima ricordato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dello scorso 9 settembre, che parla di evocazione abusiva. In questa sentenza leggiamo che l'evocazione abusiva si configura tutte le volte in cui c'è un'affinità fonetica e visiva tra denominazioni. Immaginatoci il Cerasuol, il Montepulchiano, l'Aianic, il Ciro, il Grek de Tuf, il Sangiovese, il Ribollen e così via. Noi abbiamo più di 315 DOC italiane e, quindi, si potrebbe andare avanti.

Quello che sta avvenendo al Prosecco potrebbe avvenire anche alle altre denominazioni di cui ho fatto una menzione strafalciata, ma con un'affinità fonetica che diventerà visiva nel momento in cui si produrranno delle bottiglie, come ci ha fatto vedere il presidente Vallardi. Questo è certamente un grande pericolo per la nostra economia. L'Italia è riconosciuta nel mondo non soltanto per la qualità della manifattura e per la cultura, ma anche - e soprattutto - per la qualità del prodotto agricolo, compreso il vino.

Io sono sinceramente sollevato per quanto appena appreso dal Ministro nella sua informativa. Per la questione del Prošek è fondamentale - e già si sta operando - che il Ministero intervenga nelle sedi opportune nei prossimi sessanta giorni. Per il Parlamento e per noi, come forza politica, sarà fondamentale abbassare le bandiere, andando tutti nella stessa direzione, perché siamo un unico Paese. (*Applausi*).

Così come sarà fondamentale e di fondamentale ausilio l'attivazione del tavolo tecnico per sostenere i produttori italiani del Prosecco nel ricorso contro la Commissione UE. Ovviamente quando si elaborano dei documenti, chi fa da sé non fa granché in realtà, come mi è stato insegnato da una grande mente, e in questo caso il Ministero realizzerà il tavolo tecnico attraverso chi lavora all'interno del settore e del comparto, quindi i consorzi.

È infatti assurdo pensare che seppur nella fase istruttoria dell'intera procedura di registrazione in Europa del Prošek, la Commissione UE abbia comunque concesso il primo sì verso quella che è a tutti gli effetti la violazione del divieto di utilizzare nomi che evocano altri prodotti con denominazione di origine protetta (DOP). Tale violazione - lo ripeto anche io, come ha fatto il Ministro - si verifica ogni volta che un consumatore possa essere tratto in inganno al momento dell'acquisto; qui c'è tutto. È proprio così, trattasi di un vero e proprio raggirio nei confronti dei consumatori, i quali, al momento dell'acquisto, nonostante i prodotti siano di diversa qualità, vengono fuorviati dall'omonimia della denominazione utilizzata e dalla somiglianza che ne deriva.

La vicenda di cui si discute dimostra come il principio di tutela delle eccellenze, di cui le denominazioni sono espressione massima a livello europeo, venga spesso intaccato. Di certo non possiamo permetterci di non difendere le nostre preziosità di fronte ai vari e non rari attacchi da parte di coloro che nei fatti attuano vere e proprie pratiche di concorrenza sleale. Questo è: concorrenza sleale. Anche perché occorre considerare come per la produzione dei vini DOP e ad indicazione geografica tipica (IGT) debba essere osservata tutta una serie di requisiti, i quali vengono nel tempo rivisti in chiave sempre più stringente. Viene pertanto richiesto un legame sempre più forte con il territorio da cui provengono, di cui siamo stati proprio noi vittime, come prima si è detto più volte relativamente al Tocai friulano, perché aveva una denominazione troppo simile al Tokaji ungherese e slovacco e abbiamo dovuto noi fare un passo indietro con il nostro nome. Adesso invece dobbiamo fare cinque passi avanti e chi sta attuando questa pratica scorretta ne deve fare invece cinque indietro.

Ci si aspetta quindi che dinanzi a tali condizioni richieste circa la natura, la qualità e la vera origine del prodotto, non si possano poi ammettere pratiche scorrette come un tale caso di omonimia. Direi che sarebbe un grande controsenso, chiaro e visibile a tutti.

In conclusione, una denominazione storica come quella rappresentata dal Prosecco DOC e dal Prosecco con denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), così come tutte le denominazioni europee e le eccellenze protette, va tutelata unitamente alla garanzia per il consumatore e alla tutela del territorio e delle tradizioni.

Resto pertanto fiducioso anche io, come il Ministro, circa il lieto fine di questa assurda vicenda. Grazie, Ministro, per quello che sta facendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che ringrazio per la disponibilità.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,54)

Discussione del disegno di legge:

(2353) *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,55)

Discussione e approvazione della questione di fiducia sugli articoli 1 e 2

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2353, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 2ª Commissione permanente, senatore Ostellari, per riferire sui lavori della Commissione.

OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ieri i lavori in Commissione non sono andati avanti e, preso anche atto del termine fissato per oggi per la discussione del provvedimento in Aula, ci è stato impossibile concluderli. Le chiedo pertanto di proseguire l'esame del provvedimento senza relazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Ostellari, il disegno di legge n. 2353, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cruciolì. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, l'assenza del Governo in Aula in questo momento dimostra plasticamente lo schiaffo che l'Esecutivo ha inteso dare a quest'Assemblea. Già ieri ci hanno imposto di non discutere gli emendamenti e neanche di votarli e oggi non si presentano neanche.

PRESIDENTE. Senatore Cruciolì, la interrompo solo per farle presente che il rappresentante del Governo è presente.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Adesso sì.

PRESIDENTE. Devo precisare che lo era anche prima, potrebbe esserle sfuggito. Continui pure il suo intervento.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Sarebbe stato quantomeno segno di attenzione se fosse stato presente il Sottosegretario alla giustizia, comunque andiamo avanti.

In ogni caso, signor Presidente, la riforma risponde esattamente al concetto di giustizia penale che ha questo Governo, che debba cioè colpire soltanto gli asociali, i cani sciolti, gli sfortunati, che possono andare in galera, mentre i colletti bianchi, i politici, gli amministratori, i ricchi insomma devono essere tutelati e devono avere ampie possibilità di immunità. La riforma fa esattamente questo: consente delle finestre di impunità ben precise, peraltro in perfetta sintonia con l'idea di questo Governo in tutti i settori, che appunto è elitario e distingue i sudditi per censo. Di sudditi, infatti, si tratta in questo momento.

La riforma in discussione garantisce delle sacche di immunità in molti modi: ad esempio estendendo il patteggiamento, ampliandone (a favore del reo naturalmente) gli effetti alle pene accessorie, alla confisca, agli effetti extrapenali della sentenza. Inoltre, ad esempio, estende l'ambito di applicazione delle cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Elencherò, signor Presidente, qualcuno di questi reati che adesso potranno non essere puniti se particolarmente tenui. Mi dica lei se possono essere tenui l'istigazione alla corruzione, la falsa testimonianza, l'induzione a rendere dichiarazioni

mendaci all'autorità giudiziaria, l'agevolazione alle comunicazioni dei detenuti al 41-bis, l'inquinamento ambientale, il traffico illecito di rifiuti, la falsità materiale e ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, lo sfruttamento del lavoro, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l'usura e l'autoriciclaggio.

Tutti questi sono reati che sono puniti con una pena non superiore, nel minimo, a due anni. Ovviamente, il massimo è molto più alto, ma vi è l'*escamotage* di cambiare. Prima, infatti, la non punibilità era per le pene non superiori, nel massimo, a cinque anni. Adesso si dice: nel minimo a due, facendo rientrare tutta questa gamma di reati che, ovviamente, a seconda dei casi e di chi c'è nella rete, potranno essere dichiarati non punibili per particolare tenuità del fatto. Avete sentito bene quali sono i tipi di reati di cui stiamo parlando.

Ancora, si estende l'inappellabilità di alcune sentenze di proscioglimento. Vieni prosciolto in primo grado? Il pubblico ministero non può fare appello. Ancora, viene estesa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato per pene fino a sei anni. Quindi, anche per reati gravissimi potrà esservi una sospensione con messa alla prova. Tutto questo, ovviamente, crea sacche di impunità, e toglie la capacità di deterrenza del codice penale rispetto a coloro che potrebbero pensarci due volte prima di commettere dei reati e che sapranno perfettamente che potranno farla franca. Il carcere è previsto, sostanzialmente, soltanto per i poveracci.

Il capolavoro, in questo senso, è proprio l'improcedibilità per il superamento del termine di durata dell'appello o del ricorso in Cassazione. È vero che vengono previste delle possibilità di proroghe, ma, per poter motivare e ottenere la proroga, il giudice dovrà fare un provvedimento motivato in maniera ficcante, precisa e puntuale sulla base della particolare complessità del processo. Non basterà addurre la motivazione della complessità del processo, ma bisognerà dimostrare che è particolarmente complesso. E su quella motivazione e su quel provvedimento potrà essere fatto ricorso in Cassazione.

Quindi, è facile immaginare che, per tutti i reati, compresi quelli di mafia, dove vi è la possibilità di proroga e deve esserci sempre questa motivazione, rei, che sono stati anche condannati in primo grado, faranno sicuramente ricorso. E in Cassazione si discuterà non se siano colpevoli o innocenti, ma se la motivazione per chiedere la proroga è stata corretta, puntuale e avrà dimostrato che c'era una particolare complessità.

La ciliegina sulla torta in questa struttura, in questa idea precisa di giustizia che ha questo Governo è la seguente: le procure vengono sottoposte alle indicazioni della politica al fine di graduare i reati che dovranno essere perseguiti. È evidente il concetto. Il concetto è che, nell'idea assolutamente accentratrice del potere che ha questo Governo, e che questa maggioranza sta subendo senza neanche riuscire a capirlo, si vuole che la magistratura non possa essere un potere del tutto autonomo. Si vogliono ridurre a un fascio tutti i poteri; a un fascio tutti i cittadini. Il Parlamento deve essere allineato, i partiti devono essere allineati. Che cosa vi ricorda questo? Chi è che ha preso ispirazione dal concetto che tutti devono essere allineati come dei fasci stretti in una fascina?

Signor Presidente, a questo punto devo dire due parole anche su come si è svolta questa discussione. Stiamo parlando di una riforma che avrà delle

conseguenze disastrose nella pratica, ma ancora più disastrose dal punto di vista del segnale che viene dato alla società, dal punto di vista culturale. Ripeto, infatti, che qui la volontà è proprio quella, in tutti i tasselli, di dire: il Governo detta, il Parlamento esegue. E che cosa detta il Governo? Detta esattamente questo: due velocità, due tipi di giustizia. Per i ricchi e per i potenti, immunità e impunità. Per i poveri, guai; per i poveri prigionie e, possibilmente, processo veloce. In quel caso, sì.

Infatti, si tenta di confondere le idee alle persone, dicendo che questi principi sono per la deflazione del giudizio, per velocizzare i processi. No, non è così; sono per creare l'impunità per alcuni e questo lo si fa rasando a zero il Parlamento e la Commissione. Anche alla Camera è stato così: alla Camera fiducia, al Senato fiducia e schiaffo, perché in Commissione ieri è arrivato il momento di parlare degli emendamenti e immediatamente, il giorno stesso, in Conferenza dei Capigruppo tutti i Capigruppo parlamentari, imbeccati dal Governo, hanno deciso che l'indomani si sarebbe andati in Aula per votare, di nuovo, la questione di fiducia.

Ieri non abbiamo votato un solo emendamento: è questo il concetto che avete del Parlamento? E lei, Presidente, non fa nulla per difenderlo? Stiamo dando un esempio che in futuro verrà ricordato. Questa è una tragica pagliacciata e siccome questo Parlamento sta diventando un circo che schiaccia soltanto i pulsanti, non esistono pagliacci e circhi senza i palloncini. (*Il senatore Crucioli mostra un cartello e alcuni palloncini*).

PRESIDENTE. Invito gli assistenti parlamentari ad intervenire immediatamente e il senatore Crucioli ad abbassare i cartelli, che sono espressione della sua fantasia.

Senatore Crucioli, la invito ad agevolare l'intervento degli assistenti, altrimenti questo diventa un richiamo formale, con tutte le conseguenze del caso. Senatore Crucioli, non vorrei doverla invitare ad abbandonare l'Aula.

Sospendo la seduta per cinque minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,07, è ripresa alle ore 11,12*).

Riprendiamo i nostri lavori.

È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, vorrei innanzitutto soffermarmi sul lavoro della Commissione giustizia, che in questo periodo ha tenuto fede agli impegni con grande senso di responsabilità e per questo credo vada rivolto anche un ringraziamento al presidente Ostellari, tenuto conto - questo va detto - che siamo ormai in prossimità della sessione di bilancio e quindi non sarebbe stato sicuramente un atteggiamento responsabile non tener conto delle calendarizzazioni, che non sono calate dall'alto, ma sono impegni precisi che ha assunto il nostro Paese con riferimento agli atti relativi al programma di Governo e quindi anche al *recovery fund*.

L'intervento che ho ascoltato prima mi induce a fare una piccola valutazione, perché ho ben chiaro in mente come è stato approvato - quella notte in Commissione era presente anche il senatore Vitali - il decreto cosiddetto spazzacorrotti, che io preferisco chiamare "spazza giustizia". Lo dico perché

non credo che possiamo accettare lezioni di cosiddetta democrazia parlamentare da chi progettò quel tipo di normativa, assumendo degli impegni che poi vennero disattesi. (*Applausi*). Questo lo devo dire.

Vorrei anche ringraziare - come ho fatto ieri con il sottosegretario Macina - il sottosegretario Sisto per il lavoro che ha svolto, perché non è vero che non ci sono stati approfondimento o discussione: chiunque abbia la voglia ed il tempo di leggere gli atti parlamentari pubblici della Camera, che rendono conto del dibattito e dei lavori in Commissione, può capire bene quale sia la mole del lavoro svolto, soprattutto al di là delle ultime mediazioni relative alle improcedibilità per la costruzione di un testo che in un certo senso fissa finalmente un punto di equilibrio, soprattutto con riferimento al punto di equilibrio massimo che per noi è la Costituzione. Finalmente torniamo nell'alveo dell'articolo 27, con riferimento alla presunzione di non colpevolezza ed alla funzione rieducativa della pena, e dell'articolo 111 sulla durata ragionevole del processo e sul giusto processo.

È chiaro che il testo è stato costruito con grande fatica, perché la maggioranza che sostiene il Governo è variegata, ma questo non è un elemento che deve essere concepito come un disvalore; anzi, per me è esattamente il contrario.

Abbiamo avviato la legislatura con una conflittualità altissima su questi temi; è proseguita una conflittualità altissima, e oggi, invece, siamo qui a discutere di un punto di equilibrio, che può soddisfare o meno. Forza Italia lo ha detto anche durante il dibattito alla Camera negli interventi che si sono susseguiti: avrebbe preferito qualche norma in più, e però, indipendentemente da questo, si è assunta la responsabilità di trovare un testo condiviso. Per esempio, sicuramente avremmo preferito fare passi avanti su alcuni temi come quello del processo mediatico, perché il problema non è essere ricchi o poveri davanti alla giustizia; il problema è di chi ha un nome che fa scalpore sui giornali e, senza aver avuto di fatto neanche uno straccio di sentenza di primo grado, si trova rovinato da un processo mediatico e nessuno lo può ripagare. Abbiamo visto sfilate di politici che sono stati assolti dopo aver avuto reputazione, carriera e famiglia rovinate, anche nelle ultime settimane.

La riforma che ci apprestiamo ad approvare, come dicevo, è un traguardo importante come assunzione di responsabilità. Si è parlato molto di una serie di temi, che però lascio a chi, magari, ha una cultura da penalista più attenta; io vorrei ricordare l'importanza di questa riforma con riferimento ad altri aspetti di cui forse si è parlato meno.

È una legge delega che contiene una serie di indicazioni precise, ad esempio, in riferimento al processo penale telematico e al malfunzionamento dello stesso. Vorrei ricordare che i penalisti e le camere penali tante volte sono intervenuti su questo tema, perché un processo che sia ben fatto, ai giorni d'oggi non può prescindere da tutte quelle misure che riguardano la digitalizzazione, che velocizzano e semplificano di per sé le procedure. Questa delega è completa da questo punto di vista e prende in esame i vari aspetti che devono essere messi in evidenza.

C'è anche un altro concetto importantissimo. Penso al passato (non voglio dire gli anni perché andavo all'università, ma parliamo di parecchio tempo fa), alla famosa udienza, che oggi è diventata solo un'udienza filtro

relativa al rinvio a giudizio, che doveva servire a mettere dei punti con riferimento all'andamento del processo.

Oggi, con il principio della ragionevole previsione della condanna, si torna a quell'orientamento perché sia attuato, non perché ci si trovi di fronte semplicemente a un passacarte, per intenderci, o a un copia-incolla, bensì a un'analisi più seria su cui basare la volontà di rinviare o meno a giudizio una persona.

Altrettanto importante è la parte - su cui ha insistito molto il Ministro, e credo sia giusto che l'Assemblea lo ricordi - che riguarda la giustizia riparativa, perché è senza dubbio un modello innovativo e per certi aspetti forse anche complesso culturalmente, però, siccome il mondo dei reati è ampio e vario, quando parliamo di una "risoluzione" che la vittima e l'autore del reato vanno a individuare, dobbiamo considerare che è una forma avanzata di regolazione dei rapporti nell'ambito del diritto penale.

Credo pure che con i decreti legislativi riguardanti questa parte delle riforme - sottolineo che si tratta di una parte, perché naturalmente, come sappiamo, c'è un quadro estremamente più complesso - abbiamo la certezza, o meglio la tranquillità della fine di un periodo. Quando ho cominciato a leggere le prime dichiarazioni del Ministro e del Sottosegretario riguardanti il disegno di legge delega al nostro esame, mi sono detta che questo periodo è finito o comunque che si sta intradando un momento diverso.

Chi ha memoria ricorderà che, con l'avvio dell'attuale legislatura, si pensava che magari, tolta di mezzo la conflittualità in particolare tra Forza Italia e la magistratura, si sarebbe risolto tutto. Invece questa legislatura ha dimostrato esattamente l'opposto: la conflittualità è stata altissima e, per certi aspetti, possiamo tranquillamente dire che la magistratura è implosa; è emersa una serie di problematiche e una serie di veli è stata squarciata. Tutto questo ci dà ragione, anche se in ritardo, ma il punto fondamentale è che si è cambiata la strada o comunque si è cercato di farlo, immaginando che l'imputato, di un reato semplice o di un reato complesso, non sia un soggetto da bruciare sulla pubblica piazza, per dare gioia a chi viene a vedere il rogo, ma è una persona che dallo Stato deve avere un processo giusto, equo, razionale e, soprattutto, di ragionevole durata. Questo per me è stato un momento di importante svolta e mi auguro che il Paese, che ha finalmente la possibilità di intradarsi su questa strada, che è quantomeno razionale e posta nell'alveo nella Costituzione, non la abbandoni e continui a seguire questo tipo di indicazione. Questa è infatti civiltà giuridica: il resto non è tanto e semplicemente giustizialismo, ma un politico della giustizia, che è una fase che mi auguro, per me stessa, per voi tutti e per le generazioni a venire, sia terminata o comunque stia per terminare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nel dibattito politico sentiamo spesso dire che la finalità principale della legge delega per la riforma del processo penale è

quella di rispondere a un'esplicita richiesta, rivolta all'Italia da parte dell'Unione europea, ossia quella di risolvere il fondamentale problema dell'eccessiva durata dei giudizi, che poi sappiamo si risolve sempre in denegata giustizia, e ciò al fine di rendere il Paese più appetibile agli investitori e favorire così la ripresa economica.

In realtà questa è una riforma che ci chiedono prima di tutto i cittadini, che ormai da vent'anni assistono ad un lento declino del sistema giustizia, svuotato di ogni risorsa e al collasso, con processi troppo lenti e troppo numerosi, come provano le 1.202 condanne inflitte ad oggi all'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per la violazione del principio della ragionevole durata del processo. Le lungaggini sono sempre un gravissimo danno per la vittima, che ha legittimamente diritto al risarcimento, ma anche per l'imputato, che non può essere assolto dopo venti o trenta anni, ma - attenzione! - neanche condannato, essendo ipotizzabile che, in un ampio arco di tempo, vi sia stato un cambiamento della sua personalità.

Ecco allora che con il Governo precedente, il Conte II, ma anche con l'attuale abbiamo cercato di risolvere il malfunzionamento del sistema giustizia sul lato penale, anche in questo caso con un enorme piano di assunzioni ordinarie, per circa 21 milioni, a cui si aggiungono quelle straordinarie, per 18 milioni. Ma le risorse non bastano per riformare la giustizia. Occorre anche un nuovo modo di intendere l'organizzazione degli uffici giudiziari e la stessa giustizia: non più tutto il carico di lavoro sul singolo magistrato o sul collegio, ma sullo staff del magistrato, con l'istituzione dell'ufficio del processo. Il magistrato non lavora più da solo, ma si avvale del contributo di diverse professionalità, sia tecniche che giuridiche, grazie a risorse giovani e fresche. Da qui l'avvio, proprio in questi giorni, del piano di assunzioni per l'ufficio del processo.

Questa legge delega ha previsto anche una disciplina organica del nuovo istituto della giustizia riparativa: un nuovo e concreto modo di concepire una risposta alla giustizia, nell'interesse della vittima e del reo, un vero e proprio atto di civiltà sociale e giuridica. È prevista nella legge delega la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento e persino durante l'esecuzione della pena, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità. Abbiamo previsto anche un nuovo concetto di familiare della vittima, che da oggi non sarà più solo il coniuge, ma anche la parte di un'unione civile, i parenti in linea retta (i fratelli e le sorelle) e le persone a carico della vittima. A questo proposito vorrei ricordare anche un ordine del giorno a mia prima firma, recepito da tutta la Commissione proprio ieri sera, affinché tutti i programmi di giustizia riparativa siano gratuiti.

Riguardo invece all'esigenza di accelerare il processo penale, la legge delega prevede un rafforzamento dei riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato), al fine di renderli sempre più appetibili, con un effetto deflattivo sul rito dibattimentale. Si prevede finalmente di promuovere la digitalizzazione anche del processo penale, con il deposito degli atti e dei documenti per via telematica e le comunicazioni e notificazioni trasmesse via PEC. Si amplia inoltre l'ambito di applicazione della querela, per i reati puniti con pena non superiore a due anni, e si potenziano gli istituti della non punibilità, come per

la tenuità del fatto, nonché la messa alla prova; misure volte a deflazionare l'utilizzo del dibattimento penale nella sua interezza, ma - attenzione - escludendo sempre i reati particolarmente gravi, e mi preme sottolineare in particolare i reati di violenza domestica.

A questo proposito, vorrei ricordare anche un'altra norma inserita - finalmente - nella riforma, quella dell'arresto obbligatorio in flagranza nelle ipotesi di reato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Anche su questo c'era un mio disegno di legge depositato in Senato e sono quindi veramente contenta che la disposizione sia entrata nella riforma Cartabia (*Applausi*), la quale, tra l'altro, colma finalmente una lacuna del codice rosso; si tratta di una norma fondamentale per fermare tutti quei reati che precedono il femminicidio. Abbiamo pensato poi di estendere la portata applicativa del codice rosso anche alle vittime dei reati di violenza domestica in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio (quindi appunto il femminicidio).

La legge delega di riforma del processo penale incide inoltre sulla fase delle indagini preliminari, anche qui subordinando l'esercizio dell'azione penale a criteri di priorità trasparenti e predeterminati, che saranno individuati con legge del Parlamento. Si tratta di una norma che, tra l'altro, avevamo già previsto nel codice rosso; la legge si chiama proprio codice rosso, perché prevedeva una corsia preferenziale per i reati di violenza domestica.

Un'altra novità molto importante è il ricorso straordinario alla Corte di cassazione per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: un mezzo di impugnazione nuovo, che va però a colmare una lacuna italiana di oltre vent'anni.

Presidente, voglio concludere l'intervento ricordando anche la fase patologica, quella che ha portato al nuovo istituto dell'improcedibilità.

Ricordiamo che con la riforma Cartabia è stata conservata e tenuta la norma di cui alla legge anticorruzione n. 3 del 2019, secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca dopo la sentenza di primo grado sia che l'imputato sia assolto che condannato. La riforma Cartabia riguardo alle impugnazioni ha aggiunto un meccanismo nuovo della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione: due anni in appello e un anno in Cassazione. Tra l'altro, sono gli stessi termini previsti dalla legge Pinto.

Su questa riforma il MoVimento 5 Stelle è intervenuto pesantemente con la collaborazione delle altre forze politiche per introdurre dei correttivi. Oggi, pertanto, i termini di durata dei giudizi di impugnazione possono essere prorogati dal giudice in qualsiasi procedimento penale in presenza dei seguenti requisiti: complessità per numero di parti delle imputazioni; numero e complessità delle questioni di fatto e di diritto da trattare. Inoltre, è stata prevista una disciplina transitoria, ossia le nuove norme in materia di improcedibilità troveranno applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a partire da gennaio 2020. Per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente tre anni per l'appello e un anno e mezzo per la Cassazione.

Soprattutto abbiamo preteso - siamo riusciti a introdurre - alcune proroghe per quanto riguarda i reati particolarmente gravi quali i reati per finalità di terrorismo e di eversione, associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, violenza sessuale aggravata e traffico di stupefacenti. In questi casi il termine può essere prorogato senza limiti di tempo. Per i delitti aggravati con metodo mafioso si può arrivare a una durata massima dell'appello a cinque anni e per la Cassazione a due anni e sei mesi. I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applicano invece nei procedimenti puniti con l'ergastolo, anche con effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti e quando l'imputato vi rinunci.

Presidente, questo è un nuovo modo di intendere il processo penale. È un modo che impone un cambio di passo per tutti i soggetti che ne sono protagonisti (magistratura e avvocatura), che sicuramente in alcune parti del territorio funzionerà, ma che in altre potrebbe anche lasciare delle sacche di impunità. Se questo sarà, occorrerà immediatamente un nuovo intervento legislativo che ne corregga le disfunzioni e a ciò saremo pronti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, oggi siamo a discutere una riforma del processo penale che ha avuto una genesi con il ministro Bonafede, ma che con il Governo Draghi è approdata a una soluzione totalmente stravolta rispetto all'impianto originario.

Purtroppo c'è stato in questo periodo uno stravolgimento del progetto politico che aveva avuto il mandato popolare in favore di un progetto ormai dell'Esecutivo gestito da tecnici interni al meccanismo della giustizia. Mi riferisco - per esempio - al sottosegretario Sisto, che sappiamo bene aver operato anche nell'ambito della difesa dell'ex presidente Silvio Berlusconi.

È stata partorita una riforma che stravolge il meccanismo costituzionale della giustizia penale per diversi ordini di motivi. Innanzitutto trasforma il concetto di giustizia in funzione del quale chiaramente lo Stato investe denaro, risorse ed energie per poter garantire la tenuta del patto sociale e lo stato di diritto in una sorta di azienda di disbrigo pratiche. A questo è ridotta quella che una volta doveva essere la giustizia penale: una sorta di agenzia di disbrigo pratiche.

Questa riforma viene varata con grande velocità, con dei passaggi a tappe forzate nei due rami del Parlamento, quindi sia alla Camera che in Senato. In Senato ha avuto un passaggio velocissimo a causa dell'accordo tra i Capigruppo, intervenuto a difesa del *diktat* del Governo, per arrivare a un approdo definitivo in tempi rapidissimi, col pretesto del collegamento della riforma con le misure del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il Parlamento non si è potuto esprimere chiaramente né in un ramo né nell'altro, con tutta la dovizia di confronto e di discussione che sarebbe stata indispensabile per partorire una riforma che garantisse veramente giustizia a tutti i cittadini, e non soltanto mettendo in campo delle strategie per garantire l'impunità ad alcuni, come è avvenuto in tale caso.

È stata salvaguardata l'abolizione della prescrizione al termine del primo grado di giudizio, che è stata introdotta per accontentare il MoVimento

5 Stelle, che doveva in qualche modo esibire un risultato di fronte ai suoi accoliti, dovendo giustificare l'adesione a questo Governo e, quindi, la partecipazione di alcuni Ministri all'interno delle compagine dell'Esecutivo. Ma in realtà è stato introdotto un istituto ancora più perverso, quello dell'improcedibilità, che mette una tagliola ai processi penali in secondo grado e in Cassazione, in funzione delle tempistiche di svolgimento dei due gradi di giudizio: due anni in appello, un anno in Cassazione. Eventuali richieste di proroghe, che comunque non possono superare i due anni, possono essere richieste solamente attraverso vie giurisdizionali.

Quindi i processi, anziché abbreviarsi, si allungano perché si arricchiscono sempre di nuove richieste di proroghe e rinvii, e si incentivano gli imputati, che sanno benissimo di non poter far valere efficacemente le loro ragioni attraverso le sedi giudiziarie, a ricorrere in tutti i gradi di giudizio e ai riti ordinari, perché solo quelli possono garantire la cosiddetta tagliola, cioè che il processo a un certo punto decada e quindi non resti più traccia del reato (quando la Costituzione impone l'obbligo dell'azione penale), e non resti nemmeno più traccia sulla fedina penale. Pensiamo - ad esempio - a quanti politici sarebbero stati colpiti dalla legge Severino e avrebbero dovuto interrompere le loro brillanti carriere, portate avanti a discapito della collettività.

Questa è la vostra bellissima riforma, che è contro l'interesse collettivo; una riforma che non dà giustizia, ma la nega; una riforma che, con il pretesto di efficientare pratiche processuali - perché di questo si tratta - alla fine nega efficacia alla giustizia e le nega anche il senso. La giustizia che non si celebra è infatti una giustizia negata ed è quello che voi state facendo ai cittadini italiani.

Avete negato a chi riteneva giustamente di non sottoporsi a un trattamento sanitario sperimentale la libertà di poterlo fare. Avete negato la possibilità ai cittadini italiani comuni di avere una giustizia penale. Avete negato la possibilità alle vittime di vedere celebrata la giustizia per eventuali torti e danni subiti. Avete tolto fiducia nello Stato di diritto, perché ormai siamo tutti convinti di non vivere in uno Stato di diritto. Avete rotto il patto sociale che lega la società, per cui tenere una condotta eticamente e legalmente valida è ormai obbligatorio solo per chi non ha poi gli strumenti per difendersi nelle sedi di giudizio a ciò deputate, facendo valere i propri diritti di cittadino.

Avete quindi ridotto i diritti di cittadinanza a tutti i livelli e vi siete procacciati un'immunità permanente, oltre ad averla garantita con lo scudo penale a tutti coloro che oggi praticamente, su vostra delega, stanno agendo, discriminando le persone, abusando del loro ruolo per compiere atti nefasti e criminali. State quindi praticamente tutelando un sistema che si gestisce a uso e consumo di un'oligarchia eterodiretta, quella rappresentata appunto dall'attuale Governo, al quale tutte le forze politiche porgono ossequio e i *media* nazionali, pagati con i soldi dei contribuenti, sono di regime e assolutamente compiacenti.

Una voce libera si leva quindi in quest'Aula per gridare: «Vergogna!». *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

ABATE (*Misto*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, è in corso in questo momento la discussione sulla riforma della giustizia.

Naturalmente dire che c'è una discussione è un'affermazione grossa perché, mentre in questo momento i capi politici - vedo che anche l'Aula del Senato è mezza vuota - sono impegnati nelle piazze a fare campagna elettorale, improntata quasi sulla filosofia di chi è più bello, del *sex symbol*, qui in Parlamento, nelle Aule del Parlamento italiano, organo al quale la Costituzione attribuisce la funzione legislativa, si sta uccidendo la democrazia.

La discussione su questa importante riforma è stata impedita nelle Commissioni di competenza, perché gli emendamenti non sono stati nemmeno letti e discussi, e viene impedita anche oggi, perché sappiamo che il Governo su questa riforma porrà per ben tre volte la fiducia.

Bisognerebbe fermare questa riforma, che non migliorerà la giustizia italiana, ma la comprometterà. Che la prevista riorganizzazione del diritto penale presenti più ombre che luci non lo dico io, anche se umilmente avrei qualche competenza per farlo. Lo dicono autorevoli magistrati e operatori che sono in prima linea, in trincea tutti i giorni a combattere la criminalità organizzata e tutto il malaffare presenti in Italia.

Al di là di ogni polemica politica, bisogna ragionare su dati oggettivi. Non è un caso che a lanciare l'allarme siano personalità come Gratteri e Di Matteo, i cui titoli è inutile enunciare visto che sono ormai noti a chiunque. Nel corso di una recente intervista Nicola Gratteri, procuratore antimafia, ha commentato la riforma Cartabia in modo diretto e senza fronzoli, dicendo chiaramente che è la peggiore riforma da quando è in magistratura e definendola devastante e dannosa. Si tratta di due termini che onestamente fanno tremare le vene. Secondo Gratteri, con la riforma della prescrizione voluta dalla ministra Cartabia, il 50 per cento dei processi finirà sotto la scure della improcedibilità. La preoccupazione che manifesta è che siano a rischio anche i sette maxi processi contro la 'ndrangheta che si stanno celebrando.

Il problema, tuttavia, riguarderebbe non soltanto i processi di mafia, ma anche i reati contro l'amministrazione e quelli ambientali. Ricordo che i reati ambientali sono quella stella di cui tanti in quest'Aula si sono dimenticati. Questo è un passo indietro, e non una riforma.

Di Matteo dice che l'approvazione della riforma con il meccanismo della improcedibilità per decorso del tempo in appello e Cassazione rischia di segnare una grave sconfitta per la giustizia, con la conseguenza che la riforma rischia addirittura di rafforzare i poteri criminali che da sempre si pongono come regolatore di conflitti della società.

A poco o nulla valgono la distinzione che la ministra Cartabia fa tra una Corte d'appello e un'altra, oppure la trovata - aberrante, dal mio punto di vista - di creare una Commissione giustizia al Sud, perché si presume che al Sud la giustizia non venga gestita in modo adeguato. Si fa ciò senza considerare la chiusura dei tribunali operata con la riorganizzazione della geografia giudiziaria o l'organico insufficiente dei tribunali.

Invece di innovare questa giustizia e renderla più utile ai cittadini, si sta facendo un passo indietro. Abbiamo votato cantando la riforma Bonafede, che pure era un segnale forte che abbiamo dato. Ora, per coerenza, non dovremmo tornare sui nostri passi, ma lo stiamo facendo. Invece di confermare

e perfezionare una riforma della giustizia - mi riferisco a quella di Bonafede, che pure era stata avviata - si stanno distruggendo tutto il lavoro fatto in questi anni e anche gli importanti risultati raggiunti e che sono costati la vita a tanti Falcone e Borsellino. Colleghi, la dinamite alla giustizia si può infatti mettere in tanti modi.

Vorrei scendere - umilmente e stante ciò che avverto nel mio animo di avvocato di Provincia - nel dettaglio delle grosse criticità che la riforma presenta, ma non lo faccio perché, a questo punto, non ne vale la pena e anche perché siamo ormai di fronte a una farsa, visto che il Parlamento è chiamato solo a ratificare con una maggioranza bulgara tutto ciò che viene dal Governo.

La speranza è che questo andazzo finisca presto e il Parlamento torni ad essere il luogo di confronto e democrazia dove si promuove, si discute, si dibatte e si corregge per raggiungere poi decisioni politiche e sostanziali - ho una visione molto laica della politica: la politica è servizio per il benessere dei cittadini e della Nazione - e non resti un luogo dove si continuano a ratificare decisioni.

Mi rivolgo a tutti i colleghi di buon senso in quest'Aula: possiamo ancora fermarci. Fermiamo questa devastante riforma del diritto penale. È stato anche detto che non ce lo chiede l'Europa, che ci ha chiesto procedimenti più veloci e più giusti, ma non l'improcedibilità. Fermiamoci, colleghi: siamo ancora in tempo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

DAL MAS (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, stiamo discutendo la legge delega al Governo per la riforma del processo penale e non siamo nemmeno 40 o 50 presenti in Aula. Questo è evidentemente quello che sarà il Parlamento che qualcuno vuole, introducendo attraverso le firme digitali la democrazia diretta, tanto cara agli amici del MoVimento 5 Stelle, che - per carità - ha una sua filosofia sulla quale ho qualche perplessità. Evidentemente però una ragione indiretta c'è nel ritenere che questi avrebbero anche ragione, visto che qui non c'è nessuno a discutere della riforma del processo penale. (*Applausi*). Credo che la Presidenza del Senato dovrebbe fare un rilievo a tutti i parlamentari. C'è questione e questione e la questione afferente alla riforma del processo penale interessa tutti i cittadini.

Entrando nel merito, si diceva «*factum infectum fieri nequit*»; non c'è rimedio. Ebbene, c'è finalmente un rimedio. La riforma di cui stiamo discutendo toglie e spazza via dal cosiddetto spazzacorrotti, un abominio del diritto, la sospensione, così impropriamente chiamata dopo la sentenza di primo grado di proscioglimento del processo, il cosiddetto fine processo mai. Si ristabilisce il diritto sostanziale e lo si fa utilizzando un orologio ordinario e un orologio sulla sfera di Greenwich - consentitemi l'espressione - e cioè la prescrizione del reato e la prescrizione del processo che attiene all'improcedibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 344 di nuovo conio, sul quale sicuramente ci saranno anche dei problemi di valutazione e di inferenza rispetto al diritto sostanziale e al diritto processuale. Credo che la materia della prescrizione sia materia ampiamente consolidata nella giurisprudenza e quindi

alcuni principi sono intangibili, anche se attingiamo al diritto al diritto processuale.

Il diritto all'oblio e al *tempori cedere*, che scandisce la vita di ognuno di noi e rende di per sé irrilevante ricercare una punibilità, ad eccezione dei reati più gravi, viene ristabilito con questa legge delega. Esprimo quindi grande apprezzamento per il lavoro che è stato fatto. Tuttavia, devo anche precisare che forse non ho colto alcuni aspetti nel cosiddetto spazzacorrotti, che qualcuno continua a celebrare. Ricordo che il Ministro del tempo quando è stata approvata legge n. 3 del 2019 aveva parlato di una riforma epocale, salvo correggersi subito dicendo che comunque la prescrizione sarebbe entrata in vigore dopo qualche anno e i primi effetti ci sarebbero stati a distanza di tre o quattro anni. Di epocale c'era solo la portata disastrosa di ciò che aveva introdotto. *(Applausi)*.

E disastroso è anche il fatto che viene sottaciuto - ed è pericolosissimo - l'inserimento della pesca a strascico attraverso i *trojan*, attraverso i captatori informatici, anche per i reati che non hanno nulla a che fare con quelli più violenti, i reati di mafia, che sono fondati sulla violenza, bensì per i reati contro la pubblica amministrazione. L'uso improprio del fotocopiatore, che si chiama peculato, può essere oggetto di intercettazione *trojan* anche al di fuori dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Vogliamo mettere fine a tutto ciò? *(Applausi)*.

Ho detto bene, collega Vitali? Lei è d'accordo? Posso procedere?

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore Dal Mas.

DAL MAS *(FIBP-UDC)*. È vero, lei è molto gentile, ma mi dispiace che non sia in Aula il collega Crucoli, che questa mattina ha dato il meglio di sé - lo conosciamo - *(Applausi)* e ha ridicolizzato il Parlamento, non sapendo però che ridicolizzava anche sé stesso. Perché non è qui ora? Dovrebbe essere qui ora, perché chi rivendica la mancanza di dibattito è il primo che, terminato il suo intervento, se ne va. E, quindi, non può dire che è stato un attentato alla democrazia. Dove eravate? Dove siete? Siete quattro gatti spennacchiati. Cosa volete? *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Dal Mas, si rivolga alla Presidenza. *(Commenti)*.

Il collega è già stato richiamato.

DAL MAS *(FIBP-UDC)*. Siete dei palloni gonfiati!

PRESIDENTE. Senatore Dal Mas, per cortesia: si è appena richiamato alla dignità del Parlamento, sia conseguente. Si rivolga alla Presidenza e non mi costringa anche lei a un richiamo formale.

DAL MAS *(FIBP-UDC)*. Sono colleghi che vengono qui e ci fanno lavorare alle ore 9 del mattino e poi se ne vanno. Li dovete richiamare! *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza ha già richiamato all'ordine e in quest'Aula non è consentito dire a nessuno di tacere.

Senatore Dal Mas, può continuare. Confidiamo nella sua oratoria pacata.

DAL MAS (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, abbiamo parlato delle intercettazioni. La Costituzione tutela la segretezza delle comunicazioni con una riserva di legge e con una riserva di giurisdizione: tutte queste cose le abbiamo perse. Io invito il Governo a riflettere seriamente su questo. Il sottosegretario Macina, che è qui presente, lo farà nei confronti del mio intervento - forse - ma questa è una tematica importante. Lo è come la prescrizione; lo è perché abbiamo esteso il patteggiamento allargato, che vuol dire non creare impunità, ma risolvere delle questioni che erano aperte, per esempio gli effetti extrapenali del patteggiamento.

In tale caso, con questo provvedimento si fa chiarezza su questi aspetti. Si introduce un allargamento dei casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto. E si interviene nell'appello, introducendo dei filtri reali e soprattutto un principio fondamentale, che ha visto Forza Italia quale prima forza politica ad affermare con la legge Pecorella, di cui noi rivendichiamo la bontà e la finalità, il principio della non appellabilità delle sentenze di proscioglimento di primo grado con formula piena. (*Applausi*).

Qui si introduce finalmente la possibilità per il legislatore, in questo caso per il Governo attraverso il decreto legislativo, di introdurre la non appellabilità della sentenza di proscioglimento per i reati puniti con pena pecuniaria o pena alternativa pecuniaria. È già qualcosa; è già un prendere atto che quelle sentenze della Corte costituzionale, che chiaramente risentivano di un principio, sono state superate.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,02)

(*Segue DAL MAS*). Concludo il mio intervento - come diceva stamattina la collega Modena, della quale non posso che condividere l'augurio - ritenendo sia il momento di dire che abbiamo superato una fase drammatica di questa legislatura, iniziata con il furore giustizialista, traducendosi in una serie di norme che abbiamo conosciuto. Emblematico lo spazzacorrotti, emblematica quella festicciola, organizzata da qualcuno, dove si diceva di aver fatto giustizia. In realtà, avete fatto ingiustizia nei confronti delle persone normali. Avete fatto ingiustizia nei confronti delle persone offese. (*Applausi*).

Io ho un solo dubbio. Non mi innamoro molto delle formule e non credo nella giustizia riparativa. Ritengo di difficile applicazione il concetto di giustizia riparativa. Dovremmo capire fino a che punto possiamo riparare un male subito e un male inferto e al riguardo ho dei dubbi. Non vorrei fare citazioni... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Dal Mas, la invito a concludere.

DAL MAS (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sono evidentemente delle situazioni così gravi e dei torti così profondi che giammai potranno essere risarciti. Ma riconosco che c'è uno sforzo nell'introdurre questo principio.

VITALI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, stiamo discutendo di una riforma che possiamo definire epocale.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, siamo in fase di discussione generale. Qual è la sua richiesta sull'ordine dei lavori?

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, vorrei chiedere la presenza in Aula del ministro Cartabia. Visto che non abbiamo discusso di nulla qui nell'Aula del Senato, avremmo piacere a far ascoltare le nostre proposte al Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, tecnicamente il Governo è rappresentato. La sua sottolineatura è giusta e lecita, ma comunque il Governo è rappresentato.

AIROLA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, come richiamato dal vicepresidente Rossomando precedentemente, invito ai colleghi a essere presenti al dibattito animato nel merito di questa riforma.

PRESIDENTE. Senatore Airola, questo è compito della Presidenza. Lei interviene sull'ordine dei lavori per quale motivo?

AIROLA (*M5S*). In questa discussione stiamo affrontando - come detto più volte - un argomento che ai più, ai cittadini che ascoltano da fuori, non è chiaro. Ora, se questa riforma sarà compresa e - magari non oggi, ma domani - perfettibile, dipenderà da quanto noi saremo presenti sul merito delle norme.

PRESIDENTE. È un invito che la Presidenza fa suo.
È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.

LA MURA (*Misto*). Signor Presidente, colleghi, ancora una volta il legislatore può solo ossequiosamente approvare le norme scritte dall'Esecutivo, senza alcuna possibilità di esercitare le funzioni che gli sono riconosciute dalla Costituzione e che vengono esercitate in nome del popolo e dei cittadini.

Il provvedimento è arrivato blindato alla Camera e qui al Senato la Commissione giustizia non ha avuto il tempo di esaminare i numerosissimi emendamenti presentati dai parlamentari: nessun confronto, nessuna possibilità di modificare il testo, nessuna democrazia. E questa volta non ci sono le esigenze di necessità e urgenza che hanno giustificato, negli ultimi mesi, le limitazioni al dibattito parlamentare. Non siamo di fronte ad un decreto-legge, ma ad un disegno di legge che vuole riformare il processo penale, una materia che a che fare con le libertà fondamentali e che richiede più che mai ponderazione e confronto.

La riforma Cartabia incide su principi fondamentali del processo penale: il principio di oralità e di obbligatorietà dell'azione penale. Questa riforma presenta criticità gravissime, almeno per quanto mi riguarda (poi siamo in Parlamento e ognuno ha le proprie opinioni), e sono proprio gli addetti ai lavori, i magistrati, a dirlo; a partire da Gratteri, che ha dichiarato che questa è la peggiore riforma di tutte e che se fossero in vita Falcone e Borsellino salterebbero dalla sedia leggendo il termine improcedibilità. Nino Di Matteo ha parlato di «mortificazione dei diritti delle parti offese» e di un «diffuso senso di sfiducia dei cittadini verso la giustizia». Anche la mia collega Granato ne ha parlato e ha fatto degli esempi qualche minuto fa.

Ritengo che questa riforma voglia risolvere i problemi della giustizia legittimando le attuali carenze del sistema. I processi sono lunghi? Benissimo, li eliminiamo. Non ci sono gli strumenti necessari per garantire i diritti degli imputati? Eliminiamo i diritti, ovviamente. A queste criticità Sinistra Italiana ha tentato di porre rimedio attraverso approfondite elaborazioni e numerosi emendamenti, presentati da me e dalle colleghe Doriana Sarli, Paola Nugnes ed Elena Fattori, oltre ad un ordine del giorno, presentato sia alla Camera che al Senato, che impegnava il Governo ad assicurare la proroga del termine del giudizio di impugnazione senza limiti di tempo per il reato di disastro ambientale, introdotto nel 2015 e previsto dall'articolo 452-*quater* del codice penale. (*Applausi*).

Infatti, con questa riforma della giustizia i criminali che avvelenano l'ambiente non saranno puniti. Una criticità inammissibile, che rischia di rendere vani i seppur pochi passi in avanti fatti finora dalla normativa relativa al disastro ambientale. Infatti, tra i reati gravi per cui è consentita la proroga mancano i reati ambientali, che - come la storia italiana dimostra - necessitano di processi giudiziari lunghi e molto complessi. La riforma Cartabia rischia di regalare l'impunità a chi distrugge i territori avvelenando chi li abita. (*Applausi*).

Va infatti ricordato che l'inquinamento ambientale non si ferma con la via del processo, come avviene ad esempio con i delitti. Una persona la uccidi una volta, l'ambiente lo uccidi ogni giorno. Quindi, non sono reati circoscritti nel tempo ed è giusto non fissare limiti di tempo per i relativi processi. Come non pensare al disastro del fiume Sarno o della terra dei fuochi? Com'è possibile regalare l'impunità ai criminali che hanno avvelenato la Campania, la mia terra, e ucciso migliaia di persone? (*Applausi*).

Con gli emendamenti che ho presentato affrontavo numerose criticità. Innanzitutto, la riforma Cartabia prevede che sia il Parlamento, con una legge, a stabilire le modalità generali in virtù delle quali le procure della Repubblica

dovranno indicare i criteri con cui dare priorità alle notizie di reato, da trattare quindi con precedenza rispetto alle altre. Questo confligge con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e, come denunciano i magistrati, rischia di violare l'assetto costituzionale. Inoltre, si prevede che i decreti legislativi per la riforma del processo siano adottati di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e acquisito il parere della Conferenza unificata e ciò è incomprensibile: vista la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale, cosa c'entrano le Regioni in questa fase decisionale?

Un'ulteriore criticità è relativa al fatto che il testo delle riforme prevede che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite direttamente dal difensore. Ma perché mai gli avvocati dovrebbero mettersi sulle tracce dei propri assistiti, sostituendosi allo Stato? La riforma prevede la registrazione audiovisiva come ulteriore forma di documentazione dell'interrogatorio solo qualora gli uffici dispongano dei mezzi tecnici, quindi dei registratori. Sarebbe invece importante, a garanzia di chi viene sentito, che si procedesse alla registrazione audiovisiva sempre. È inaccettabile che in una riforma che vuole dare nuova vita al processo si faccia riferimento all'indisponibilità degli strumenti tecnici necessari e non si provveda invece ad acquistarli e ad incrementarli. Ma dove siamo? (*Applausi*).

È ugualmente inaccettabile prevedere che il ricorso all'appello, quindi il secondo grado di giudizio, sia inammissibile per mancanza di specificità dei motivi: così si viola il diritto dell'imputato di impugnare personalmente la decisione, costringendolo a tecnicismi che non appartengono al suo linguaggio e ledendo così i suoi diritti.

Inoltre, uno degli emendamenti che ho depositato è mirato ad eliminare la previsione per cui davanti al massimo organo giurisdizionale, qual è la Corte di cassazione, non sia possibile partecipare all'udienza. L'oralità del processo è un principio irrinunciabile.

Infine, ho proposto alcune modifiche atte ad intervenire sul sistema della prescrizione attualmente previsto dal testo, perché di fatto con questo provvedimento i processi evaporeranno, spariranno. (*Applausi*). Con i cavilli che contraddistinguono il sistema italiano, sarà possibile per gli avvocati cercare di far sfiorare i limiti stabiliti facendo sfumare così il processo e rendendo inutile il lavoro dei giudici di primo grado e del pubblico ministero, e ciò soprattutto per i processi più complessi e dunque più lunghi.

Peggio di così questo Governo non poteva fare. Si legittimano le carenze esistenti, strutturandole in un sistema che cancella i processi più importanti e dando molte più opportunità ai criminali per farla franca. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, signori del Governo, care colleghe e cari colleghi, desidero preliminarmente rivolgere, anche in questa circostanza, un ringraziamento alla ministra Cartabia, che oggi non è presente, ma anche ai Sottosegretari che invece sono qui; ieri l'ho fatto con la sottosegretaria Macina nel corso della discussione sulla legge delega sul processo civile, oggi mi sento di doverlo fare anche verso il sottosegretario Sisto, che

ha davvero dato un contributo fattivo, con un'opera di mediazione talvolta non facile, che a mio parere ha prodotto un ottimo risultato. Devo ringraziare anche i colleghi della Camera, che hanno fatto davvero un ottimo lavoro.

Desidero iniziare questo mio intervento affermando prima di tutto il mio convinto appoggio a questa riforma, soprattutto perché segna la fine dello sfrenato giustizialismo che ha animato le riforme talvolta insensate degli ultimi anni. Abbiamo visto anche poco fa che c'è chi sostiene queste riforme senza poi probabilmente considerare il fatto che il nostro Paese ha bisogno di ben altro.

Come dicevo, quelle riforme sono state basate sul populismo, sulla sfrenata ricerca del consenso elettorale, cavalcando il più delle volte - lo abbiamo visto anche poco fa - l'onda dell'emotività piuttosto che perseguire l'intento di dare al Paese un sistema in cui la giustizia sia anzitutto giusta ed equa. Si disegna quindi un sistema in cui si presta cura, prima di tutto - ecco l'aspetto fondamentale di questa riforma - ai diritti fondamentali della persona; quei diritti che - si badi bene - sono perfettamente delineati nella nostra Costituzione.

Una delle cose che ho apprezzato maggiormente della ministra Cartabia è che fin dal primo giorno ha detto che la Costituzione è stata e sarà sempre il faro di tutta la sua attività. Ebbene, forse tutti quanti dovremmo uniformarci a questo orientamento, a questo precetto.

Tante volte ho giurato fedeltà alla Costituzione e credo fermamente in ciò che la ministra Cartabia ha detto: uniformiamoci alla Costituzione e sicuramente otterremo i risultati che questo Paese aspetta da noi.

La riforma è sicuramente perfettibile, come tutte le leggi - l'ho detto molte volte in questi giorni - ma ottiene, tuttavia, un risultato straordinario che auspichiamo da sempre. Oggi, infatti, mettiamo finalmente fine all'attività che aveva caratterizzato il precedente Governo, che non ha esitato, per i motivi già detti più volte, a mortificare i diritti e le garanzie dell'individuo, finendo per mortificare, però, se stesso, e infatti ha dovuto cedere la mano al Governo Draghi affinché quei diritti venissero finalmente salvaguardati.

Con questa riforma si attua quel concetto di processo penale che è stato mortificato troppe volte, secondo cui si ha un insieme di garanzie, che troviamo affermate nella Costituzione, per affrontare e decidere circa la violazione dei precetti posti a tutela della società e degli individui che la compongono, quindi del corretto svolgimento della vita sociale. Ebbene, in questa attività non si può prescindere dai valori che vanno dalla inviolabilità della libertà personale al principio di legalità fino ad arrivare all'autonomia della magistratura, al giusto processo e alla sua ragionevole durata. Oggi, quindi, compiamo un enorme passo avanti verso il processo giusto, che prima di tutto deve essere un processo agile e veloce, che possa avere una ragionevole durata così da andare anche a beneficio dell'imputato, sia esso colpevole o innocente.

Badate, anche l'imputato colpevole è pur sempre un uomo, e come uomo che ha sbagliato, per i motivi più disparati, il suo percorso di vita, ha diritto a non aspettare tempi infiniti per l'accertamento dei fatti e per l'attuazione della risposta sanzionatoria, che deve essere pronta, immediata ed equa. E ciò anche per la riaffermazione di valore di quel comportamento che è stato

punito e per avviare il processo di rieducazione che comunque deve improntare la risposta punitiva dello Stato. Solo in questo modo potremo rendere un servizio doveroso anche alle vittime dei reati, le cosiddette parti offese.

Abbiamo sentito dire spesso che il processo che non si prescrive va a beneficio delle vittime: è una follia completa, una falsità. Le vittime vengono tutelate se il processo è veloce, non se abbiamo il fine processo mai, come inopinatamente aveva stabilito la riforma attuata dal Ministro della giustizia precedente, per essere chiari, quello che aveva le idee confuse sui concetti di dolo e di colpa.

In questa direzione va la riforma che ci apprestiamo ad approvare. Si pensi all'avvio graduale del processo penale telematico o al sistema delle notificazioni, con la concentrazione dei tempi per gli avvisi e per le comunicazioni; all'incentivazione dei riti alternativi, rispetto ai quali - questo lo voglio sottolineare - forse avremmo potuto fare anche qualcosa in più; avremmo dovuto essere forse un po' più coraggiosi, rendendo più conveniente la decisione di non andare a dibattimento in più circostanze. Ovviamente avremmo ottenuto una riduzione più imponente dei carichi processuali e dibattimentali. Tuttavia, ciò che conta a mio avviso è che questo processo sia stato finalmente avviato, perché il resto potrà farsi cammin facendo.

Da noi un vecchio proverbio dice - lo dico in italiano - che durante il percorso si aggiusta il carico, ed è questo che dovremo fare. Dovremo, cioè, apportare quelle piccole modifiche che si renderanno necessarie una volta che il nuovo sistema andrà a regime.

Un altro aspetto che segna indubbiamente un cambio di passo rispetto all'impianto originario della riforma Bonafede è la questione della priorità nell'esercizio dell'azione penale. Si sceglie infatti, finalmente, di affidare al Parlamento il compito di stabilire periodicamente i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale. Si tratta di criteri generali, nell'ambito dei quali gli uffici del pubblico ministero saranno chiamati a individuare criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei processi organizzativi. Affidare al Parlamento questo importante e delicato compito, visto l'enorme carico giudiziario, vuol dire garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale, sottraendola all'esercizio discrezionale delle singole procure, che troppe volte hanno creato problemi nel sistema.

Devo inoltre sottolineare che i colleghi della Camera dei deputati hanno fatto un grande lavoro e mi fa anche piacere che alcuni emendamenti del Gruppo Italia Viva, che precedentemente non avevano trovato accoglimento nelle riforme varate dal Governo Conte, abbiano invece trovato accoglimento: mi riferisco agli emendamenti rispettivamente del collega Vitiello e della capogruppo in Commissione giustizia, Lucia Annibali. Il primo interviene sull'articolo 123 del codice di procedura penale, in tema di dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate, e il secondo prevede invece l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Colleghi, questa per noi è davvero una priorità, perché si tratta di una previsione significativa e molto attesa, che garantisce maggior tutela e protezione alle vittime di maltrattamenti e di *stalking* e che va a colmare anche il *vulnus* creato dal cosiddetto codice rosso. Vedremo

poi di sistemare meglio la normativa nel disegno di legge che è all'attenzione della Commissione giustizia del Senato.

Devo sottolineare poi che importante e significativo è il ridimensionamento della prescrizione, anche se il "fine processo mai" è rimasto purtroppo per alcuni reati. Colleghi, scusatemi se devo sottolineare questo aspetto, ma al riguardo il mio pensiero non può non correre ad una nota vicenda che ha coinvolto una persona onesta e retta: mi riferisco evidentemente ad Enzo Tortora. Oggi, con il sistema attuale, visto il tipo di reati che gli veniva contestato, egli avrebbe dovuto fare i conti con il "fine processo mai". È corretto questo? Quanti Enzo Tortora esistono nel nostro Paese? Quante persone innocenti vengono coinvolte con accuse infamanti, che poi vengono regolarmente a terminare nel nulla? Forse noi stessi e scusatemi se lo dico con uno sfogo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Concluda pure, senatore Cucca.

CUCCA *(IV-PSI)*. Grazie, signor Presidente.

Forse noi stessi avremmo dovuto fare qualche riflessione in più, anche quando, in quest'Aula, abbiamo autorizzato l'arresto di un collega, che dopo cinque anni è stato dichiarato innocente perché il fatto non sussiste. *(Applausi)*. L'abbiamo messo in carcere: forse l'utilizzo della custodia cautelare dovrebbe essere un po' più oculato e a questo dovremmo mettere mano, una volta per tutte.

Concludendo, signor Presidente, mi rivolgo al Governo per sottolineare che Italia Viva c'è su queste riforme, per dare una giustizia equa, giusta e soprattutto coerente con i principi costituzionali. Continueremo ad appoggiare la vostra azione, in questo senso e in questa direzione, che mi sembra davvero la più giusta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

Il senatore Balboni ha disposizione un tempo più ampio per svolgere il proprio intervento, avendolo chiesto ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento.

BALBONI *(Fdl)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, tra le finalità del disegno di legge in esame viene indicata come preminente quella di accelerare i tempi della giustizia penale. Tra i principali strumenti anche di questa riforma, come di quella civile, che abbiamo discusso ieri, viene individuato l'ufficio per il processo, al quale vengono destinati ben 2 miliardi e 342 milioni di euro, cioè la quasi totalità dei fondi stanziati per la giustizia dal PNRR.

Devo ribadire ancora una volta tutte le perplessità, mie e di Fratelli d'Italia, nei confronti di questa scelta. La giustizia, quella penale come quella civile, ha bisogno di ben altro. Ha bisogno di riforme strutturali, ha bisogno di colmare i vuoti paurosi negli organici dei magistrati (ne mancano oltre 600) e i vuoti del personale amministrativo, che, come sappiamo, sono ancora più ampi. Ha bisogno di ingenti investimenti per la digitalizzazione (per fortuna questi sono previsti), ma anche per la migliore organizzazione degli uffici e,

in molte parti d'Italia, per la modernizzazione dei palazzi di giustizia (troppi ancora in condizioni precarie). Per non parlare dell'edilizia carceraria, perché il sovraffollamento carcerario si risolve costruendo nuove carceri e nuovi padiglioni, non abrogando di fatto la pena detentiva e liberando i delinquenti (come fate purtroppo con questo disegno di legge), né con la cosiddetta vigilanza dinamica, che ha consegnato il controllo delle carceri alla criminalità organizzata.

L'ufficio del processo non servirà ad abbreviare i tempi dei processi; lo sa chiunque abbia un po' di pratica giudiziaria. Tanto meno servirà a smaltire l'arretrato; per questo era molto meglio ricorrere al reclutamento straordinario di avvocati con lunga esperienza professionale e di magistrati in quiescenza, cui affidare la decisione dei procedimenti con maggiore anzianità di ruolo e minore complessità. Soprattutto, si poteva e si doveva valorizzare la professionalità di migliaia di giudici onorari, stabilizzandoli, riconoscendo loro i diritti che uno Stato di diritto riconosce a ogni lavoratore e impegnandoli nella definizione dei procedimenti di competenza del tribunale monocratico. Invece li avete mortificati ancora e continuate a mortificarli, dimenticando che, senza il loro lavoro, semplicemente la giustizia italiana avrebbe già dichiarato fallimento.

Ciò premesso e ribadito che è una mera illusione credere di risolvere problemi strutturali con semplici riforme di procedura, fossero anche le più intelligenti (e queste per gran parte non lo sono), non nego che alcune soluzioni contenute in questo disegno di legge siano positive, a cominciare ad esempio dal processo penale telematico, anche se sarebbe stato necessario prevedere una maggiore gradualità nella transizione all'obbligatorietà dell'utilizzo delle modalità digitali per il deposito di atti e di documenti. Così come non nego che sia positiva la modifica della disciplina delle notificazioni all'imputato, in modo che solo la prima notifica e la citazione a giudizio in primo e secondo grado debbano avvenire all'indagato o all'imputato, mentre tutte le altre possano avvenire al difensore. È inoltre positivo l'ampliamento del regime di procedibilità a querela e l'intenzione di restituire effettività alla pena pecuniaria, che oggi esiste solo sulla carta, visto che oscilla negli anni tra l'1 e il 2 per cento, con una perdita annuale per l'erario di circa un miliardo di euro (cioè, cari colleghi, quasi il 50 per cento dell'intero fondo stanziato dal PNRR per la giustizia, in un solo anno).

Ma, a parte queste e poche altre misure positive, ce ne sono molte altre (troppe) che Fratelli d'Italia non può condividere e giudica molto pericolose. La più grave di tutte è la riforma della prescrizione e l'introduzione dell'improcedibilità in appello e in Cassazione, attraverso il nuovo articolo 344-bis, con una commistione illogica e irragionevole tra un istituto di diritto sostanziale come la prescrizione e uno di diritto processuale come l'improcedibilità. Un'evidente compromesso tra le forze politiche che compongono questa spuria maggioranza, che però ha prodotto un mostro giuridico.

Dovevate avere il coraggio di abrogare la riforma Bonafede. Questa era la soluzione. Quella riforma ha bloccato la prescrizione dalla sentenza di primo grado non solo in caso di condanna, ma addirittura di assoluzione. Dovevate avere il coraggio di tornare al sistema previgente, magari aumentando

i termini per determinati reati di maggiore allarme o di complesso accertamento. Di questo si poteva e si doveva discutere.

La soluzione di confermare la riforma Bonafede e poi limitarne l'efficacia con il correttivo dell'improcedibilità non ha alcun senso, invece. Certamente non contribuirà ad abbreviare i tempi del processo di primo grado. Infatti, basti pensare che il giudice saprà di avere a propria disposizione l'intero termine di prescrizione del reato che, come sappiamo, non è affatto breve: sette anni e mezzo per un semplice furto o per una truffa, dodici anni e mezzo per corruzione, tredici anni e un mese per peculato. Il giudice di primo grado li utilizzerà tutti, tanto sa benissimo che in ogni caso con la sentenza di primo grado la prescrizione si bloccherà e in appello si applicherà il diverso istituto dell'improcedibilità, che non terrà conto di quanto tempo è stato impiegato per decidere in primo grado. Il risultato prevedibile è una dilatazione irragionevole dei tempi e non una loro abbreviazione, con tanti saluti all'articolo 111 della Costituzione e alla ragionevole durata del processo.

Altrettanto gravi sono le conseguenze a carico delle persone offese. Sottosegretario, forse non avete ragionato su questo: le persone offese che si sono costituite parte civile per ottenere il risarcimento del danno, quando l'improcedibilità verrà dichiarata in appello o in Cassazione, vedranno anche la paralisi della loro azione in sede civile. La vostra riforma prevede che l'azione venga trasferita al giudice civile competente per valore, a differenza di quanto prevede oggi l'articolo 578 - che abroga in questa parte - che impone al giudice penale sia di appello che di Cassazione che dichiari l'estinzione del reato di accertare comunque il fatto ai fini degli effetti civili.

Con la modifica che apportate a questa norma la decisione sarà demandata, invece, al giudice civile, con ulteriore allungamento dei tempi della decisione e con problemi di non facile soluzione - non ho trovato soluzione nel vostro disegno di legge - atteso il diverso regime probatorio vigente in sede penale rispetto a quello vigente in sede civile. Faccio solo due esempi: la deposizione del danneggiato non fa prova nel processo civile, mentre fa prova nel processo penale; nel processo civile ci sono limitazioni legali di prova, mentre non ci sono nel processo penale. Penso, ad esempio, ai patti aggiunti ai contratti e ai pagamenti. Come si regolerà il giudice civile a questo punto? Faccio l'esempio di un processo per truffa. Il giudice riterrà valide le prove assunte in sede penale in violazione dei limiti imposti invece in sede civile oppure no? Non avete regolato questo aspetto e mi preoccupa particolarmente.

Altra norma molto pericolosa è quella contenuta nella lettera *i*), comma 9 dell'articolo 1, in base alla quale le procure della Repubblica potranno e dovranno individuare criteri per selezionare quali notizie di reato trattare con precedenza; non c'è paragone con la discrezionalità di oggi! Questa sarà la vera discrezionalità, anche se nell'ambito di criteri generali dettati con legge del Parlamento. Spero di sbagliarmi, ma il rischio di discrezionalità nella scelta di quali reati perseguire e quali abbandonare all'oblio e alla prescrizione è evidente. Una tale discrezionalità si pone in palese contrasto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale, sancito dall'articolo 12 della Costituzione. Attenzione, l'articolo 12 della Costituzione è una diretta esplicazione dell'articolo 3, in base al quale la legge è uguale per tutti; tutti

siamo uguali davanti alla legge. Ebbene, questa norma viola questo elementare e fondamentale principio della nostra Costituzione. Concedere un tale potere discrezionale alle procure rappresenta pertanto una palese incostituzionalità e rischia di creare differenze inammissibili da territorio a territorio. Non è inverosimile immaginare addirittura una sorta di turismo criminale, con i delinquenti che si spostano da territorio a territorio in base alla loro specializzazione - si fa per dire - criminale, scegliendo quel territorio in cui possono contare sulla sostanziale immunità.

A nulla vale obiettare che già adesso l'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che nella formazione dei ruoli di udienza si tenga conto di determinati criteri di priorità. Un conto infatti è stabilire quale dibattimento abbia la precedenza rispetto ad altri che dovranno comunque tenersi; tutt'altro conto è sancire per legge quali reati le procure debbano direttamente ignorare, evitando di indagare su di essi.

Vado avanti. Viola certamente il diritto di difesa la previsione che, in caso di mutamento della persona fisica del giudice o di uno o più componenti del collegio, il nuovo giudice possa disporre la riassunzione della pena dichiarativa solo se lo ritenga necessario tutte le volte in cui la stessa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione. Bastava prevedere, come abbiamo proposto (ovviamente inascoltati), che il trasferimento o il pensionamento del giudice avvenga solo al termine della trattazione dei processi assegnati. Con questa semplice misura si sarebbe risolto il 90 per cento di questo problema.

Ancora, viola certamente il diritto di difesa l'inammissibilità dell'appello, che voi prevedete, quando è proposto dal difensore dell'imputato assente che non sia munito di specifico mandato successivo alla data della sentenza. Si tratta di una norma particolarmente odiosa se si considera che inciderà soprattutto sugli imputati muniti di un difensore d'ufficio, cioè sui soggetti più deboli e con maggiori difficoltà a mantenersi in contatto con il proprio difensore.

Estendere l'ambito di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena edittale minima fino a due anni - sono reati molto gravi, signor Sottosegretario, e lei lo sa - ci sembra un'estensione eccessiva che in astratto potrebbe rendere non punibili reati come, ad esempio, la calunnia, la falsa testimonianza, la falsità commessa dal pubblico ufficiale, il sequestro di persona, l'usura: tutti reati che hanno una pena minima edittale inferiore a due anni nel minimo. Difficile giustificare la non punibilità di reati di tale gravità.

Potrei proseguire a lungo, ma per ragioni di tempo - e ringrazio per il tempo che mi è stato concesso - mi limito a un'ultima riflessione riguardante l'ulteriore impressionante ampliamento delle pene alternative alla detenzione previsto da questa riforma. Attenzione, nessuno contesta che la pena debba avere anche una funzione rieducativa, come dice l'articolo 27 della Costituzione secondo il quale - lo cito testualmente - le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». Secondo noi, però, la pena deve conservare il suo valore deterrente e di difesa sociale, ciò che viene pregiudicato dal progressivo svuotamento dell'espiazione della pena. La funzione rieducativa, infatti, a nostro avviso, deve passare attraverso l'espiazione della pena, non attraverso la sua sostanziale abolizione. Se viene meno la certezza della pena,

viene meno la sua funzione deterrente e si dilata sempre di più il senso di impunità di chi tende a delinquere.

Questa riforma infligge un ulteriore *vulnus* alla già blanda funzione deterrente del nostro sistema penitenziario. Questa, purtroppo, è la realtà.

Fratelli d'Italia vuole processi rapidi e giusti, ma, in caso di condanna, vuole anche pene immediate e certe. Voi state andando nella direzione diametralmente opposta, mortificando ancora di più le vittime dei reati e il sentimento di giustizia degli italiani onesti.

Per tutte queste ragioni il nostro giudizio su questa riforma è purtroppo negativo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (*PD*). Signor Presidente, signori membri del Governo, colleghi, voglio fare solo alcune riflessioni stando al merito e partendo da un assunto richiamato prima dal senatore Cucca.

È evidente che non esiste una riforma perfetta, ma questa è una buona riforma, che affronta con concretezza il tema del processo e della giustizia penale nel Paese, indicando una direzione chiara. Bisogna intervenire sui tempi, assicurandone la certezza, così da dare maggiori garanzie alle vittime e agli imputati.

Con questa legge delega ci sono le condizioni per uscire da un'alternativa sbagliata che ha incancrenito il dibattito pubblico sulla giustizia per troppo tempo, un'alternativa sbagliata che ha schiacciato il dibattito tra una scelta che dice: «Vogliamo i processi infiniti» e una che dice: «I processi devono finire prima, anche senza sentenza».

Credo esista una terza via, che viene indicata dal disegno di legge in esame, vale a dire quella di mettere in campo le condizioni perché ci possano essere procedure e organizzazione giudiziaria che consentano tempi certi. Serve una riforma che garantisca giustizia alle vittime e un processo giusto in tempi ragionevoli, una riforma che garantisca gli imputati.

Questa legge delega si muove in questa direzione.

Quanto ai tempi ragionevoli e certi, abbiamo già affrontato ieri il punto con grande approfondimento.

Certamente il tema dell'organizzazione giudiziaria è fondamentale, se vogliamo che davvero i processi possano essere più rapidi e la giustizia possa essere garantita a tutti. Gli investimenti di cui abbiamo parlato a lungo ieri presenti nel PNRR vanno in questa direzione. Le assunzioni, che consentono di rafforzare gli uffici del processo, gli investimenti sull'organizzazione degli uffici giudiziari, anche strutturali, gli investimenti sul digitale sono tutte scelte che possono e devono aiutare a garantire una giustizia più rapida e tempi certi, sapendo che questi sono gli strumenti concreti con cui possiamo realizzare ciò che nella norma è indicato.

Il provvedimento contiene poi altre disposizioni molto importanti. Penso, ad esempio, che la scelta di garantire tempi definiti per le indagini preliminari sia giusta e anche di garanzia.

Desidero però soffermarmi su un'altra parte della riforma che è per noi molto importante. Ho sentito molti interventi che non condividono la nostra

posizione. La parte della riforma per noi molto importante, insieme a quella di cui ho già parlato, è quella che insiste sui riti e sulle misure alternativi che serve a ridurre il carico del lavoro all'interno delle aule dei tribunali e dà alle vittime più voce e possibilità di scegliere.

Nel provvedimento ci sono passaggi importanti. L'indicazione della volontà di estendere il patteggiamento e la messa in prova va nella direzione giusta. Si tratta di scelte che non garantiscono assolutamente l'immunità, né tantomeno che vanno nella direzione di favorire i più ricchi. Non è così. La riforma contiene disposizioni giuste e qualificanti, come la giustizia riparativa e l'estensione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Qualcuno mi deve spiegare come l'estendere la non punibilità per la tenuità del fatto possa favorire i più ricchi. Le nostre carceri sono piene di persone che hanno commesso reati davvero minori e che rimangono lì per molti anni proprio perché sono in condizioni di debolezza, non potendo avere ciò che dovrebbe essere garantito a tutti, ossia una difesa opportuna. Si tratta di norme giuste e di civiltà da estendere.

Avremmo voluto di più sul fronte dei riti e delle pene alternativi. Il provvedimento indica una strada in cui il carcere è l'*extrema ratio*, che non rinuncia a punire chi commette reati e a garantire giustizia alle vittime e che non dà immunità ad alcuno, applicando semplicemente la Costituzione. Questa strada guarda alla pena secondo la funzione che le viene attribuita dalla Costituzione e - ripeto - vede nel carcere davvero l'*extrema ratio*.

Questa è per noi la strada da seguire, che è certamente più difficile di quella semplice che vorrebbe risolvere tutto con il carcere, magari buttando via le chiavi. Non è questa la strada che abbiamo scelto, non è la nostra. La nostra strada è quella che chiede e ottiene giustizia, applica le pene in modo ragionevole, puntando a ridurre la recidività, che il carcere produce in maniera tanto significativa, e ad aumentare la sicurezza della società italiana. Questo non significa in alcun modo dare impunità a nessuno.

È davvero strumentale sostenere che la legge delega riduce la lotta contro i reati più gravi. Si è discusso, non è vero che il Parlamento non ha lavorato; si è discusso e lavorato molto in Parlamento su questo aspetto e oggi è una falsità dire che in questo Paese non si fa la lotta alla mafia e al terrorismo. Questi reati restano priorità e il fatto stesso che ad essi non si applichino le norme che prevedono l'improcedibilità la dice lunga su quanto sia importante per questo Paese la lotta alle mafie.

Verificheremo giustamente nei prossimi anni il funzionamento e l'efficacia della riforma. Credo si sia fatto un ottimo lavoro e si sia trovata una sintesi importante, forse impensabile solo qualche mese fa, su una materia come questa. Anche sul penale come sul civile siamo in grado di predisporre una riforma avendo gli strumenti per farla. Noi oggi siamo in grado di pensare di poter garantire più giustizia dando più garanzie agli imputati e tutelando maggiormente le vittime; una giustizia che guarda alle persone e le mette al centro. Non sono le polemiche o le contrapposizioni spesso propagandistiche che risolveranno i problemi della giustizia in Italia, ma la responsabilità che ci dobbiamo assumere tutti insieme, mettendo al centro i cittadini, e il provvedimento di cui stiamo discutendo va in questa direzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, Sottosegretari, colleghi, la pandemia, responsabile di migliaia di morti e di una crisi economica senza precedenti, ha drammaticamente messo in luce che oltre alla giustizia civile anche l'attuale architettura del sistema penale è inefficiente e produce effetti dirompenti sull'economia del nostro Paese prima ancora che sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni.

Ci sono circa due milioni e mezzo di processi penali pendenti che sono di fatto un macigno che impedisce al sistema di funzionare. Va da sé che bisogna mettere in campo uno sforzo senza precedenti per assorbire quell'arretrato e contestualmente predisporre riforme capaci di evitare nuovi accumuli.

Il *recovery fund* rappresenta un'occasione unica per poter finanziare una ristrutturazione complessiva del sistema della giustizia, per renderla efficiente e moderna. Finalmente si iniziano a coniugare riforme puntuali dei codici con digitalizzazione, miglioramento delle infrastrutture, riorganizzazione degli uffici e accrescimento delle competenze dell'amministrazione.

Le modifiche che ci accingiamo a votare contengono certamente molti punti da cui partire per migliorare il nostro sistema penale. Abbiamo finalmente disponibili le risorse per investimenti attesi da anni, volti ad ammodernare anche sotto il profilo tecnologico, la lenta macchina della giustizia, a partire dalla diffusione dello strumento telematico fino alla digitalizzazione delle notificazioni. In proposito però bisogna tenere bene in mente che nessuna procedura digitale è in grado di funzionare da sola. Quindi bisognerà assicurarsi che si incrementi il personale con le competenze necessarie.

Va ribadito che, a differenza degli emendamenti, le sentenze non possono essere scritte a migliaia con l'uso degli algoritmi. Quindi sarebbe opportuno implementare il numero dei magistrati e del personale amministrativo ben oltre l'attuale organico.

Nella sua opera «La scienza della legislazione» Gaetano Filangieri diceva che il compito della procedura penale è quello di togliere quanto si possa all'innocente ogni spavento, al reo ogni speranza ed ai giudici ogni arbitrio.

A mio avviso il processo penale italiano presenta dei vizi di fondo che risalgono alla pur meritoria riforma del 1989, aggravati dalle modifiche parziali che negli anni sono state frutto di successivi interventi legislativi. Infatti, nell'attuale sistema processuale continuano a convivere i principi di fondo di un modello processuale di matrice accusatoria e quelli che, invece, rappresentano semplicemente il retaggio di un sistema inquisitorio, nel quale la prova veniva formata nel chiuso della stanza di un giudice istruttore e manteneva la propria dignità anche al dibattimento. Nella riforma del 1989 non si è tolto nulla del sistema inquisitorio garantito, previsto dalla carta costituzionale, come ad esempio la motivazione, la prescrizione, l'appello nel merito, il controllo della motivazione in Cassazione e così via, e si è aggiunto il sistema accusatorio puro, del tipo di Perry Mason, di ispirazione anglosassone, ma senza importare alcune caratteristiche peculiari di quel processo, come per esempio il verdetto popolare senza motivazione, la mancanza di un secondo giudizio di merito, il *grand jury*, anche se oggi sostituito da un incidente probatorio di rara attuazione.

Il pubblico ministero, divenuto esclusivo titolare, deve svolgere le indagini secondo due ottiche diverse: il rito abbreviato, sulla cui scelta da parte dell'imputato non può assolutamente influire, che richiede la completezza della prova, e il dibattimento, dove invece la prova si deve formare *ex novo*, senza possibilità di utilizzazione di tutto ciò che si è fatto prima. Ritengo pertanto che alla fine il processo penale italiano si possa definire un ibrido e nel contempo non possa che essere uno dei più lenti, ma anche dei più garantiti del mondo.

L'espansione della giustizia negoziata, il patteggiamento allargato come strumento per ridurre drasticamente i dibattimenti mi trova d'accordo, ma desta forti perplessità la passata scelta legislativa di ampliare l'area di applicazione del patteggiamento senza neppure chiedere una dichiarazione di colpevolezza, come nel modello statunitense, anzi sottoponendo poi la relativa sentenza, che è frutto di un accordo, ad un mezzo di impugnazione straordinario qual è la revisione, il che è un controsenso.

Ritengo che ci debba essere motivo di riflessione anche circa la mitizzazione del principio del contraddittorio. È vero che è un principio base del nostro ordinamento, però sarebbe necessario rafforzare il potere valutativo del giudice come arbitro delle regole del contraddittorio ed anche delle sue eccezioni, per contribuire al recupero di celerità ed efficienza del processo, evitando testimonianze interminabili senza però comprimere naturalmente le garanzie della difesa. Ciò, ad esempio, prevedendo che il giudice possa disporre che sia data lettura di atti redatti dalla polizia giudiziaria o da altri pubblici ufficiali, come le interminabili informative, e naturalmente lasciando poi la facoltà, a fine lettura, di rivolgere domande a chiarimento ai testimoni.

Sarebbe opportuno proporre, inoltre, l'introduzione di modalità di escussione a distanza anche di testimoni, periti, consulenti tecnici, come sperimentato nel periodo dell'emergenza Covid.

Una proposta sicuramente innovativa sarebbe, infine, quella di prevedere, per la repressione dei reati di microcriminalità come furti, scippi, rapine, spaccio di stupefacenti, che mettono in crisi il senso di sicurezza dei cittadini, l'intervento di un giudice che, in tempi rapidissimi, nel contraddittorio delle parti, acquisisca una prova, sempre e comunque utilizzabile, al fine di restringere al massimo, fin quasi ad annullarlo, quel periodo di tempo intercorrente tra l'originaria accusa dinanzi all'autorità inquirente e quella dinanzi al giudice. Un tempo durante il quale la vittima e il testimone rimangono, purtroppo, spesso esposti alle pressioni, alle minacce, alle intimidazioni o sottoposti ad innati e ineludibili condizionamenti ambientali.

Vi sono molti altri aspetti che si potrebbero ancora prendere in considerazione per contribuire a rendere il sistema penale più efficace e snello, soprattutto in fase di impugnazione, rendendo inappellabile l'accordo su cui si fonda il patteggiamento o riducendo gli appelli meramente dilatori, attraverso la possibilità di una valutazione *in peius* delle Corti d'Appello.

Infine, per quanto riguarda il ricorso in Cassazione, sarebbe auspicabile eliminare il motivo del ricorso per difetto di motivazione, che finisce per trasformare il giudizio in Cassazione in un ulteriore giudizio di merito, con possibilità di rinvio e, quindi, di un infinito prolungamento dei processi.

Certo, mi rendo conto che è difficile trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di speditezza e celerità del processo e quegli strumenti processuali predisposti a garanzia dell'imputato e finalizzati ad evitare decisioni ingiuste.

In conclusione, però, dobbiamo dire che è un problema di scelte politiche da parte del legislatore, cui va riconosciuto il primato di stabilire se le frequenti situazioni di stallo che si verificano continuamente nel processo penale siano il necessario prezzo da pagare a momenti indefettibili di garanzia ovvero siano meri intralci e intoppi, frutto di tecniche dilatorie del tutto superflue, almeno in un'ottica di lealtà processuale tra le parti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marco Pellegrini. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo. Oggi, come è noto, ci occupiamo del disegno di legge delega sul processo penale. Ci occupiamo, quindi, di una materia delicatissima, che riguarda la libertà e la sicurezza dei cittadini. Dico subito che non è esattamente il testo che avremmo voluto, ma è il frutto di un grande lavoro di miglioramento rispetto alla versione del ministro Cartabia, che per noi era inaccettabile. E siamo stati gli unici nella maggioranza a dirlo e a prendere una posizione netta.

Questi significativi miglioramenti sono stati il frutto del lavoro del presidente Giuseppe Conte e di tutto il MoVimento 5 Stelle, insieme al Ministro e al resto del Governo. Certo, se fossimo stati soli nell'esecutivo, l'avremmo scritta in un altro modo, ma la presenza del MoVimento 5 Stelle nell'attuale compagine governativa ha anche questa funzione, cioè quella di tenere conto della volontà popolare e del largo mandato elettorale che i cittadini ci hanno conferito nel 2018.

Grazie al nostro impegno frenetico tra luglio e agosto scorsi, ad esempio, i termini per l'improcedibilità sono stati raddoppiati: fino a quattro anni per tutti i reati, compresi i reati ambientali, fino al dicembre del 2024; per i reati con l'aggravante mafiosa tali termini sono stati addirittura triplicati e, quindi, portati a sei anni; per tutti i reati, di mafia, di voto di scambio politico-mafioso, terrorismo, violenza sessuale aggravata, traffico internazionale di stupefacenti, è stato eliminato il termine di durata massima.

Qualcuno forse dirà che per fortuna questa non è la legge del MoVimento 5 Stelle. Bene, così sarà più facile per i cittadini capire quali valori e principi muovono le diverse forze politiche. La nostra linea è chiara da sempre ed è rintracciabile in ogni provvedimento in materia di giustizia presentato in questa legislatura in cui siamo al Governo e in maggioranza.

È necessario e urgente accorciare i tempi dei processi ed è indispensabile garantire finalmente la certezza del diritto ai cittadini. Chi ha voluto vedere nella nostra linea solo o uno dei due aspetti, con l'accusa rozza secondo cui saremo quelli del "fine processo mai" dice il falso e lo sa.

Questo disegno di legge reca la firma di Alfonso Bonafede perché siamo stati noi a voler riformare il processo penale, così come quello civile, mentre approvavamo la norma sulla prescrizione, che si ferma - come noto -

dopo la sentenza di primo grado, e mentre stanziavamo ingenti fondi per colmare i vuoti negli uffici giudiziari che si erano accumulati nel corso dei decenni. Certezza della pena e processi più brevi, grazie all'aggiornamento del procedimento e alla maggiore efficienza della macchina: queste sono le due gambe con cui rivedere la giustizia italiana. Poi, il secondo Governo Conte è caduto probabilmente anche perché queste misure, che erano state proposte sulla giustizia penale, così come altre in materia economica e sociale, non andavano bene a qualcuno. Ed ecco che una maggioranza quanto mai eterogenea, quella odierna, ha voluto rivedere le due riforme dei processi.

Arriviamo oggi a votare definitivamente questo testo, ma il testo originario è a prima firma dell'ex ministro Bonafede, che ancora ringrazio per il suo lavoro. (*Applausi*). Questo testo era stato approvato in Consiglio dei ministri dal Governo Conte II ed era giunto in Parlamento a marzo del 2020. Lo ribadisco: a marzo del 2020, un anno e mezzo fa. Se in quel momento il testo non fu approvato dalle Camere è perché una forza all'interno dell'allora maggioranza faceva il controcanto continuo e spesso si comportava come opposizione interna. Posso affermare, senza tema di smentita, che oggi approviamo il testo Bonafede come emendato dal Governo Draghi, nella versione scaturita dal duro confronto con il Movimento 5 stelle, a cui facevo cenno poc'anzi. Se vogliamo dare una percentuale, almeno l'80 per cento del testo attuale si rifà al lavoro dell'ex ministro Bonafede. Aggiungo che anche la riforma del processo civile e quella del CSM erano state già approvate dal Governo precedente ed erano state bloccate dalla cosiddetta opposizione interna a cui ho fatto riferimento prima. Lo rimarco per amore della verità.

Per fare un altro esempio, ho sentito parlare del piano assunzionale. Ebbene, le assunzioni ordinarie, che ammontano a circa 18.000 unità, a cui si aggiungono le assunzioni straordinarie, che ammontano a 21.000 unità, queste ultime previste dal PNRR, preparato dal Governo Conte II, sono state confermate dalla ministra Cartabia e dall'attuale Governo. Quindi, se oggi ci sono tanti applausi a queste porzioni della legge delega, onestà intellettuale vorrebbe che almeno una parte di questi consensi e di questi applausi fosse indirizzata a chi le ha concepite, cioè il Governo precedente, il ministro Bonafede e il Movimento 5 Stelle che lo ha sempre sostenuto. (*Applausi*).

Siamo convinti che la strada più giusta da seguire per velocizzare i processi e per una giustizia davvero giusta e ragionevolmente rapida sia ampliare gli organici dei magistrati, e del personale non togato. Ne siamo così convinti che in questi ultimi anni gli unici che su questo tema sono passati dalle dichiarazioni in Aula o nei salotti televisivi ai fatti concreti siamo stati noi del Movimento 5 Stelle, che abbiamo varato - lo dicevo prima - il più grande piano assunzionale nel comparto giustizia da decenni a questa parte. Gli altri lo dicevano, noi lo abbiamo reso realtà.

Il processo deve essere veloce, ma si deve concludere con l'accertamento dei fatti, non con un'impunità generalizzata per previsione normativa. Mandare al macero centinaia di migliaia di processi - e questo è il rischio che abbiamo corso - avrebbe significato la resa dello Stato di diritto e la morte della civiltà giuridica.

Torno brevemente al punto più dibattuto di questa riforma è cioè la parte che riguarda l'improcedibilità e la prescrizione. Nel testo che viene votato oggi la prescrizione si blocca dopo la sentenza di primo grado, così com'era previsto nella cosiddetta legge spazzacorrotti. Nel testo proposto originariamente dalla ministra Cartabia si confermava questo impianto, ma si aggiungeva - com'è noto - che in appello, decorso un termine massimo di due anni, e in Cassazione dopo un termine massimo di un anno, scattava l'improcedibilità, cioè il processo finiva nel nulla e le vittime non avrebbero ottenuto giustizia anche per reati gravissimi che destano enorme allarme sociale. Questa ipotesi per noi era inaccettabile; abbiamo alzato le barricate, sì, lo abbiamo fatto e siamo stati gli unici a farlo, perché stabilire una soglia così bassa di durata massima, cioè di due anni, in un Paese in cui il tempo di durata media in appello è maggiore - a volte anche significativamente - di due anni, in alcuni distretti di Corte d'appello, significava accettare il rischio di avere un numero spropositato di processi che sarebbero finiti nel nulla e per noi questo rischio molto concreto, come hanno ben spiegato tanti magistrati operatori del diritto, era assolutamente inaccettabile. Siamo fieri di averlo scongiurato con le modifiche che sono state introdotte grazie a noi e a cui ho fatto cenno poc'anzi.

Abbiamo convinto tutti gli altri membri dell'Esecutivo, anche grazie alle audizioni che abbiamo chiesto in Commissione giustizia nel corso dell'esame della Camera e da queste è scaturito, per bocca di autorevoli esponenti italiani in materia di diritto e di giustizia, che c'era il rischio, con il testo originario, di creare un vero e proprio problema per la sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguarda i reati di mafia. Per l'Associazione nazionale dei magistrati, infatti, c'era il rischio di mandare al macero 150.000 processi. Tra l'altro, se non ci fossero stati i cambiamenti da noi pretesi, avremmo approvato una legge che sarebbe andata in senso esattamente contrario alle indicazioni e alle sollecitazioni che ci provengono dall'Europa, che più volte - lo ricordo agli smemorati anche in quest'Aula - ha tessuto le lodi della norma sulla prescrizione contenuta nella legge spazzacorrotti.

Il percorso per ottenere una giustizia giusta ed efficiente è ancora lungo, ma noi continueremo a dare il nostro apporto in modo assolutamente costruttivo, come abbiamo sempre fatto. Un apporto costruttivo ma fermo, perché non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare ai nostri principi, che anzi continueremo a portare avanti con ancora più forza e determinazione, costi quel che costi.

A chi sogna di demolire tutto quello che il MoVimento 5 Stelle ha costruito in questi anni in tema di giustizia, di legalità, di rispetto delle regole e della dignità dei lavoratori, in materia di aiuto ai più fragili e agli indifesi, di giustizia sociale e redistribuzione del reddito, a tutti loro posso dire - cito il nostro presidente Giuseppe Conte - che se vorranno demolire tutto ciò dovranno passare sul nostro cadavere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2353, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia (per la verità non proprio unica) sull'approvazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2353, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sul quale è pervenuto il parere non ostativo della 5ª Commissione permanente.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, dopo la sanificazione dell'Aula si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto congiunte e quindi agli appelli nominali rispettivamente sull'articolo 1 e sull'articolo 2.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa alle ore 15,03).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Passiamo alla votazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione dei quali il Governo ha posto la questione di fiducia.

RENZI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (*IV-PSI*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci sono dei momenti in cui converrebbe tacere, per buon senso, per utilità o per esigenze personali, ma ci sono dei momenti in cui tacere sarebbe un atto da codardi e da vigliacchi: questo è uno di quei momenti.

La riforma Cartabia, che voteremo con convinzione - lo dichiaro subito - è un ottimo primo passo. Come ci dice la storia, il primo passo ti toglie da dove sei, non ti porta ancora dove devi arrivare: ci toglie cioè dalla riforma Bonafede, che doveva abolire la prescrizione, ma che ha prodotto la prescrizione della riforma, e ci porta verso una dimensione nuova, di sfide importanti per il mondo della giustizia. Il dato di fatto, però, è che questa situazione viene a collocarsi nel momento più tragico della storia del potere giudiziario della vita repubblicana. Molti non hanno il coraggio di dirlo, anche tra di noi, onorevoli colleghi. Tra di noi siamo in tanti a rinunciare al gusto della verità, per paura, perché per anni tutti - o molti - abbiamo consentito di lasciare non a dei singoli magistrati, ma alla subalternità della politica, che fossero i pubblici ministeri a decidere chi poteva far carriera politica e chi no, perché abbiamo detto che l'avviso di garanzia costituiva una sentenza di condanna.

In questi anni il potere legislativo e il potere esecutivo hanno attraversato dei momenti di difficoltà. Il potere giudiziario mai: questo è il primo momento, drammatico.

Attenzione: non parlo dei giudici, a cui ci rivolgiamo con parole di deferente omaggio e stima, oggi, il giorno dopo l'anniversario della morte di un gigante della nostra società, quale era Rosario Livatino. (*Applausi*). Oggi, nel momento in cui ricordiamo i tanti colleghi politici, ma anche i tanti magistrati che hanno dedicato la propria vita alle istituzioni, il punto vero è che il potere giudiziario è in crisi: chi lo nega, nega la realtà. Perché è in crisi? È in crisi per colpa della politica? No. La politica per anni ha discusso e litigato sulle questioni della giustizia. Diciamoci le cose come stanno, una volta per tutte: c'è stata una parte di quest'Assemblea e di quella della Camera, in particolar modo a sinistra, che ha immaginato di trarre vantaggio dalle vicende giudiziarie che riguardavano un'altra parte della politica, quella che stava nell'emiciclo di destra. È stato così: c'è una responsabilità politica della sinistra nell'aver cercato di strumentalizzare questo e della destra nell'aver risposto a questa crisi con leggi *ad personam*. C'è una responsabilità di tutti, nessuno si può tirare indietro, oggi, nel giudicare la fine di questi trent'anni di lunga guerra tra magistratura e politica.

La magistratura però non ha mai avuto problemi e ha sempre utilizzato ciò che avveniva in quest'Aula recuperando forza e tenendosi unita all'interno. Oggi non è più così. Perché, signora Presidente? Per tanti motivi. Il vero elemento drammatico però è che c'è una disgregazione all'interno della magistratura, che porta ad avverarsi la profezia dell'allora direttore di Radio radicale Massimo Bordin, che arrivava a definire il futuro il luogo nel quale i magistrati si sarebbero vicendevolmente arrestati. Chi di noi ha iniziato a fare politica ricordando il momento tragico e drammatico di Mani pulite non può non vedere come elemento sconvolgente il fatto che due dei personaggi del *pool*, gli unici due rimasti, oggi siano alle carte bollate tra di loro. Vi rendete conto che nessuno ha il coraggio di dire quello che sta succedendo, come se la politica avesse paura a parlare di ciò che sta accadendo in magistratura? Questo disastro del potere giudiziario oggi sta impedendo a tante donne e a tanti uomini magistrati di valorizzare ciò che essi sono e rappresentano, perché viviamo in una cappa di preoccupazione e di timore. Avverto il bisogno di dirlo qui, senza alcuna paura e senza alcun elemento di timore reverenziale.

La magistratura nel 2021 ha iniziato un cammino preoccupantissimo. Perché è avvenuto questo? Per fattori politici? Perché è venuta meno la guida politica dei 5 Stelle sulla magistratura? Non lo so. Devo dare atto all'attuale Ministro degli affari esteri di aver detto parole chiare sull'uso barbaro e incivile, da parte dei 5 Stelle nel 2016, della questione giudiziaria; scuse timide e tardive, ma pur sempre scuse, quelle del ministro Di Maio. Credo che questo tipo di scuse cancelli, almeno nel dibattito politico, il fatto che la guida del sistema della magistratura - o, meglio, del sistema della politica inerente alla magistratura - negli anni del ministero Bonafede sia stata profondamente giustizialista. Quando si diceva che giustizialismo e garantismo sono due diversi estremismi, agli amici che immaginano quella parte politica come un solido punto di riferimento del progressismo non posso che dire: "Auguri, se pensate

questo". Io vengo da una cultura in cui la Costituzione è una cosa seria e il giustizialismo ne è un elemento di deformazione. (*Applausi*).

Al netto di questo, però, il punto fondamentale che voglio dire - e mi avvio a chiudere, signora Presidente - è che c'è un elemento chiave da affrontare. In questo momento, dopo ciò che è accaduto nel dibattito politico, sono partite, nelle dinamiche interne alla magistratura, tensioni forse mai sopite in passato, che sono esplose in una guerra oggettiva, che sta portando a indagini su indagini di magistrati contro altri magistrati. Se volete far finta di non vedere questo, fatelo pure, ma è un dato di fatto che vi riguarda, anche se fate finta di non accorgervene. E su questo c'è un punto da dire: il problema non è la separazione delle carriere, paradossalmente, ma il potere e lo strapotere vergognoso che le correnti hanno dentro la magistratura, che incidono nei procedimenti disciplinari dei singoli magistrati e che impediscono a magistrati bravi e di livello di fare carriera, se non sono iscritti ad alcune correnti. La vera separazione della carriera è da fare tra la corrente e il magistrato: si deve far carriera se si è bravi, non se si è iscritti a una corrente. (*Applausi*).

Al giorno d'oggi, è inaccettabile che la prima reazione al fatto che vi sia un procedimento sia chiedere a quale corrente è iscritto quel magistrato. È impossibile immaginare che l'autorevolezza del CSM abbia toccato i punti più bassi con la sua attuale composizione per colpa anche nostra - ho fatto anche autocritica personale - nella selezione anche dei candidati laici. Bisogna avere il coraggio di dirla tutta. Il punto vero è che, se il CSM va al disciplinare giudicando sulla base dell'appartenenza alla singola corrente e non sulla base dei fatti, siamo in presenza di un problema che riguarda tutti, cari amici e colleghi.

Chi di noi ha questioni giudiziarie a parte se le vede nelle sedi deputate. Sono intervenuto a voce e a testa alte qui nel dire che c'era una procura che, a mio giudizio, stava sorpassando i limiti dell'azione giudiziaria e subito dopo non ho preso un avviso di garanzia, ma due, dalla stessa procura, e non ho alcun problema a dire che non utilizzo questi luoghi per affrontare le mie vicende, perché le affronto nelle sedi opportune, convinto, come sono, della limpidezza e della tranquillità del mio operato.

Il punto è che riguarda anche voi. Dobbiamo prendere atto che oggi c'è un problema gigantesco di magistrati: ce ne sono alcuni straordinariamente bravi e all'altezza delle sfide del nostro tempo, che sono rinchiusi dal potere delle correnti, che - lasciatemelo dire - è uguale a quello che aveva la partitocrazia trent'anni fa. Alla fine della guerra dei trent'anni, possiamo dire che la correntocrazia dentro la magistratura del 2021 è come la partitocrazia nella politica del 1991.

Dobbiamo avere il coraggio di dire parole chiare su elementi di oggettivo malfunzionamento della magistratura, perché, quando le correnti dicono di voler stringere un cordone sanitario intorno al senatore X o Y, non si deve preoccupare quel senatore, ma il Senato. (*Applausi*).

Signor Presidente, di fronte a quanto sta succedendo in questo momento, le mie conclusioni riguardano tre punti. Per esigenze di tempo, saranno tre *tweet*: i magistrati devono sentirsi liberi di fare bene il proprio lavoro, anche se non sono iscritti a una corrente; i politici devono avere il coraggio di guardare in faccia senza preoccupazioni di sorta, perché un avviso

di garanzia non può bloccare una carriera; non si può continuare a parlare di nuove guarentigie.

C'è un dato di fatto: le guarentigie dei parlamentari sono costituzionalmente garantite e quotidianamente ignorate da un utilizzo mediatico della magistratura e delle indagini. Se, di fronte a questo, non utilizziamo i tempi che vanno da qui al rinnovo del CSM nel luglio del 2022 per scrivere una pagina nuova, non importa chi sarà il prossimo a essere coinvolto: le vere vittime della nostra inerzia saranno la credibilità delle istituzioni e la dignità della magistratura.

Non conveniva che parlassi, ma ci sono dei momenti in cui avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome è un dovere politico, civile e morale. (*Applausi*).

BALBONI (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, in mattinata ho espresso in un lungo intervento le ragioni di merito per le quali Fratelli d'Italia non può votare nemmeno questo disegno di legge delega.

Ho parlato di come non possiamo condividere questo ibrido tra prescrizione e improcedibilità, che rischia di provocare l'estinzione di migliaia di processi e risolversi in un'amnistia di fatto. Abbiamo detto che ci aspettavamo più coraggio: ci saremmo aspettati che questo Governo dei migliori avesse il coraggio di cancellare la riforma Bonafede e di tornare al regime precedente, tanto più che il 70 per cento dei reati, come sappiamo, si prescrive entro la sentenza di primo grado e la maggioranza delle prescrizioni si concentra in pochi distretti giudiziari.

Sarebbe stato più opportuno intervenire in modo mirato, per risolvere le criticità che esistono in quegli uffici giudiziari e non generalizzare una soluzione che allungherà i processi, anziché accorciarli, come ho spiegato nel mio intervento in discussione generale. Avreste dovuto avere questo coraggio e invece non avete trovato di meglio che metterci una pezza peggiore del buco.

Sempre in discussione generale, abbiamo criticato - e lo ribadiamo anche in dichiarazione di voto - l'introduzione di criteri di precedenza per la perseguibilità dei reati affidati alle procure, pur nell'ambito di criteri generali stabiliti con legge del Parlamento. È una palese violazione degli articoli 112, che prescrive l'obbligatorietà dell'azione penale, e 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza, secondo il quale tutti siamo uguali davanti alla legge. Avete introdotto una discrezionalità incostituzionale, che rischia di portare addirittura a un turismo criminale, a seconda dei criteri che verranno stabiliti procura per procura.

Non condividiamo inoltre l'appello del difensore dell'imputato assente soltanto se munito di mandato in data posteriore alla sentenza: è un burocratico formalismo inventato solo per impedire l'esercizio del diritto di difesa, che penalizzerà inevitabilmente i più deboli e i meno garantiti. Neppure con-

dividiamo la regola del giudizio di appello non partecipato, salvo diversa richiesta dell'interessato: è un pregiudizio verso il principio dell'oralità, che è un cardine della nostra civiltà giuridica, che state demolendo a colpi di maglio sia nel processo civile, dove ormai non esiste più, sia ora anche in quello penale.

Non condividiamo neppure l'estensione abnorme dell'articolo 131-*bis* del codice penale, recante la non punibilità per i reati di lieve entità, perché la vostra riforma porta a dichiararla persino per reati come la calunnia, il falso del pubblico ufficiale, il sequestro di persona o l'usura. Non condividiamo soprattutto la sostanziale abolizione della pena detentiva e della certezza della pena, che avete trasformato in certezza dell'impunità.

Fratelli d'Italia è per le massime garanzie nel processo, ma è anche per il massimo rigore nell'esecuzione della pena. Voi state facendo esattamente il contrario.

Onorevoli colleghi, cosa manca nella riforma di ieri del processo civile e in quella di oggi del processo penale? Mancano le cose più importanti: le riforme strutturali e quella della responsabilità civile dei magistrati, che è un privilegio medioevale. Tutti rispondiamo dei danni che provochiamo, tranne i magistrati, che rispondono soltanto indirettamente e nel limite massimo di sei mensilità del loro stipendio: è una vergogna soltanto italiana, che voi ovviamente non avete il coraggio di affrontare, come non lo avete di affrontare la riforma del CSM per fermare finalmente la lottizzazione delle cariche più importanti tra le correnti della magistratura. Non avete nemmeno il coraggio di parlare della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, senza la quale non si avrà mai un giusto processo.

Tutto questo lo realizzate con la quindicesima e la sedicesima fiducia e ne avete già annunciata una diciassettesima per domani, sul *green pass*.

Cara Ministra Cartabia, il suo Governo dei migliori ha trasformato il Parlamento in una scatola vuota, nel silenzio generale (*Applausi*) di tutte le forze politiche che sostengono questa maggioranza. Questa è la cosa più grave. Per voi ormai sono diventati fastidiosi orpelli non solo l'opposizione, ma addirittura la dialettica democratica e il confronto parlamentare.

Vi ricordo, cari signori del Governo, che l'Italia è una Repubblica parlamentare e che la sovranità appartiene al popolo, che è rappresentato dal Parlamento. Vi siete scordati questo piccolo particolare: andate avanti solo a colpi di fiducia, vi mettete d'accordo fra di voi al chiuso delle vostre stanze e ve ne fregate dei principi della Costituzione, sui quali avete votato.

Per queste ragioni, non siamo mai stati più convinti di ora nell'esprimere non soltanto il nostro voto contrario a questa ennesima fiducia, ma tutta la riprovazione di cui siamo capaci per questo modo vergognoso di gestire la Cosa pubblica. (*Applausi*).

ROSSOMANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo, la discussione su questa importantissima riforma - e

non poteva che essere così - ha riportato il dibattito su un tema molto, molto importante, spesso agitato e spesso agito in maniera impropria: il tema del garantismo, dello stato di diritto, di ciò che ci distingue dagli Stati autoritari, che non sono liberaldemocratici come siamo noi.

Voglio spendere solo alcune brevi parole. Intanto, non sono assolutamente d'accordo sul fatto che ci si schieri tra garantismo e giustizialismo: lo schierarsi è tra impunità e giustizialismo, perché dovremmo essere tutti garantisti; è una precondizione del riconoscersi in questa Costituzione. Naturalmente, poi, dobbiamo vedere quando si fanno garantismo di maniera o giustizialismo a correnti alternate, perché sono ben pochi coloro che, tra gli esponenti politici, possono vantarsi di non aver invocato il processo in piazza. Sono ben pochi, è inutile che citiamo questo o quell'altro pentimento: la giustizia non si fa in piazza!

Altro termine usato - ce n'è un abuso - è "popolo": diretta derivazione ne sono "populismo" e, con un grado ulteriore, "populismo giudiziario". Non è un caso che le sentenze si pronuncino nel nome del popolo italiano e non si facciano in piazza col popolo italiano. Bisognerebbe ricordarselo sempre. (*Applausi*).

Altro termine importante è "equilibrio", che, insieme alla ragionevolezza, oltre ad essere ovviamente principio costituzionale, non è una via di mezzo tra appassionanti tesi e battaglie: l'equilibrio e la ragionevolezza sono una cifra, che deve informare il discorso, soprattutto quando si parla di giustizia. Quando pronunciamo una sentenza nel nome del popolo italiano, infatti, stiamo decidendo della libertà e, delle sorti dei nostri cittadini, che in quel momento incontrano lo Stato con la sua potenza, indipendentemente dal censo (e non vorremmo ovviamente che questo fosse una scriminante). Lo incontrano le persone offese, chi ha subito un danno o un'offesa, e infine i cittadini, perché la sentenza è pubblica ed è nel nome del popolo italiano esattamente per questo motivo.

Noi siamo per le regole nel processo e siamo perché questo equilibrio venga garantito e assicurato. Non abbiamo alcuna nostalgia per quei tempi in cui un processo, come ad esempio quello sulla strage di Piazza Fontana, poteva essere spostato da una parte o dall'altra, utilizzando la *legittima suspicione*: non abbiamo nostalgia di quel tipo di magistratura, che non poteva essere indipendente. Allo stesso tempo, vogliamo che ci siano delle regole. Abbiamo pertanto proposto, nella riforma del Consiglio superiore della magistratura (che è molto collegata a questa, cari colleghi), lo *stop* alle nomine a pacchetto e il voto degli avvocati nei consigli giudiziari.

Abbiamo detto no alle conferenze stampa spettacolari (e nel provvedimento c'è un'anticipazione sulla presunzione di innocenza) e proposto la valutazione della professionalità, anche tenendo conto dell'eccessiva discrepanza tra richiesta di rinvio a giudizio e assoluzioni. Ciò è presente nella riforma del processo penale, perché è previsto che si possa avere un rinvio a giudizio solo in presenza di una ragionevole previsione di condanna. Proponiamo inoltre un'Alta corte per i giudizi disciplinari dei magistrati in grado d'appello. Questi sono le cose concrete e l'equilibrio (*Applausi*): significa essere conseguenti e avere una cultura riformista e garantista; è in Parlamento che ce la giochiamo, cari colleghi, anche di fronte ai cittadini.

Quanto all'equilibrio, siamo quelli che hanno introdotto gli ecoreati, che danneggiano la salute dei cittadini, e hanno ripristinato il falso in bilancio, che è collegato alla corruzione. Siamo anche coloro che nel 2015 hanno riformato la custodia cautelare con il carcere come *extrema ratio*. Qualcuno votò contro, gridando che i delinquenti erano tutti fuori, e oggi raccoglie le firme per il referendum. (*Applausi*).

Sempre quanto all'equilibrio, siamo per la giustizia riparativa, che abbiamo iniziato a promuovere nella scorsa legislatura e che oggi è presente nella riforma (non come avremmo voluto, ma lo è molto). Siamo per l'ampliamento della messa alla prova e della tenuità del fatto per i reati bagatellari, altrimenti si arriva in Cassazione a giudicare sul furto di una melanzana. La tenuità del fatto tiene conto anche della riparazione, perché nella nostra società abbiamo bisogno di ricucire: bisogna essere severi laddove necessario, ma abbiamo bisogno di ricucire.

Veniamo ora al merito, con alcune considerazioni. Il punto centrale è rappresentato dai tempi. Ce lo chiede l'Europa. Siamo il Paese che ha avuto più condanne dalla Corte europea dei diritti dell'uomo dal 1959 a oggi. Abbiamo ricevuto 1.202 condanne e dopo vengono la Turchia (608), la Francia (284) e la Germania (102). Il rispetto dei tempi è la prima garanzia che uno Stato di diritto deve ai cittadini, che siano indagati o imputati, oppure persone offese. Con tempi eccessivamente lunghi, si lascia spazio a una gogna mediatica e il principio di non colpevolezza viene sostituito da una presunzione di colpevolezza. Quando c'è il cortocircuito mediatico, c'è un tema che ha a che vedere con le indagini e la sovraesposizione delle procure. Si interviene molto in tal senso, con la riforma in esame.

Si è parlato molto della riforma della prescrizione e non di un maggior vincolo sui tempi del processo nella fase delle indagini. Non si è parlato, per esempio, della questione che riguarda l'iscrizione al registro delle notizie di reato, che è un punto nevralgico delle garanzie per chi viene sottoposto a un processo che può addirittura essere retrodatato. Si tratta di un intervento importantissimo. Non si è parlato del fatto che, oltre all'ampliamento dei riti alternativi, si può patteggiare una pena sostitutiva fin dalla fase del processo, senza aspettare anni, quando diventerà esecutiva. Due sono le conseguenze: una pena effettiva e più adeguata. Anche questo è effettivamente garantismo: carcere come *extrema ratio* e pene adeguate.

Capisco che, quando si parla di giustizia, bisogna entrare molto nel merito e ciò può essere un po' noioso e meno spettacolare, ma è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo chiudere definitivamente una stagione che ha portato solo mali alla giustizia. C'è il regolamento di conti tra i poteri dello Stato. C'è il tema dell'equilibrio - e torno a questa parola - tra i poteri dello Stato. Tuttavia, non è inaugurando una nuova stagione di regolamento di conti che lo affrontiamo (*Applausi*): lo affrontiamo con interventi incisivi, che infatti non sono indolori, perché - come vedete - provocano dibattiti e contrapposizioni che dobbiamo ascoltare.

Sulla prescrizione si è discusso molto, ma ovviamente il tema sono i tempi del processo e non il momento terminale. Con la riforma della giustizia penale, interveniamo efficacemente proprio sui tempi del processo.

Siamo quelli che hanno lavorato per trovare una soluzione, la più condivisa possibile. Anche questo è senso di responsabilità, nell'ambito di tutte le soluzioni tecniche che erano state prospettate.

In definitiva, il luogo delle riforme è il Parlamento, quindi non è un regolamento di conti in altre piazze; sì alle riforme e agli interventi giusti e necessari, qui ed ora. È da qui infatti, dal Parlamento, che parliamo ai cittadini, alla loro vita, alle loro garanzie, ai tempi della loro vita e alla loro dimensione umana esistenziale e di cittadini in Europa e in Italia. Da qui, da questo Parlamento, stiamo nell'Europa e guardiamo ad essa a testa alta, non solo per fare i compiti che ci vengono prescritti collettivamente, ma perché noi siamo l'Italia e sul diritto, sulle garanzie e sulla Costituzione sappiamo come si fa e abbiamo qualcosa da dire. (*Applausi*).

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, signora Ministra, colleghi, la riforma della giustizia che stiamo oggi discutendo non è quella che avrei desiderato; mi rendo conto però che è l'unica su cui potevano accordarsi le forze politiche che sostengono oggi il Governo Draghi.

Vorrei rasserenare il senatore Renzi (che però non vedo più in Aula), perché ho presentato un disegno di legge in Commissione giustizia sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura, avendo ben presente il problema delle correnti in magistratura. Credo che, senza le necessarie ed eventuali modifiche costituzionali, nel caso in cui si preveda il sorteggio, si possano trovare soluzioni che diminuiscano nel CSM il potere delle correnti nella magistratura. Invito quindi il senatore Renzi a firmare eventualmente il disegno di legge, che è già calendarizzato, e il Gruppo Italia Viva ad appoggiarne l'*iter* per portarlo all'approvazione.

Detto questo, sono d'accordo con il senatore Renzi: quanto ci apprestiamo ad approvare oggi costituisce sicuramente una base di partenza e non di arrivo per accelerare i processi e diminuirne il numero, senza depotenziare le garanzie difensive e tutelando quindi le vittime.

Certo, si riducono alcuni momenti di stallo del processo, dobbiamo dare atto di questo; si estendono le tipologie dei reati per i quali è prevista la citazione diretta davanti al tribunale monocratico; si amplia il numero dei reati procedibili a querela; si promuove una digitalizzazione del processo penale per renderlo più moderno, introducendo l'obbligo di utilizzo delle modalità digitali; si ampliano le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e questo avrà certamente una ricaduta positiva anche sul sistema carcerario, evitando sovraffollamenti.

A tal proposito, scusate l'inciso, ma, signora Ministra, mi pare che sia inconcepibile quanto avvenuto nel carcere di Frosinone, dove un detenuto è entrato in possesso di un'arma, ha sparato ad altri detenuti, ha minacciato agenti di polizia penitenziaria (che - lo ricordo - non possono avere armi con

loro all'interno degli istituti) e poi ha chiamato - attraverso un cellulare, anch'esso posseduto illegalmente - il proprio legale.

Torniamo però al tema che ci occupa. Discorso a parte merita la nuova disciplina sulla prescrizione, da molti percepita come un cardine della riforma. Non sono completamente d'accordo al riguardo. Malgrado non condivida la nuova disciplina dell'improcedibilità che si pone come rimedio definitivo per l'eccessiva durata dei processi, comprendo però le ragioni di mediazione politica sul tema e ritengo tutto sommato accettabile la soluzione prospettata, che prevede proroghe ulteriori in caso di complessità con tempistiche ulteriori in caso di delitti commessi per finalità di terrorismo, eversione, banda armata, associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, violenza sessuale aggravata e altri reati, come quelli contro la pubblica amministrazione. Si auspica che, come previsto da un ordine del giorno approvato in Commissione, tra questi reati possa rientrare, con un successivo intervento legislativo, anche il disastro ambientale. Si ricorda che resta esclusa, ma per la disciplina già vigente, l'applicabilità dell'improcedibilità per i delitti puniti con l'ergastolo e questo è tranquillizzante.

Nei vari tavoli a cui ho partecipato, ho molto insistito sull'opportunità di queste proroghe e sulla necessità di mettere al riparo i processi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, specialmente per reati di mafia e terrorismo, perché sono processi assolutamente diversi, in cui non bisogna provare soltanto la responsabilità, ma spesso ricostruire un contesto ambientale, e quindi sono già per definizione complessi. Ho accolto con favore, quindi, la disposizione transitoria che prevede che le nuove norme si applichino solo nei procedimenti di impugnazione per reati commessi dal 1° gennaio 2020.

C'è stato un lavoro lungo, molto complesso, in seno alla maggioranza, in riunioni e confronti nei quali si sono toccate con mano le profonde divergenze (di cui ha preso atto) che animano i rapporti tra forze politiche così eterogenee per visione e valori. Dal canto mio, ho cercato in ciascuna occasione - sì, lo ammetto - di alzare un po' l'asticella dell'accordo. Nei tanti anni in cui ho svolto la professione di magistrato, mi sono infatti convinto che al sistema giustizia occorra un cambiamento drastico, che ridefinisca radicalmente il sistema processuale: fare una scelta decisa tra quello accusatorio e quello inquisitorio garantito che c'era prima.

Ho preferito non presentare emendamenti, così come hanno fatto altri colleghi, perché, apprezzate tutte le circostanze, credo che sia importante non rallentare il percorso della riforma, che è assolutamente necessaria al Paese. Con spirito istituzionale, quindi, voterò insieme al mio Gruppo la fiducia al Governo, senza rinunciare però alla sincerità.

C'è ancora molto da lavorare per poter parlare di una svolta innovativa e di una vera e propria riforma. Ci sono alcuni aspetti problematici, come ad esempio l'aver esteso la tenuità del fatto a reati come la falsa testimonianza, l'omicidio colposo o il sequestro di persona. Aggiungo che aver previsto che sia il Parlamento a dettare i criteri generali di priorità per l'esercizio dell'azione penale alle procure costituisce un *vulnus* (come sa bene) al principio costituzionale della separazione dei poteri, che non è solo costituzionale, ma risale a Montesquieu.

A questo punto, quindi, ci attende un fondamentale lavoro, dopo l'approvazione della delega, in un rapporto dialettico sano tra Governo e Parlamento, che mi auguro riguardi tutte le altre questioni che stiamo affrontando.

A tal proposito, mi sia consentita un'ulteriore riflessione. La pandemia ha stravolto nel profondo il nostro Paese: nel corso di pochi mesi, è cambiato il nostro modo di pensare alle priorità, di interpretare il senso di appartenenza alla comunità nazionale e di vivere il nostro quotidiano. Molte sono le domande cui le istituzioni devono dare risposta, mentre curano migliaia di persone, tentano di risollevare la nostra economia e intraprendono un difficile percorso per affrontare le sfide globali cui siamo chiamati a rispondere. Ebbene, per molte di queste domande non esiste già una risposta, ma bisognerà trovarla e bisognerà farlo insieme. Non è irrilevante il metodo, che lei stessa ha annunciato, attraverso il quale devono maturare queste risposte: il confronto, che tutte le forze politiche sceglieranno di applicare. La nostra democrazia, le sue forme e i suoi riti non sono e non saranno immuni.

Credo sia opportuna un'ulteriore riflessione. Nel momento in cui la democrazia parlamentare che abbiamo sin qui conosciuto subisce cambiamenti sostanziali e decisivi a Costituzione invariata, pur comprendendo le ragioni di contesto, ritengo preoccupante la riduzione sostanziale del ruolo del Parlamento nel processo decisionale. Capisco la tentazione di accelerare la procedura parlamentare anche attraverso lo strumento tecnico della fiducia, anzi di due fiducie su ogni articolo, come ho appreso.

Capisco e condivido l'esigenza della tempestività imposta dalla crisi. Capisco e condivido la paura di mancare l'opportunità innescata dal *recovery plan*. Allo stesso tempo, però, trovo molto difficile, se non addirittura pericoloso, accettare che il Parlamento, anche se in un solo ramo, si limiti a ratificare decisioni, piuttosto che ispirarle. Ciò premesso, annuncio il voto favorevole del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali. (*Applausi*).

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, il presidente Renzi oggi ha posto una questione che non possiamo far finta di dimenticare.

Senatrice Rossomando, lei ha fatto riferimento alla questione tra garantismo e giustizialismo. Vede, non sono garantista come modo di dire: credo che il garantismo sia applicazione delle regole, qualunque sia il risultato, non interferenza della politica sull'applicazione della regola. È questa la ragione per la quale, quando è uscito il libro-intervista di Sallusti a Palamara, ho invitato la Commissione giustizia, come il presidente Ostellari ricorderà, a svolgere due o tre sedute di discussione generale: questo è il nostro compito. Venne però il Ministro della giustizia, ritenendo di poter rispondere a tutte le questioni con una bozza di legge per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura: non aveva capito nulla.

Senatrice Rossomando, lei ha posto un problema, dicendo che: non vogliamo più la magistratura dell'epoca dei processi di piazza Fontana. Quella magistratura, però, era realmente indipendente, aveva fatto certamente salti di qualità, rispetto a una professionalità che era stata conquistata sul campo, e aveva avuto appunto la possibilità di resistere al terrorismo, cosa che, in quegli anni, significava resistere con processi senza leggi speciali, e quelle conseguenze le abbiamo ancora oggi.

Certamente lo sforzo che ha fatto il Governo è enorme, ma bisogna cominciare a valutare le questioni. Certamente è stato introdotto un maggiore equilibrio tra le parti processuali, avvocati e pubblico ministero, nella fase delle indagini. Signor Ministro, faccio parte di Forza Italia. Credo nella separazione delle carriere, ma nemmeno questa ci garantirà un'effettiva parità, perché il pubblico ministero avrà comunque strumenti e possibilità di utilizzarli ben diversi dall'avvocato.

Dobbiamo renderci conto di questo e che questa filosofia dei nuovi rapporti non risolve un altro problema. Sono entrato in magistratura negli anni Settanta, ma, fino alla fine degli anni Ottanta, non si verificava quello che si è verificato negli ultimi tempi. Quanti sono i processi? Anzi, non i processi: quante sono le indagini e le misure cautelari applicate ai cittadini, anche con custodia in carcere? Poi, passano mesi o qualche anno e questi vengono assolti in quanto il fatto non sussiste. È normale? È conseguenza del nostro codice? Non credo. Allora, c'è qualcosa che non funziona.

Quelle che metterò in evidenza sono alcune questioni che ho già sollevato per ben otto anni: il controllo giurisdizionale al momento dell'iscrizione nel registro degli indagati. L'ho presentato all'epoca del Governo di cui faceva parte il ministro della giustizia Orlando e non l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto oggi, in ritardo. È in ritardo perché noi, in quest'Aula, abbiamo violato la legge nel 2013, quando abbiamo detto che si poteva applicare alla Commissione per la verifica dei poteri un regolamento diverso, perché quello era un organo paragiurisdizionale e non giurisdizionale, come invece ha detto la Corte costituzionale e come ha ribadito l'anno scorso.

Chi ha sollevato nel nostro Paese la necessità di individuare criteri generali dell'azione penale, che solo il Parlamento può indicare, nemmeno il Consiglio superiore della magistratura? Chi ha detto che questi criteri generali dovevano essere sviluppati all'interno delle singole procure? L'Associazione nazionale magistrati. Non lo ha detto oggi, perché oggi è contraria, ma vada a prendere tutti gli atti dei congressi dell'Associazione nazionale magistrati degli anni Settanta e Ottanta, in cui si pone in evidenza la necessità dell'intervento del Parlamento, l'unico ad avere la forza di dare indicazioni generali all'interno delle quali le procure possano poi sviluppare la propria azione.

Finalmente, come speriamo, viene introdotto in questa riforma il diritto all'oblio: ciò significa che finalmente non ho più la possibilità di andare a ricercare, digitando un nome, il passato di una persona. Solo il nostro Paese arriva a queste gravi deficienze sotto il profilo della personalità. Magari ci sono persone che, per ipotesi, hanno superato una certa fase della vita, dopo la quale si sono comportate bene, sono diventate persone diverse. Io non sono di quelli che vivono della voglia di galera per gli altri.

È questa la ragione, caro Ministro, di tutta questa situazione che non funziona. Infatti nel momento in cui abbiamo introdotto pene altissime, per cui il processo non si prescrive, perché questa follia di Bonafede di prevedere la prescrizione dopo la sentenza di primo grado? Lei sa quando arriva la sentenza di primo grado? Può arrivare dopo vent'anni con le nuove pene, se il reato si prescrive in vent'anni. E quando c'era il reato di bancarotta, all'epoca, quando i reati si prescrivevano dopo vent'anni, che cosa avveniva? Avveniva che i magistrati se ne occupavano per ultimi e questo portava ad allungare i tempi dei processi. Adesso saranno tutti prescritti questi reati. Ecco perché non si doveva prevedere la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, perché ciò determina un enorme allungamento dei processi. La conseguenza sarà che tutti quelli che avranno processi più lunghi, avranno poi la possibilità di rivolgersi allo Stato per essere risarciti della violazione sotto il profilo dell'irragionevolezza dei tempi del processo.

Allora, lei mi perdonerà, Ministro, in quest'Aula c'era Anna Finocchiaro, che allora guidava il Partito Democratico, quando io sostenevo il processo breve, che era né più, né meno modulato secondo i tempi fissati dalla Corte europea sotto il profilo della durata dei processi. Quando chiesi ad Anna Finocchiaro quale fosse la conseguenza, se non veniva rispettato, lei mi rispose - credo che sia verbalizzato - che la conseguenza era l'improcedibilità, perché è questa la regola fondamentale. Anche se non posso non condividere - e qui è il problema e capisco benissimo - le ragioni politiche che hanno portato a questo. Ha ragione il nostro amico Alberto Balboni: nel momento in cui si mette in evidenza la contraddizione, cioè che si incide sul diritto alla prescrizione (che è misura sostanziale, mentre l'improcedibilità è una misura processuale), certamente avremo problemi.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 15,50)

(Segue CALIENDO). Certamente avremo problemi di compatibilità, ma credo che comunque - ed è per questo motivo che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge - dovremo evitare quello sconcio del fine processo mai. Il nostro è ancora un Paese civile, non siamo tornati all'età della pietra, dove l'odio nei confronti dell'altro resta a vita, cosa che dobbiamo combattere, perché la nostra vita è retta dalla civiltà giuridica della legge che regola i rapporti tra i cittadini. *(Applausi)*.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emergenza sanitaria conseguente al diffondersi della pandemia da Covid-19 ha determinato l'insorgere di gravi rischi, ma anche di inedite potenzialità di ricostruzione del sistema della giustizia penale, che resta esposta ad un forte stress a causa della rigidità dell'apparato organizzativo intero e delle procedure. Il fenomeno epi-

demico si colloca all'interno di uno scenario storico ordinamentale della giurisdizione penale già attraversato da una profonda crisi di effettività ed autorevolezza, le cui ragioni sono ben note: la smisurata quantità di notizie di reato, sproporzionata rispetto alla capacità di trattazione; l'ipertrofia dell'inchiesta, che in assenza di pregnanti controlli del giudice è divenuto il baricentro mediatico del rito e dalla quale sorge il prevalere delle ansie securitarie e il pregiudizio di colpevolezza dell'indagato; la ridotta utilizzabilità dei riti semplificati di tipo premiale, che avrebbe dovuto dare respiro al processo accusatorio; l'irrazionale proliferazione dei rimedi impugnatori in difetto di filtri efficaci; le cadenze temporali asfittiche e non regolamentate della procedura.

La risposta idonea a restaurare la cultura della giurisdizione e le linee fisiologiche del giusto processo, i cui valori sono incisivamente scolpiti nell'articolo 111 della Costituzione, consiste nell'implementare, come nel testo in esame, l'efficacia della giurisdizione penale attraverso un'opera di ricostruzione dei momenti topici della verifica dell'ipotesi di accusa e dell'accertamento della verità, nel rispetto delle garanzie, lungo itinerari più semplici, trasparenti, celeri ed efficienti. Occorre quindi, come in questo caso, con grande sforzo, coniugare semplificazione, efficienza, qualità e garanzie.

L'inchiesta investigativa, in assenza di pregnanti controlli del giudice per le indagini preliminari, è diventata l'effettivo baricentro del rito. Da essa spesso sorge, anche per il ricorrente intreccio di relazioni tra uffici di procure ed organi di stampa, il prevalere nella collettività del pregiudizio di colpevolezza dell'indagato, inesorabilmente colpito dalla gogna mediatica, con il conseguente rischio che prevalgano logiche di chiusura corporativa opposte alla linea costituzionale dell'attrazione ordinamentale della figura del pubblico ministero nel sistema e nella cultura della giurisdizione.

Le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ad una giusta serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione, misure che sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata.

In particolare, fondamentali sono i principi e i criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, incidendo sui termini di durata delle indagini, rimodulandoli in funzione della natura dei reati per cui si procede; sull'iscrizione nel registro della notizia di reato in relazione sia ai presupposti della quale si prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione stessa e di retrodatarla, sia agli effetti dell'iscrizione, prevedendosi che la stessa non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano sia civile che amministrativo; sulla fase conclusiva delle indagini, con l'obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell'indagato e della persona offesa e dall'altro di ridurre momenti di stasi del processo; sull'udienza preliminare limitandone la previsione tramite l'estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore, nel massimo, a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che

non presentino rilevanti difficoltà di accertamento, prevedendo un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell'imputazione.

Incide altresì sui criteri decisori, in particolare per quanto riguarda la regola di giudizio per l'archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, sostituendo l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio degli elementi acquisiti con l'inidoneità dei medesimi elementi a consentire una ragionevole previsione di condanna; sui criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale, prevedendosi che gli uffici del pubblico ministero, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili.

La normativa in esame detta inoltre principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l'applicabilità e a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale. In particolare, per quanto riguarda il patteggiamento, il Governo dovrà consentire, quando la pena detentiva da applicare superi i due anni, che l'accordo tra imputato e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e dovrà ridurre gli effetti extra penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.

Nel giudizio abbreviato il Governo interverrà sulle condizioni per l'accoglimento della richiesta subordinata a un'integrazione probatoria, prevedendone l'ammissibilità solo se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. Dovrà prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato.

L'articolo 1, al comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene alcune direttive specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento, in base alle quali il Governo dovrà prevedere: che i giudici debbano fissare e comunicare alle parti il calendario delle udienze; che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle stesse; il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito. Dovrà prevedere inoltre che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta.

Quando la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice potrà disporre la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

Sulla scorta di questi dati, che rappresentano un punto di sintesi fondamentale per il prosieguo in un settore quale quello della giustizia penale, che ha riflessi sociali importantissimi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier- Partito Sardo d'Azione, atteso che si è davvero voluto

intervenire con misure non più rinviabili, volte al recupero di efficienza del sistema procedurale. (*Applausi*).

LOMUTI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMUTI (*M5S*). Signor Presidente, signora Ministra, onorevoli colleghi senatori, devo dire che ho avuto un iniziale smarrimento ascoltando il primo intervento, quello del *leader* di Italia Viva Matteo Renzi.

Non voglio assolutamente sindacare sul coraggio che si autoattribuisce dichiarandosi l'unico uomo della galassia ad avere il coraggio, appunto, di parlare di magistrati e magistratura, ma temo che abbia confuso l'ordine del giorno, perché oggi parliamo della riforma del processo penale, non della riforma dell'ordinamento del Consiglio superiore della magistratura. (*Applausi*).

Detto questo, Presidente, il disegno di legge che stiamo per approvare reca la delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Reputo questa una riforma importantissima, che persegue alcune finalità come, ad esempio, la deflazione del processo penale e la sua accelerazione, la digitalizzazione; maggiori garanzie difensive e maggiori tutele per la vittima e l'implementazione della giustizia riparativa e poi la prescrizione e l'improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.

Non mi addentro maggiormente nel merito, signor Presidente, perché penso che l'abbia fatto già in maniera egregia la mia collega, senatrice Evangelista, questa mattina in sede di discussione generale. Da questo breve elenco si intuisce però che la riforma in esame è davvero ambiziosa, punta a una revisione strutturale del processo, rientra nel pensiero e nelle idee del Movimento 5 Stelle, fin dall'inizio della legislatura, con il ministro della giustizia del Governo Conte, Bonafede, e ad essa si collegano la riforma della giustizia civile e quella dell'ordinamento del Consiglio superiore della magistratura.

Come noto, l'aspetto più sentito del provvedimento, dal punto di vista politico e dell'opinione pubblica, è sicuramente la parte sull'improcedibilità e quindi il tema della prescrizione. Tornerò più avanti a parlare di questo tema specifico, ma è evidente a tutti, signor Presidente, tranne a chi non voglia vederlo per miopia o per propaganda, che il taglio della prescrizione, così come intesa dal Movimento 5 Stelle, è stato inserito in un disegno molto più grande e più complesso, per accelerare i tempi della giustizia, composto da migliaia di assunzioni nel comparto della giustizia, a partire dall'ampliamento dell'organico della magistratura, passando per quello dei tribunali e terminando con quello delle carceri. A ciò aggiungiamo anche il finanziamento di ingenti somme, destinate alla geografia giudiziaria e a quella carceraria.

Voglio chiarire un punto: non stiamo votando una riforma scritta in fretta e furia dal Governo Draghi, perché la riforma Bonafede era da cestinare. Voglio poi evidenziare un altro punto che ritengo molto importante: quando

l'Europa ci ha chiesto la riforma della giustizia, l'Italia aveva già tre riforme della giustizia pronte, perché erano già state approvate dal Consiglio dei ministri: quella della giustizia civile, che abbiamo già approvato, quella della giustizia penale e quella del CSM. Aggiungo - per questo ringrazio anche la ministra Cartabia - che in queste riforme abbiamo inserito una riforma certamente epocale per quel che riguarda le assunzioni di personale nel comparto della giustizia. Essa è epocale, perché non ci sono precedenti di un piano ordinario di assunzioni di circa 18.000 unità, al quale si aggiunge il piano straordinario, inserito nel PNRR, per altre 22.000 unità, ottenuto dal Governo di Giuseppe Conte. *(Applausi)*.

Voglio aggiungere un'altra cosa, per cui ringrazio ancora la ministra Cartabia, ovvero che l'impianto della prescrizione, inteso dal MoVimento 5 Stelle e dal ministro Bonafede, è rimasto quello ideato nel 2020, per quanto riguarda il primo grado. Devo dire che, per tre quarti, anche l'impianto di questa riforma, che voteremo tutti, è quello del MoVimento 5 Stelle, voluto dall'allora ministro Bonafede. Dunque, per velocizzare i processi, abbiamo ritenuto essenziale l'assunzione di più personale. Con più personale, infatti, aumenta l'efficienza della giustizia ed ecco che il tema della prescrizione si sgonfia, perché i processi vedranno una fine e la macchina della giustizia funzionerà meglio. Siamo stati e rimaniamo gli unici a voler affermare un principio sacrosanto: l'inefficienza non può tradursi mai in impunità. *(Applausi)*.

Tornando quindi alla parte più dibattuta, dal punto di vista politico, ovvero la disciplina dell'improcedibilità, così come è stata proposta dal Governo, al MoVimento 5 Stelle non poteva andare bene, perché prevedere il limite di due anni in appello per dare luogo all'improcedibilità, facendo finire oggettivamente nel nulla il processo penale, in un Paese in cui la durata media supera il termine dei due anni, per noi vuol dire incentivare e sollecitare il ricorso in secondo grado, ingolfando così le Corti d'appello e ottenendo l'effetto contrario a quello che deve essere lo scopo della riforma e cioè accelerare i tempi della giustizia.

Cosa abbiamo fatto, noi? Abbiamo chiesto subito un implemento di audizioni, dalle quali sono emersi due campanelli d'allarme. Il primo è il rischio di un problema di sicurezza nazionale per i reati di mafia; il secondo, conseguente, è il rischio di mandare al macero 150 processi penali. Ci siamo fatti carico di queste preoccupazioni, nella quasi totalità del silenzio della politica. Dico quasi, perché una voce si è sentita - purtroppo, aggiungo - quella del segretario della Lega Matteo Salvini, il quale ha affermato che la riforma non andava toccata, ignorando completamente l'allarme che veniva lanciato da chi della lotta alla mafia ha fatto una ragione di vita, cioè i magistrati antimafia, Presidente. Questo ci ha meravigliato, perché da chi è stato Ministro dell'interno, ovvero Ministro della sicurezza nazionale, ci si aspetta un altro atteggiamento, sicuramente più sensibile ai temi della lotta alla criminalità organizzata. Le mafie non si combattono con le felpe e con gli slogan. *(Applausi. Commenti)*.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 16,10)

(*Segue LOMUTI*). Devo poi denunciare il comportamento di Forza Italia, che invece approfittava della confusione tentando maldestramente l'inserimento di un emendamento sull'abuso d'ufficio, tentativo sventato sempre dal MoVimento 5 Stelle. Invece di preoccuparsi del momento delicato per il futuro della legalità del Paese, aggiungevano altre impunità; questo tentativo l'abbiamo sventato noi. (*Applausi. Commenti*).

Ma andiamo avanti. Cos'è che abbiamo fatto, sempre noi? Abbiamo chiesto e ottenuto che per tutti i reati, compresi i reati ambientali (*Commenti*) - ascoltate, colleghi - fino al dicembre 2024 i termini per l'improcedibilità in appello, in determinate condizioni, venissero raddoppiati a quattro anni (non più due). Per i reati di mafia, sempre noi abbiamo ottenuto il prolungamento del termine di improcedibilità che non è più di due, ma di sei anni. E ancora sempre noi, perché noi siamo il MoVimento 5 Stelle (*Applausi*), perché per noi lo Stato non può dire a chi attende giustizia che è suonato il gong e che per questa volta non se ne fa nulla, abbiamo ottenuto che per tutti i reati di mafia, di voto di scambio politico-mafioso, di terrorismo, di violenza sessuale aggravata, (*Commenti*) - fa male, lo so, fa male - di traffico internazionale di stupefacenti venisse eliminato il termine per far scattare l'improcedibilità.

PRESIDENTE. Se qualche senatore che sta fischiando ritiene che questa sia la maniera corretta per fare opposizione in Parlamento, io ho delle perplessità.

Prego, senatore Lomuti, continui, se gentilmente l'Assemblea permette a un collega di terminare il proprio intervento.

LOMUTI (*M5S*). Grazie, Presidente, ma non li sento, mi dispiace.

Concludo. Siamo grati alla ministra Cartabia per averci dato l'opportunità di riaprire un dialogo costruttivo, prima di andare in Aula con questa riforma. Ma dobbiamo precisare che su questi aspetti questa non è la nostra riforma. Non abbiamo mai pensato che il testo non potesse essere migliorato e così abbiamo fatto. Il MoVimento 5 Stelle ha alzato le barricate perché non possiamo transigere sui processi per mafia e terrorismo; oggi, grazie al MoVimento 5 Stelle, questi processi non si dissolveranno nel nulla. (*Applausi*). Se per questi risultati veniamo etichettati come giustizialisti, rispondiamo che bisogna smetterla di dire menzogne ai cittadini. Cari colleghi, senza legalità non ci può essere sviluppo nei territori. (*Applausi. Commenti*).

Signora Ministra, c'è ancora molto da lavorare e lo faremo nei decreti attuativi con questo spirito. Nel ringraziare il ministro Alfonso Bonafede, il nostro Ministro, e il presidente Giuseppe Conte (*Applausi. Commenti*) per l'impegno che hanno messo in campo per migliorare aspetti importanti di questa riforma, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Questa riforma reca fortissima la cifra del Governo Draghi. Da un lato autoritarismo e accentramento del potere, che si sono manifestati nel non consentire al Senato e neanche alla Camera di modificare alcunché e soprattutto nell'indicazione precisa di normalizzare la magistratura, perché, come sapete, viene previsto che sarà la politica e quindi sempre il Governo, che detta legge anche nel Parlamento, a indicare quali saranno le priorità per le procure e quindi sostanzialmente quali reati perseguire e quali invece lasciar correre.

Dall'altro lato, la cifra ancora più marcata di questo Governo è l'elitismo, la difesa degli interessi della casta, dei colletti bianchi, dei politici, degli amministratori, dei ricchi sostanzialmente, che si manifesta nelle sacche di impunità previste da questa riforma.

L'elemento macroscopico è l'improcedibilità che consentirà a tutti coloro che se lo potranno permettere attraverso cavilli e buoni avvocati di prendere tempo e di arrivare all'improcedibilità, magari anche dopo essere stati condannati in primo grado. Basterà tirarla abbastanza per le lunghe e magicamente, dopo due anni in appello o un anno in Cassazione, ci sarà l'improcedibilità. Anche nel caso in cui ci fosse la proroga, è sempre pronto il cavillo perché il provvedimento dovrà essere motivato per la particolare complessità del giudizio, altrimenti sarà ricorribile in Cassazione e, quindi, chi non ricorrerà in Cassazione? In quella sede si discuterà non della colpevolezza o dell'innocenza, ma della sufficiente motivazione per giustificare la proroga sulla base della particolare complessità. Non basta la complessità.

Per questi motivi, per la visione della società che ci divide profondamente in quanto voi volete la difesa dell'*élite* e non del popolo, l'Alternativa c'è voterà contro. (*Applausi*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti» (2395).

Il provvedimento è stato assegnato alla 1ª Commissione permanente, in sede referente, con il parere delle seguenti Commissioni: 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª e questioni regionali.

Le predette Commissioni sono autorizzate a convocarsi al fine di consentire alla 1ª Commissione di riferire all'Assemblea nella seduta di domani, giovedì 23 settembre 2021.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiclo.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Galliani).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Galliani.

TOSATO, *segretario, fa l'appello.*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	237
Senatori votanti	236
Maggioranza	119
Favorevoli	208
Contrari	28

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1 del disegno di legge.

Indico la votazione dell'articolo 2, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiclo.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Lonardo).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Lonardo.

TOSATO, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CALDEROLI - ore 17,25 -).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 2, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	227
Senatori votanti	227
Maggioranza	114
Favorevoli	200
Contrari	27

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 2 del disegno di legge.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la votazione finale del disegno di legge al nostro esame avrà luogo nella seduta di domani.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire ieri perché ricorreva il trentunesimo anniversario del barbaro omicidio del giudice Rosario Livatino, ma ci tengo comunque a ricordarlo oggi anche se con un giorno di ritardo, perché è stato davvero un martire del contrasto alla mafia, al punto che a maggio di quest'anno è stato proclamato beato dalla Chiesa.

L'oggetto del mio intervento odierno è invece il reddito di cittadinanza, un argomento di cui si è parlato moltissimo in questi mesi, specie da parte della Destra: in queste settimane Salvini ha detto che presenterà un emendamento per cassarlo, Renzi invece vorrebbe promuovere un *referendum* abrogativo.

Il ritornello ripetuto fino alla noia è che il reddito andrebbe, a loro dire, a mafiosi, delinquenti o a gente che non ne avrebbe diritto; tuttavia i dati ufficiali smentiscono categoricamente queste che, dal nostro punto di vista, sono delle menzogne vigliacche, in quanto solo il 3 per cento dei beneficiari è risultato irregolare. Io sarei davvero felicissimo se si registrassero tassi di frode così bassi anche per altri sussidi e sostegni che lo Stato eroga generosamente a cittadini e imprese, ma di cui non si parla mai perché non sono stati approvati e promossi dal MoVimento 5 Stelle.

I detrattori affermano che per colpa del reddito cittadinanza non si troverebbero lavoratori stagionali, specie nei settori del turismo, della ricettività e della ristorazione. Anche in questo caso, però, i dati ufficiali smentiscono clamorosamente le chiacchiere che si fanno in giro al bar o nei salotti televisivi. Infatti, i contratti per i lavoratori stagionali a maggio del 2021 sono stati 148.000, molti più di quelli che si sono registrati nel 2020. Questo è abbastanza normale perché c'è stata la pandemia, ma sono molti di più anche di quelli registrati nel 2019 e financo nel 2018.

I dati citati dai detrattori del reddito di cittadinanza sono quindi falsi e sono smentiti dalla realtà, quindi è vera e propria propaganda. Noi riteniamo particolarmente grave che si faccia questa propaganda a discapito di gente fragile, di nostri connazionali in situazione di difficoltà, che meritano tutto l'aiuto che la comunità e lo Stato può e deve dare loro, quindi davvero ci aspettiamo che questa ignobile propaganda abbia termine al più presto possibile (*Applausi*).

PISANI Giuseppe (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANI Giuseppe (*M5S*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per richiamare l'attenzione sua e di quest'Assemblea rispetto all'ennesimo atto di aggressione nei confronti di personale medico e sanitario. Sono avvenimenti di questi ultimi giorni occorsi nella mia provincia, Siracusa, dove a Portopalo un collega è stato violentemente aggredito da due facinorosi che lo hanno scaraventato a terra provocandogli una lussazione della spalla; inoltre, in una guardia medica, un paio di giorni fa un soggetto violento ha colpito con una testata un operatore sanitario perché gli rifiutava l'ingresso. La nostra componente politica, congiuntamente a tutte le altre forze politiche, ha attenzionato sin dall'inizio di questa legislatura tale situazione. Sono stato anche il primo firmatario e il promotore di una mozione di impegno al Governo, affinché si trovassero comunque norme per aumentare la tutela del lavoro dei sanitari. Noi medici e tutti gli operatori sanitari andiamo al lavoro per salvare le vite. Non vorremmo assolutamente rimetterci la nostra, così come vorremmo non accadesse in tutti gli altri settori del lavoro.

Noi sappiamo che, grazie all'opera congiunta di tutte le forze politiche, è stata approvata una legge, la n. 113 del 2020, che reca appunto norme per una maggiore sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie. Norme che, però, restano ancora di mancata attuazione in molte Regioni d'Italia, soprattutto, per carenze relative ai decreti attuativi.

Chiediamo ora al Ministero che venga immediatamente attivato il già istituito Osservatorio nazionale, per trovare adeguate soluzioni affinché questi fenomeni possano essere contenuti con maggiore efficacia. In questo ci associamo alla richiesta avanzata di recente anche dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, il dottor Anelli.

Concludo questo intervento riportando il pensiero ispiratore di una manifestazione voluta dal dottor Anselmo Madeddu, presidente dell'Ordine dei medici di Siracusa, ordine al quale appartengo anche io. Il dottor Madeddu ha appunto organizzato questa manifestazione, che si è tenuta domenica scorsa in piazza Duomo nella città aretusea. È stata una manifestazione silenziosa, nel corso della quale, però, abbiamo espresso il concetto ispiratore di questa manifestazione: noi medici ci mettiamo il cuore e la competenza, a voi chiediamo rispetto e pazienza.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 23 settembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. votazione finale del disegno di legge:

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*votazione finale con la presenza del numero legale*) (2353)

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (*approvato dalla Camera dei deputati*) (2395)

La seduta è tolta (*ore 17,43*).

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO**

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (2353)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SUI CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.**Approvato con voto di fiducia**

(Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto

termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi per essa stabiliti, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di processo penale telematico sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica;

b) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera *a)* del presente comma, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;

c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:

- 1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;
- 2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;
- 3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto;

d) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera *a)* del presente comma per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione;

e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia:

1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;

2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;

3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici;

f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;

b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci;

c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine

possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;

d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;

f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera *a)* del comma 13 del presente articolo.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;

b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera *a)*, l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;

c) prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole;

d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera *c)* che legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato;

e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera *b)*; prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;

f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera *g)*; rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarsi;

g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiarerà o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare;

i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sarà egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera *g)*.

8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;

b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;

c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;

b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela;

c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure:

1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;

2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;

3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi;

d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;

e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera *e)*, il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del

segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;

g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale;

i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predefiniti, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti;

l) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;

m) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

n) prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera *b)*, del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità e restituire gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituire, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;

o) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del predetto codice, conferisca al

difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile;

p) precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;

q) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;

r) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;

s) prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo;

t) prevedere criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.

10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimenti speciali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;

2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;

3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento;

b) in materia di giudizio abbreviato:

1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se

il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;

3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

c) in materia di giudizio immediato:

1) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

2) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato;

d) in materia di procedimento per decreto:

1) prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale;

2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;

3) assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto;

e) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali;

f) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione.

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione;

b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale;

c) prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione;

d) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;

b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità e restituire gli atti;

c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituire, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;

d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera *e)*, il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera *a)*, non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera;

f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera *d)*, se ritiene che dal proscioglimento

debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;

g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera *d)* del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera *h)*, dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione;

b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento;

c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa;

d) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia;

e) prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità;

f) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera *c)*;

g) prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza;

h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale;

i) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;

l) modificare l'articolo 603, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;

m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la ri-

chiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;

n) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

o) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale.

14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile;

b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni dell'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, primo comma, del codice penale;

b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di

quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico;

d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone.

16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;

b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;

c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento.

17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;

b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;

d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;

e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della

semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;

f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;

g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;

n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa

alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima;

c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera *a)*;

d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori

del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria.

19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-*bis* del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;

b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.

22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;

b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;

b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera *a)* tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti;

c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale;

d) prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera *a)* e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa.

24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.

25. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso

i tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate « ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione », individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni di legittimità della medesima Corte;

d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:

2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;

2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;

2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati

di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riepilogo nel caso di ricorso immediato per cassazione;

2.4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate « ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione », individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;

f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere dall'anno 2023.

28. Agli oneri di cui al comma 27 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 858, primo periodo, le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 1.820 unità », le parole: « 1.500 unità » sono sostituite dalle

seguenti: « 900 unità », le parole: « 1.200 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 735 unità » e le parole: « 300 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 185 unità »;

b) al comma 860, la cifra: « 119.010.951 » è sostituita dalla seguente: « 72.241.502 ».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SUI CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 2.

Approvato con voto di fiducia

(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;

b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di citazione a giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « , il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna »;

c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

« Art. 161-bis. - *(Cessazione del corso della prescrizione)* - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 344 è inserito il seguente:

« Art. 344-bis. - *(Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione)* - 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.

4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel

minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-*bis*, 416-*ter*, 609-*bis*, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Non-dimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.

7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti »;

b) all'articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis*, rinviando per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

4. Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

6. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.

7. All'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso ».

8. All'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini ».

9. All'articolo 431, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo ».

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice ».

11. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-ter, comma 1-bis, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, »;

b) all'articolo 362, comma 1-ter, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, »;

c) all'articolo 370, comma 2-bis, le parole: « di uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, »;

d) all'articolo 659, comma 1-bis, le parole: « per uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati, ».

12. All'articolo 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « in relazione ai reati » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati, ».

13. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, ».

14. Dopo il comma 2 dell'articolo 123 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-bis. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato ».

15. La lettera *l-ter*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *l-ter*) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale ».

16. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti *internet* istituzionali.

17. Il Comitato di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e i suoi componenti durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

18. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività nel settore della giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia.

19. Il piano di cui al comma 18, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al

fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.

20. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.

21. Il Comitato di cui al comma 20 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

22. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 19 dell'articolo 1 ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa e dai commi 27 e 28 dell'articolo 1 per l'attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo penale. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

23. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

24. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SUGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

1.27

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 7 la lettera e) è soppressa.

1.218

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 7 la lettera h) è soppressa.

1.272

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 9, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) prevedere che l'esercizio dell'azione penale sia obbligatorio; prevedere che il mancato o ritardato esercizio dell'azione penale sia elemento di valutazione negativa per il magistrato; prevedere che sia il Parlamento, con

legge a cadenza annuale, a stilare i criteri di priorità ed efficienza per l'efficace trattazione anche prioritaria delle notizie di reato nell'ambito dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte delle Procure della Repubblica;».

1.273

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 9, alla lettera i) sostituire le parole: «del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibile» con le seguenti: «della specifica realtà criminale e territoriale, del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibile».

1.274

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 9, alla lettera i) sopprimere le seguenti parole: «, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento».

1.275

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 9 alla lettera n), sostituire le parole: «della disposizione di cui all'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale» con le seguenti: «dei requisiti formali e sostanziali della richiesta di rinvio a giudizio, con particolare riguardo alla specificazione delle fonti di prova per sostenere l'accusa in giudizio relative ai singoli elementi della fattispecie di reato.».

1.276

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 9, alla lettera q), dopo le parole: «di ingiustificato e inequivocabile ritardo;» inserire le seguenti: «prevedere la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre i termini così come rideterminati;».

1.277

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 9, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis.) prevedere che ogni atto di indagine limitativo delle libertà fondamentali dell'indagato o di terzi sia preventivamente autorizzato dal giudice per le indagini preliminari ovvero, in casi di urgenza, autorizzato dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari.».

1.278

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 9, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«*t-bis*) modificare l'articolo 429, del codice di procedura penale, al fine di prevedere che il decreto che dispone il giudizio riporti anche l'indicazione delle motivazioni che giustificano il rinvio a giudizio;».

1.319

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 10, lettera b) sostituire il n. 1) con il seguente:

«*1*) prevedere, all'articolo 438, comma 5, che l'imputato, ferma restando l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-*bis*, possa subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione; prevedere che il giudice, in tali casi, disponga il giudizio abbreviato se l'integrazione probatorie richiesta risulti necessaria ai fini della decisione e sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili prevedere che in tale caso il pubblico ministero possa chiedere l'ammissione di prova contraria, prevedere che resti salva l'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale;».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), al numero 2), sostituire la parola: «sesto» con la seguente: «ventesimo».

1.330

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 11, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «da fissare a scadenza non superiore ai quindici giorni».

1.331

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 11, alla lettera d) sopprimere le parole da: «stabilire che,» fino alla fine del periodo.

1.333

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) è prevedere che il mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio per trasferimento o pensione possa avvenire solo al termine della trattazione dei processi assegnati.».

1.488

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 13, alla lettera d), dopo le parole: «l'azione civile esercitata nel processo penale,» inserire le seguenti: «stabilendo che il giudice debba comunque sempre pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato ai fini del risarcimento del danno,».

1.489

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 13, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) prevedere che il giudizio di appello si svolga con udienze pubbliche e partecipate salvo che l'imputato o il suo difensore chiedano che il giudizio d'appello si svolga con rito camerale non partecipato;».

1.622

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 17, alla lettera e), le parole da: «entro il limite di quattro anni» fino a: «se il condannato non si oppone;» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di tre anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;».

1.623

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 17, alla lettera l) sostituire le parole: «2.500 euro» con: «500 euro» e «250 euro» con: «150 euro».

1.845

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 26, sostituire le parole da: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1» fino a: «presso i tribunali e le corti d'appello» con le seguenti: «In via eccezionale, per far fronte all'arretrato penale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali.

Conseguentemente, al medesimo comma 26:

alla lettera a), sostituire la parola: «compiuta» con la seguente: «temporanea»;

sopprimere le lettere c), d), e) ed f);

dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:

«26-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 26 hanno efficacia fino al 1° gennaio 2023.».

1.887

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-*bis*. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del riconoscimento dei benefici penitenziari ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

onere, a carico del condannato, di esplicitare le ragioni oggettive della mancata collaborazione con la giustizia, che ne giustifichino l'inutilizzabilità assoluta ai fini processuali, tra i quali non figurano motivi basati sulla "dignità criminale" del soggetto condannato, che ritenga non commendevole accusare e far perseguire altri soggetti autori di gravi delitti;

esclusione dai benefici dei condannati sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

accertamento da parte del tribunale di sorveglianza sul sicuro ravvedimento del condannato ai sensi dell'articolo 176 dell'ordinamento penitenziario, con particolare riguardo alla rigorosa valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino di tali collegamenti.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'art. 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ordinamento penitenziario».

G1.1

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il testo in esame reca deleghe al Governo per il riordino del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello; tale testo costituisce il nerbo della riforma della giustizia penale come preconizzata dal Governo Conte, denominata come « Riforma Bonafede »; la formazione del Governo Draghi, ed i cambiamenti di equilibri interni alla maggioranza di Governo hanno portato ad un sostanziale riassetto del testo in esame con la cosiddetta « Riforma Cartabia », la quale ha assunto la guisa di una serie di emendamenti di origine governativa nei confronti del testo in esame medesimo; la riforma della giustizia fa parte di quelle riforme strutturali richieste, necessarie ed essenziali per l'erogazione delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); in particolar modo è stato evidenziato come, tra le maggiori criticità italiane, vi sia una lunghezza dei tempi processuali particolarmente lunga rispetto alla media europea; l'Italia è tra i Paesi dell'Unione Europea con il più alto tasso di detenuti in custodia cautelare; nel solo 2020, come emerso da dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati spesi 46 milioni di euro come risarcimenti per ingiuste detenzioni ed errori giudiziari; dal 1991 al 31 dicembre 2020 casi totali, di errori giudiziari, sia di custodia cautelare in carcere che di arresti domiciliari a cui sono seguite assoluzioni sono stati 29659, in media, poco più di 988 l'anno; questo fenomeno ha comportato una spesa complessiva tra indennizzi e risarcimenti, pari a 869.754.850 euro e

spiccioli, per una media appena superiore ai 28 milioni e 990 mila euro l'anno; in tal senso le misure disciplinari nei confronti dei magistrati sono marginali ed inefficaci, a fronte di questa grave tendenza sin qui delineata,

impegna il Governo:

a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative delle conseguenze sanzionatorie sul piano disciplinare rispetto al procedimento e ai tempi dell'azione nei confronti del pubblico ministero nel caso di:

mancato rispetto delle tempistiche edittali relative allo svolgimento delle indagini preliminari;

mancata notifica della conclusione delle indagini preliminari, e dell'avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore nonché della persona offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia;

omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa.

G1.2

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il testo in esame reca deleghe al Governo per il riordino del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello; tale testo costituisce il nerbo della riforma della giustizia penale come preconizzata dal Governo Conte, denominata come « Riforma Bonafede »; il testo in esame ha subito radicali rielaborazioni e ridefinizioni a seguito della nascita del Governo Draghi e della redazione della cosiddetta « Riforma Cartabia », manifestatasi come una serie di proposte emendative al testo in esame; la riforma della giustizia è parte delle condizioni essenziali e vincolate all'erogazione delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); il reato della violazione di domicilio, nelle sue estreme conseguenze, comporta l'occupazione coattiva degli immobili di proprietà dei cittadini italiani; la misura del cosiddetto Blocco degli sfratti disposta dal Governo in conseguenza all'emergenza pandemica da Covid-19 ha finito col favorire coloro i quali, violando la legge vigente, hanno occupato abitazioni di proprietà; in seconda battuta la violazione di domicilio costituisce anche il primo tassello dietro furti ed altri delitti che vanno a conculcare la sfera giuridica privata dei cittadini, spesso con conseguenze terribili ai loro danni; al netto degli elementi sin qui delineati, tale fattispecie configura una grave violazione dello Stato di diritto e dei principi costituzionali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una modifica del codice di procedura penale tale da consentire l'arresto dei privati, ai sensi dell'articolo 383 del codice di procedura penale, di chiunque sia colto in flagranza di commettere il delitto di violazione di domicilio.

G1.3

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

l'articolo 104 della Costituzione sancisce che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»; in base al dettato costituzionale il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l'organo di autogoverno dei magistrati e ne regola la carriera;

i suoi componenti sono eletti per due terzi «da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie», e per il rimanente terzo dal Parlamento «tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati»;

l'efficace funzionamento della magistratura e il pieno rispetto delle garanzie che la Costituzione pone a tutela della sua autonomia costituiscono un presupposto imprescindibile per una giustizia giusta;

negli ultimi mesi si è assistito a clamorosi scandali relativi al funzionamento del CSM quando è emerso che lo strapotere delle correnti all'interno di tale organismo ne ha pesantemente influenzato le decisioni, favorendo l'assegnazione di incarichi ai suoi componenti, decidendo trasferimenti e nuove destinazioni, in base a una logica spartitoria e consociativa, drammaticamente lontana dalla tutela degli interessi dei cittadini che dovrebbe, invece, ispirarne l'azione, e che hanno dimostrato la necessità di rivederne il funzionamento;

in base all'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, un magistrato che voglia candidarsi a far parte del CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme, e questo dato fa sì che abbiano bisogno del sostegno di una delle correnti,

impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie volte a prevedere che tutti i magistrati in servizio possano proporre la propria candidatura a membro del CSM singolarmente, senza la necessità di un determinato numero di sottoscrizioni, affinché siano valorizzate esclusivamente le qualità personali e professionali dei singoli candidati e gli stessi possano esercitare il proprio mandato in piena autonomia.

G1.4

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il disegno di legge all'esame teca Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

il provvedimento prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge e contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive;

in generale le finalità che il provvedimento persegue sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Sono introdotte misure tese al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela delle vittime di reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata;

la magistratura onoraria gestisce il 70 per cento dei ruoli di Procura e Tribunali e che pertanto la loro opera è fondamentale;

la Commissione UE ha aperto un'infrazione contro l'Italia proprio sulla questione relativa ai giudici onorari chiedendo che venga applicato il rispetto delle tutele del lavoratore europeo;

l'istituzione dell'ufficio del processo, prevista da questa riforma, che dovrebbe includere i magistrati onorari, risulterà vana se si riduce e svilisce l'apporto di chi è abilitato da anni ad operare accanto alla magistratura ordinaria;

tuttavia, permane da tempo per questi magistrati uno stato di precarietà senza le tutele fondamentali di tutti i lavoratori,

impegna il Governo a stabilizzare i magistrati onorari garantendo loro le tutele previste per i lavoratori europei come indicato dalla commissione UE ivi comprese quelle previdenziali.

G1.5

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il provvedimento all'esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello;

in particolare all'articolo 1, comma 5, prevede che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo

che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza;

è necessario, in tal frangente, tutelare la sicurezza delle parti e di tutto il procedimento;

per tale motivo i dati devono essere conservati rigorosamente in Italia e si devono prediligere soluzioni interne e non esternalizzazioni dei servizi;

riteniamo, inoltre, che la disciplina definitiva del processo penale telematico debba prevedere il doppio binario, a partire dalla fine dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, che auspichiamo non venga ancora prorogato,

impegna il Governo a prevedere, che i dati, gli atti e i documenti processuali relativi al processo penale telematico, vengano conservati rigorosamente in Italia e gestiti senza esternalizzare il servizio e che, inoltre, venga instaurato il doppio binario (deposito analogico e deposito telematico) senza ulteriori proroghe dello stato di emergenza.

G1.6

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge all'esame reca Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

il provvedimento prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge e contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive;

sono previsti principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato, al fine di adeguarla al diritto dell'Unione europea con particolare riferimento alla direttiva UE 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del diritto di presenziare al processo. In particolare, la riforma intende riaffermare il principio in base al quale si può procedere in assenza dell'imputato solo se si ha la certezza che la sua mancata partecipazione al processo è volontaria;

nello specifico tra i principi e criteri direttivi è disposto che quando non si ha certezza dell'effettiva conoscenza del procedimento penale, si può comunque procedere in assenza se il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza, ritiene provata la conoscenza della pendenza del processo e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole,

impegna il Governo ad assicurare che il giudice che ritenga provata la conoscenza della pendenza del processo lo faccia con ordinanza motivata e sempre ricorribile.

G1.7

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

l'articolo 111 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sancisce che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»;

l'ordinamento giudiziario nella sua attuale architettura non distingue tra magistrati che svolgono funzioni giudicanti e requirenti, e nel corso della carriera gli stessi magistrati passano più volte dal ruolo di pubblico ministero a quello di giudice e viceversa, alternandosi nelle diverse funzioni, a volte addirittura nel corso dello stesso processo;

è evidente quanto tale contiguità tra i due ruoli sia distante dalla necessaria terzietà del giudice, prescritta dall'articolo 111 della Costituzione e che costituisce il presupposto dell'imparzialità della decisione;

tale terzietà non può che essere perseguita attraverso una separazione degli ambiti ordinamentali, organizzativi e disciplinari cui appartengono il giudice e l'accusatore;

la separazione delle carriere di giudice e di accusatore non rappresenta, quindi, un fine, ma esclusivamente un mezzo per raggiungere l'indispensabile obiettivo della terzietà del giudice, al fine di rendere il processo penale più equo nella garanzia dell'imparzialità della decisione,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre una separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, distinguendo i relativi ambiti ordinamentali, organizzativi e disciplinari, al fine di realizzare un migliore assetto della giustizia penale e un aumento della qualità della giurisdizione.

G1.8

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello;

il testo dispone principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l'audioregistrazione per

documentare l'interrogatorio o l'assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza può avvenire a distanza o da remoto;

quando si ricorre a registrazione audiovisiva, la parte personalmente o tramite il proprio difensore può fornire il supporto digitale per poter estrarre i dati, tuttavia allo stato attuale per un CD-ROM di intercettazioni vendono richiesti centinaia di euro di diritti di copia,

impegna il Governo a garantire in sede di esercizio della delega che l'accesso alle copie relative alle prove acquisite su supporto digitale avvenga, tramite la parte personalmente o tramite il proprio difensore, estraendo automaticamente i dati e senza ulteriori oneri aggiuntivi.

G1.9

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

l'articolo 28 della Costituzione dispone che «i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti»;

in base alle vigenti normative, tuttavia, i magistrati non sono direttamente responsabili per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, posto che per essi opera un meccanismo di responsabilità indiretta, in base alla quale il cittadino che sia stato ingiustamente accusato, o, peggio, detenuto, deve rivolgersi contro lo Stato, che, a sua volta, dovrebbe poi rivalersi sul magistrato che ha commesso l'errore;

la scarsa efficacia del meccanismo risarcitorio è dimostrata anche dall'esiguo numero di cause - poche centinaia - avviate sinora da cittadini nei confronti dello Stato per responsabilità dei magistrati, e, ancora di più, dal fatto che meno di dieci di queste si sono concluse con l'accertamento della colpevolezza, un dato che stride in confronto al fatto che lo Stato sopporta spese molto ingenti per risarcire le vittime di ingiusta detenzione,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a modificare il meccanismo in base al quale opera la responsabilità dei magistrati, configurandolo secondo un principio di responsabilità diretta, in ottemperanza al dettato dell'articolo 28 della Costituzione e a garanzia di una maggiore tutela di tutti i cittadini.

G1.10

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge governativo in esame reca una delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni;

un passo cruciale nella complessiva economia delle indagini preliminari e per le sorti dell'intera vicenda processuale è rappresentato dall'articolo 1, comma 9, lettera q), che detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare incidendo sull'iscrizione nel registro della notizia di reato della quale si prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione stessa e di retrodatarla nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo;

con l'iscrizione della notizia criminis e del nominativo di uno o più indagati sul registro delle notizie di reato il pubblico ministero fissa la data di inizio delle indagini preliminari, a partire dalla quale decorrono i termini delle investigazioni dell'ufficio inquirente;

termini invalicabili perché tutte le acquisizioni investigative successive alla loro scadenza, ed in particolare quelle derivanti da intercettazioni di varia natura, non surrogabili in alcun modo nel corso del dibattimento, risulteranno inutilizzabili ai fini del processo;

la novella prevista, introducendo una verifica da parte del giudice sulla tempestività e, di conseguenza, anche sulla correttezza e veridicità della data di iscrizione, a seguito della « richiesta motivata » di chi vi abbia interesse, prevede la « retrodatazione » dell'iscrizione tardivamente effettuata dal pubblico ministero, il conseguente ricalcolo dei tempi di durata delle indagini sulla base della nuova data individuata dal giudice e; quindi, l'« inutilizzabilità » di tutte le acquisizioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria che, a seguito e per effetto della retrodatazione, risultino poste in essere « dopo » la scadenza del (ricalcolato) termine di durata massima delle investigazioni;

tale principio rischia di introdurre un elemento di permanente incertezza e di squilibrio soprattutto nei procedimenti penali più complessi per la natura dei reati, la complessità delle indagini ed il numero degli indagati;

poiché nella fase iniziale delle indagini l'organo inquirente ignora ancora quale potrà essere la complessità e la durata delle investigazioni sarà indotto, per non dire costretto, a iscrivere « tutto e subito » per scongiurare l'esito catastrofico della parziale inutilizzabilità dei risultati investigativi acquisiti, con buona pace della ratio generale dell'impianto del disegno di legge di snellire, semplificare e accelerare i tempi del processo penale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte: a garantire che l'iscrizione sia sempre verificabile e abbia data certa;

a disciplinare compiutamente l'ipotesi che vi siano richieste plurime e di segno discordante in ordine alla nuova datazione sia da parte degli stessi imputati sia delle parti civili e dei responsabili civili.

G1.11

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello;

il provvedimento, in generale delinea una vasta riforma di settore, sarebbe auspicabile che, anche nell'ambito dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, si faccia ricorso, per le riforme di settore che si renderanno necessarie in materia di giustizia, a disposizioni puntuali in grado di rifinanziare adeguatamente i settori che ne necessitano;

tra i tanti ambiti che il Piano nazionale di ripresa e resilienza si propone di rilanciare c'è anche l'edilizia carceraria;

il fondo complementare del Pnrr prevede risorse per l'edilizia carceraria, in particolare per la costruzione e il miglioramento delle strutture e nello specifico prevede 132,9 milioni di euro, dal 2022 al 2026, per la costruzione e il miglioramento di padiglioni e spazi per le strutture penitenziarie per adulti e minori;

l'aumento del sovraffollamento dei penitenziari italiani, è stato recentemente segnalato in Parlamento dal Garante dei detenuti Mauro Palma, che ha presentato, alla presenza della ministra Marta Cartabia, la Relazione annuale sulle carceri;

il problema dell'eccessivo affollamento dei detenuti, così come da più parti evidenziato e anche dalla Guardasigilli è una questione « da affrontare su una pluralità di fronti »,

impegna il Governo a garantire che la riforma della giustizia passi anche attraverso il potenziamento massivo del sistema di edilizia carcerario, ricorrendo per le riforme di settore che si renderanno necessarie all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

G1.12

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

in tale ambito assumono particolare rilievo anche la professionalità e la competenza dei magistrati, la cui valutazione è operata dal Consiglio superiore della magistratura sulla base di valutazioni fatte anche dai Consigli giudiziari; questi ultimi sono organismi territoriali composti da magistrati e da membri non togati quali avvocati e professori universitari in materie giuridiche, al cui interno, tuttavia, le decisioni sono affidate esclusivamente ai magistrati, con una inopportuna sovrapposizione del ruolo del controllore con quello del controllato; nonostante gli avvocati e professori rappresentino un terzo dei componenti dell'organismo, infatti, questi sono esclusi dalle discussioni e dalle votazioni relative all'operato dei magistrati,

impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, volte a estendere anche ai rappresentanti dell'Università e dell'Avvocatura nei Consigli giudiziari la possibilità di partecipare alla valutazione dell'operato dei magistrati.

G1.13

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge n. 2435, ad oggetto la Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, conferisca delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale e delle sue norme di attuazione, del codice penale e delle leggi speciali, dell'ordinamento giudiziario per quanto riguarda in particolare i progetti organizzativi delle procure, nonché per riformare il regime sanzionatorio dei reati e per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa;

considerato il tema della velocizzazione dei processi, elemento essenziale nella revisione organizzativa dei processi e delle procedure nelle procure al fine perseguire il dettato costituzionale della ragionevole durata del processo e del processo giusto, e valutato che il raggiungimento di tale obiettivo va certamente affrontato non solo attraverso il processo di digitalizzazione, necessario strumento di ottimizzazione delle procedure, ma soprattutto con l'assunzione di nuove ed ulteriori professionalità e risorse umane;

considerato che l'organico della magistratura italiana risulta gravemente sottostimato rispetto alle esigenze della popolazione, come dimostrano

i dati comparati: la Commissione per l'efficienza della giustizia presso il Consiglio d'Europa-Cepej, nel rapporto *European judicial systems. Efficiency and quality of justice*, n. 26, 2018, pagina 106, rileva (con dati riferiti all'anno 2016) che in Italia sono presenti circa 10,6 giudici ogni 100.000 abitanti, cioè meno della metà della media europea (21,5) e grandemente inferiore rispetto alla mediana (17,8), comprensiva dei Paesi non membri dell'Unione europea;

considerato quindi il tema della riduzione dei tempi della giustizia unito alla descritta carenza di organico, che a quanto pare si propone di risolvere attraverso assunzioni a tempo determinato, per due anni, senza prevedere spazi fisici per inserirli e senza chiarire il ruolo in cui verrebbero inseriti;

considerato inoltre l'annoso e complessa questione della stabilizzazione della magistratura onoraria, che anche in questo momento di crisi sanitaria sta continuando a lavorare senza alcuna effettiva tutela, economica e sociale, esercitando la funzione giurisdizionale in estrema difficoltà, senza riconoscimenti e tutele, nonostante sia tenuta alla reperibilità ed alle attività indifferibili come per i magistrati di carriera,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare con immediatezza, per il principio del buon andamento dell'azione amministrativa, il tema della riduzione dei tempi della giustizia attraverso la previsione di un aumento in pianta organica dei giudici togati e dei cancellieri, unitamente alla stabilizzazione della magistratura onoraria, oltre che all'introduzione di moderne e funzionali procedure di digitalizzazione del processo.

G1.14

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il provvedimento all'esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello;

in particolare all'articolo 1, comma 9, sono contenuti i principi di delega in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare;

alcune proroghe dei termini previste per tali indagini, vanno a ledere i diritti di molti cittadini necessitanti, invece, che il loro procedimento venga velocemente risolto;

tra questi i padri separati, spesso alle prese con denunce penali pretestuose, le cui indagini ai sensi dell'articolo 570 del codice penale, con le nuove norme, rischierebbero di protrarsi per troppo tempo, non garantendo il loro diritto a una celere risoluzione di una controversia molto dolorosa;

è necessario assicurare che in tali casi l'udienza preliminare si svolga entro i termini, senza ulteriori proroghe, affinché si possa subito comprendere quali denunce siano veritiere e quali no, senza ulteriori strascichi,

impegna il Governo a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che le indagini e le udienze preliminari relative ai reati ex articolo 570 del codice penale, di cui in premessa, non siano prorogabili.

2.3

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti:

'Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

'Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno.

'Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

'I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione. Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti. Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica una causa di sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa."».

Conseguentemente:

alla lettera b) dopo le parole: «il decreto di citazione a giudizio» aggiungere le seguenti: «la sentenza di condanna»;

sopprimere la lettera c) e abrogare i commi 2, 3, 4 e 5.

2.4

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

«c-bis). all'art. 590-bis del codice penale aggiungere in fine il seguente comma: "nelle ipotesi di cui al comma 1 si procede a querela di parte"».

Conseguentemente al comma 15, la lettera a) è soppressa.

2.939

BALBONI

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente comma:

«8-bis). Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 dell'articolo 380 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-quinquies*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale";

la lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata;

il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza"».

2.940

BALBONI, CIRIANI

Precluso

Dopo il comma 11 inserire i seguenti commi:

«11-*bis*. Al Codice di Procedura Penale sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 3 dell'articolo 606, sostituire le parole: "Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati" con le seguenti: "Il ricorso è dichiarato inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611, comma 1, se proposto per motivi manifestamente infondati";

Al comma 1 dell'articolo 610, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso può essere rilevata solo in questa fase.";

all'articolo 615 è aggiunto il seguente comma:

'2-*bis*). L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'udienza ex art. 614, comma 3, c.p.p. ovvero per remissione di querela, dovrà essere dichiarata dalla Corte anche nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso.";

l'articolo 616 è sostituito con il seguente:

"1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Solo se il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 1 e 611 c.p.p., la parte privata potrà essere condannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore di cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino la triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso.

11-*ter*. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non potrà pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

11-*quater*. Non potrà comunque ravvisarsi alcuna colpa della parte privata ricorrente se con i motivi di ricorso coerentemente richiamano principi giurisprudenziali formulati dalla stessa Corte di cassazione».

G2.1

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede disposizioni finalizzate a rendere il processo penale più veloce ed efficiente, assicurando l'efficacia della risposta giudiziaria nel rispetto delle garanzie difensive;

in particolare, reca una delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni;

tale riforma, tanto attesa, sarebbe finalizzata a snellire e decongestionare il carico giudiziario;

tuttavia occorre rilevare che l'idea di un processo celere non può e non deve essere realizzato attraverso politiche deflattive che sviscerano la funzione della sanzione penale, la certezza della pena, mortificando altresì la tutela delle vittime dei reati; invero, in sede di esame in II Commissione Giustizia, il provvedimento originario è stato emendato dal Governo con l'introduzione di disposizioni volte, tra l'altro, ad ampliare le possibilità di ricorrere a quei benefici che, di fatto, escludono l'applicazione della pena detentiva ovvero la sua esecuzione; in particolare viene ampliato il novero di reati per i quali è possibile escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, delegando il governo a prevedere come limite per l'applicabilità della non punibilità per tenuità del fatto, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni;

si delega il Governo ad estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato ai reati puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, mentre, in base alla normativa vigente, l'istituto de quo si applica per i reati ritenuti di minor allarme sociale e puniti con la reclusione fino a quattro anni; inoltre, si prevede che « il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semi-libertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità (...) »;

tali misure predisposte certamente anche al fine di ovviare al grave problema del sovraffollamento carcerario che, come noto, ha comportato nel 2013 una condanna per l'Italia emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'ambito della sentenza « Torreggiani », per violazione dell'articolo 3 Cedu, di fatto determinano un progressivo arretramento dell'applicazione della sanzione detentiva assicurando non la punizione del reo bensì la sua libertà a discapito della sicurezza e della legalità; contrariamente alle politiche sino ad oggi adottate, l'aumento della criminalità richiederebbe la ne-

cessità di valorizzare l'efficacia deterrente della sanzione penale; infatti, l'effetto di ammonimento prodotto dalla minaccia della pena viene meno se alla minaccia della sanzione non segue la sua effettiva applicazione;

una rivisitazione in generale degli strumenti sanzionatori e dell'esecuzione della pena non può essere condizionata da carenze organizzative o dal problema del sovraffollamento carcerario, ma deve necessariamente passare per il potenziamento delle risorse economiche e umane affinché venga garantita la certezza della pena e l'esecuzione penale anche inframuraria, assicurando agli operatori penitenziari ed ai detenuti spazi adeguati per superare realmente il problema del sovraffollamento carcerario;

inoltre, al fine di tutelare tutte le parti coinvolte dalla commissione di un reato, occorre non svilire e mortificare la figura e i diritti della persona offesa, in quanto quest'ultima non è solo titolare del bene giuridico leso, ma è anche parte del conflitto sociale sotteso al reato che la sanzione penale - attraverso un percorso rieducativo del reo - deve necessariamente sanare; conseguentemente l'eventuale accesso ai maggiori benefici per il reo derivante dall'ampliamento delle possibilità di ricorso a misure alternative alla pena detentiva deve essere necessariamente condizionato a condotte ripristinatorie, risarcitorie ed ad ogni modo di sincera ed attiva resipiscenza del reo, al fine di vedere sanati anche e soprattutto i diritti lesi della persona offesa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di: prevedere che l'accesso alle misure alternative alla detenzione e sostitutive della pena detentiva sia condizionato a condotte risarcitorie e/o ripristinatorie e più in generale a condotte di resipiscenza attiva del reo, quali anche quelle collaborative e di elisione delle conseguenze dannose e/o pericolose derivanti dalla condotta illecita;

prevedere che l'autorità giudiziaria procedente prima di valutare la condotta del reo ai fini della concessione di una misura alternativa ovvero sostitutiva della pena detentiva acquisisca, in ogni caso, il parere favorevole della persona offesa.

G2.2

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

il provvedimento consta di quattro Capi: il primo in cui sono presenti deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni; il secondo Capo, con l'articolo 14 e i successivi emendamenti governativi va a modificare su vari punti l'articolo 159 del codice penale, relativo alla sospensione del termine di prescrizione; il

Capo III Dispone misure concernenti l'arretrato penale presso le Corti d'appello e la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, il Capo IV reca le disposizioni finanziarie inerenti tutta la riforma; il sistema giudiziario italiano affetto da criticità strutturali non potrà sostenere il peso delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e a prevedere, come pene sostitutive, la semi-libertà e la detenzione domiciliare in sostituzione della pena detentiva entro il limite di 4 anni, rischiando di scaricare sulla società civile e sulle Forze dell'Ordine tutto l'onere dell'esecuzione della sanzione penale;

il provvedimento prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e di sospensione del procedimento connessa alla prova dell'imputato, senza tenere conto del complesso e socialmente rischioso continuo legame dei rei con i loro ambienti di delinquenza mediante la reclusione domiciliare;

sottovalutare il pericolo che le periferie ad alta densità criminale si trasformino in polveriere per mancanza di agenti impegnati nel controllo esponenziale della detenzione domiciliare, non garantisce lo stato di diritto,

impegna il Governo a reperire le risorse, il personale e i mezzi, proporzionalmente e adeguatamente necessari al controllo di tutti i detenuti in condizione di detenzione domiciliare che scaturiranno dalla legislazione di revisione del regime sanzionatorio.

G2.3

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

se si valutano i dati elaborati dalla Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della Pubblica sicurezza, almeno con riferimento agli ultimi cinque anni, si ricava che la stragrande maggioranza dei delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria riguardano la produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, reati di cui all'articolo 73 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

nel contesto criminale del narco-traffico, si ha che su 31.335 persone denunciate all'autorità giudiziaria nel 2020 per delitti collegati agli stupefacenti (di cui 13.586 per cannabis, 2.829 per eroina, 12.973 per cocaina, 333 per droghe sintetiche), il numero più rilevante (28.889) è rappresentato dai reati di traffico e spaccio, di cui al citato articolo 73, e solo 2.441 per il reato

di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico; un intervento normativo volto a salvare dalla prescrizione, giusto il provvedimento in esame, i processi riferiti al solo articolo 74 del predetto testo unico sugli stupefacenti, che lasci invece aperto il rischio concreto della improcedibilità (scatta dopo 4 anni e dopo 6 per quelli con aggravante mafiosa) apparirebbe contraddittorio e del tutto incurante dei dati sopra citati,

impegna il Governo a valutare la prospettiva di cui sopra, al fine di scongiurare attraverso ulteriori iniziative normative ogni possibile differenziazione processuale in termini di improcedibilità per i processi riguardanti gli articoli 73 e 74 del Testo Unico sugli stupefacenti.

G2.4

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge governativo in esame reca una delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni;

l'articolo 2, comma 1, ha confermato la sospensione del termine di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di assoluzione, introducendo, l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, individuati rispettivamente in 2 anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale (commi 2-6);

per alcune fattispecie di reati di particolare allarme sociale, il termine dei 2 anni in appello e di un anno in Cassazione può essere prorogato, per ragioni inerenti la complessità del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo;

non è dunque fissato un limite di durata per tali giudizi; come denunciato dalle principali associazioni ambientaliste, l'esclusione dal novero di tale categoria di fattispecie delittuose dei reati ambientali, come riformati dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, potrebbe comportare la cancellazione di migliaia di procedimenti penali già in corso e « l'Italia rischia di fare un clamoroso passo indietro nella tutela dell'ambiente », ricordando come « Ci sono voluti ventuno anni, da quando pubblicammo il primo Rapporto Ecomafia, per vedere inseriti nel Codice penale i delitti contro l'ambiente, dall'inquinamento al disastro ambientale fino al traffico di rifiuti. Oggi sono possibili inchieste di grande importanza, come quelle sulle 150.000 tonnellate di fanghi contaminati sparsi sui terreni agricoli del Nord Italia o sulle devastazioni causate dalla pesca illegale dei datteri di mare. Ma anche i roghi della Sardegna,

se dovesse emergere un'origine dolosa, hanno le dimensioni di un vero e proprio disastro ambientale. Sono tutti reati gravi che richiedono indagini complesse e tempi adeguati»; i dati, raccolti ed elaborati dal Ministero della giustizia e pubblicati ogni anno nel Rapporto Ecomafia di Legambiente, per il periodo 2015-2020, indicano 4.636 procedimenti penali avviati dalle procure italiane (di cui 623 archiviati), con 12.733 persone denunciate e 3.989 ordinanze di custodia cautelare emesse,

impegna il Governo ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a inserire i reati ambientali tra quelli di particolare complessità, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, di cui al nuovo articolo 344-*bis*, comma 4, codice di procedura penale; a potenziare le strutture tecnico scientifiche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che affiancano le forze dell'ordine e la magistratura.

G2.5

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni;

uno dei passaggi più delicati del sistema penale, additato come il problema dei problemi e, per questo, oggetto da tempo delle ambizioni di riforma della politica, è l'istituto della prescrizione del reato;

costituisce certamente una obiettiva sconfitta per lo Stato arrivare a sentenza definitiva a molti anni di distanza dalla consumazione di reati che possono aver provocato danni ingenti alle persone offese, il cui accertamento ha richiesto fatica ed energie a causa di indagini complicate e più gradi di giudizio, e vedere tutto azzerato a causa dello scorrere del tempo. Sull'altro piatto della bilancia vi è l'esigenza di ogni accusato di concludere in tempi accettabili la propria posizione processuale, soprattutto se innocente;

la disciplina della prescrizione è stata notevolmente modificata con la legge n. 3/2019, cosiddetto « spazza-corrotti », entrata in vigore il 1° gennaio 2020, che ha sancito, fra l'altro, la sospensione del termine di prescrizione « dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna »;

le risente su una tale inaccettabile riforma, sono state sollevate sulla scorta di considerazioni obiettive e dati statistici;

il 70 per cento dei procedimenti penali che si definiscono in Italia con la prescrizione sono ancora nella fase delle indagini preliminari e poiché la

citata legge non incide in tale fase, essa si mostra inutile in più dei 2/3 dei casi di prescrizione;

nel restante 30 per cento dei casi, i termini di prescrizione maturano fra la decisione di primo grado e quella di appello, mentre in percentuale irrilevante (poco più dell'1 per cento) in Cassazione;

secondo i dati (riferiti dal periodo 1/07/2018-30/06/2019) riportati dalla Relazione sull'amministrazione della Giustizia in Italia del Primo Presidente della Cassazione, la durata media dei processi in appello in Italia è di 2 anni, 3 mesi e 20 giorni, e in questo grado si prescrive il 25 per cento dei processi;

tutto ciò avrebbe imposto di cancellare il regime della legge n. 3/2019, prima ancora che sia pienamente operativo;

invece, si è deciso di « salvare » la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di assoluzione (articolo 2, comma 1), introducendo, però, un correttivo, ovvero l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, individuati rispettivamente in 2 anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale (articolo 2, commi 2-6);

i termini di durata dei giudizi di impugnazione possono essere prorogati per alcune fattispecie di reati di particolare allarme sociale, per ragioni inerenti la complessità del giudizio, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare; secondo quanto denunciato da noti giuristi ed esperti del settore, i primi effetti di questa nuova disciplina saranno che tutti proporranno appello, poiché si confiderà sul decorso del termine biennale, travolgendo un enorme numero di sentenze di condanna e, poiché il nuovo regime di improcedibilità del processo vale per i fatti successivi al 1/01/2020, le corti presumibilmente tratteranno con priorità questi processi, nello sforzo di mantenersi nel biennio, e abbandoneranno, se non tutti, larga parte degli altri giudizi al loro destino; in sostanza, l'improcedibilità per le ipotesi di superamento dei termini di due anni ed un anno, avrà l'effetto di vanificare le risorse umane ed economiche investite fino a questo momento, oltreché a frustrare le legittime aspettative di giustizia dei cittadini, con pesanti ricadute in termini di credibilità del sistema giustizia e di diffusa impunità, responsabilità che non derivano dalla improduttività del personale giudiziario amministrativo e delle forze dell'ordine, nonostante le ormai note carenze di organico;

la Corte Costituzionale, nell'interpretare il combinato disposto degli articoli 101 e 104 della Costituzione, ha ritenuto, fin dagli albori della propria giurisprudenza, che l'articolo 101, enunciando il principio della indipendenza del singolo giudice, ha inteso indicare che il magistrato nell'esercizio della sua funzione non ha altro vincolo che quello della legge; mentre l'articolo 104 fissa il principio della indipendenza della organizzazione giudiziaria nel suo complesso (Sentenza n. 22/1959),

impegna il Governo:

a riferire annualmente al Parlamento sull'andamento dei processi alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1-6, del disegno di legge in esame, con particolare riguardo: a) alle Corti di Appello che riescono a

mantenere i tempi di celebrazione dei processi negli standard imposti dalla riforma; b) alla quantità di proroghe dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione disposte; c) al numero di ricorsi per Cassazione; al fine di valutare l'impatto della novella sul processo penale;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una specifica disciplina in materia di rimozione dei capi degli uffici giudiziari che non garantiscono l'efficiente organizzazione degli affari giudiziari negli uffici da loro diretti.

G2.6

BALBONI

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

l'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 dell'11 maggio 2021 ha segnato un « punto di non ritorno » in merito alla compatibilità della disciplina relativa all'ergastolo cosiddetto « ostativo » con gli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, la Corte è intervenuta sugli articoli 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e sull'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, « nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia »;

tale pronuncia si pone al culmine di un processo di lenta, ma inarrestabile erosione della normativa speciale per contrastare la criminalità organizzata fondato sulla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi sulla disciplina ostativa, per oltre venticinque anni, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 306 dell'8 luglio 1993 fino alla sentenza della stessa Corte n. 253 del 4 dicembre 2019;

a prescindere dalle singole sensibilità, è urgente e improcrastinabile un intervento del legislatore, peraltro sollecitato dalla stessa Corte costituzionale, al fine di intervenire sulla normativa introdotta nel periodo più difficile della lotta allo sciagurato fenomeno mafioso;

attualmente, per le condanne inflitte a seguito dei delitti elencati al citato comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, i benefici della liberazione condizionale e della retrocessione dell'ergastolo sono ammessi solo nei casi di collaborazione con la giustizia o di accertata impossibilità o inesigibilità della collaborazione medesima;

tra tali delitti, oltre a quelli riconducibili all'associazionismo mafioso e alla criminalità organizzata, figurano anche i reati di pedopornografia, prostituzione minorile, tratta di persone, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, terrorismo, violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona a scopo di estorsione e alcuni reati in materia di droga e traffico di migranti;

la Consulta, con l'ordinanza n. 97 del 2021, ha invitato il legislatore a intervenire sul tema dell'ergastolo ostativo fino al 10 maggio 2022,

impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire, con riferimento a quanto esposto in premessa, l'equilibrio tra la finalità rieducativa della pena e le esigenze social-preventive e di difesa sociale nei confronti della criminalità organizzata e degli autori di reati di particolare allarme sociale, anche attraverso l'introduzione di criteri che permettano di valutare se il criminale che acceda ai benefici abbia rescisso ogni legame con la criminalità organizzata.

Allegato B**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2353**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTA- ZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Fid.	Disegno di legge n. 2353. votazione questione di fiducia. Articolo 1	237	236	000	208	028	119	APPR.
<u>2</u>	Fid.	DDL n. 2353. votazione questione di fiducia. Articolo 2	227	227	000	200	027	114	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Abate Rosa Silvana	C	C
Accoto Rossella	M	M
Agostinelli Donatella	F	F
Aimi Enrico	F	F
Airola Alberto	F	F
Alberti Casellati Maria Elisab		
Alderisi Francesca	M	M
Alessandrini Valeria	F	F
Alfieri Alessandro	F	F
Anastasi Cristiano	F	F
Angrisani Luisa	C	C
Arrigoni Paolo	F	F
Astorre Bruno	F	F
Auddino Giuseppe	M	M
Augussori Luigi	F	F
Bagnai Alberto	M	M
Balboni Alberto	C	C
Barachini Alberto	F	F
Barbaro Claudio	C	C
Barboni Antonio	M	M
Battistoni Francesco	M	M
Bellanova Teresa	M	M
Berardi Roberto		
Bergesio Giorgio Maria	F	F
Bernini Anna Maria	F	F
Berutti Massimo Vittorio	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Biasotti Sandro Mario	F	
Binetti Paola	F	F
Bini Caterina	F	F
Biti Caterina	F	F
Boldrini Paola	F	F
Bongiorno Giulia	F	F
Bonifazi Francesco	F	F
Bonino Emma	F	F
Borghesi Stefano	F	F
Borgonzoni Lucia	M	M
Bossi Simone	F	F
Bossi Umberto	M	M
Bottici Laura		
Botto Elena	C	C
Bressa Gianclaudio	F	F
Briziarelli Luca	M	M
Bruzzone Francesco	F	F
Buccarella Maurizio	M	M
Calandrini Nicola	C	C
Calderoli Roberto	F	P
Caliendo Giacomo	F	F
Caligiuri Fulvia Michela	F	F
Campagna Antonella	M	M
Campani Maurizio	F	F
Candiani Stefano	F	F
Candura Massimo	F	F
Cangini Andrea	F	F
Cantù Maria Cristina	M	M
Carbone Vincenzo	F	F
Cario Adriano	M	M
Casini Pier Ferdinando	F	F
Casolati Marzia	M	M
Castaldi Gianluca	F	F
Castellone Maria Domenica	F	F
Castiello Francesco	F	F
Catalfo Nunzia	M	M
Cattaneo Elena	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Causin Andrea	F	F
Centinaio Gian Marco	M	M
Cerno Tommaso	M	M
Cesaro Luigi		
Ciampolillo Alfonso		
Cioffi Andrea	M	M
Ciriani Luca	C	
Cirinnà Monica	F	F
Collina Stefano	F	F
Coltorti Mauro	F	F
Comincini Eugenio Alberto	F	F
Conzatti Donatella	F	F
Corbetta Gianmarco	F	F
Corrado Margherita	C	C
Corti Stefano	F	F
Craxi Stefania Gabriella A.	F	
Crimi Vito Claudio	F	F
Croatti Marco	F	F
Crucioli Mattia	C	C
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	F	F
Dal Mas Franco	F	F
D'Alfonso Luciano	F	F
Damiani Dario	F	F
D'Angelo Grazia	F	F
D'Arienzo Vincenzo	F	F
De Bertoldi Andrea	C	C
De Bonis Saverio		
De Carlo Luca	C	C
De Falco Gregorio		C
De Lucia Danila	F	F
De Petris Loredana	F	F
De Poli Antonio	F	F
De Siano Domenico	F	F
De Vecchis William	F	F
Dell'Olio Gianmauro	F	F
Dessì Emanuele	C	C
Di Girolamo Gabriella	F	

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Di Marzio Luigi	M	M
Di Micco Fabio		
Di Nicola Primo	M	M
Di Piazza Stanislao	F	F
Donno Daniela	M	M
Doria Carlo	F	F
Drago Tiziana Carmela Rosaria	C	C
Durnwalder Meinhard	F	F
Endrizzi Giovanni	F	F
Errani Vasco	F	F
Evangelista Elvira Lucia	F	F
Faggi Antonella	F	F
Fantetti Raffaele	F	
Faraone Davide	F	F
Fattori Elena		
Fazzolari Giovanbattista		
Fazzone Claudio	M	M
Fede Giorgio	F	F
Fedeli Valeria	F	F
Fenu Emiliano	F	F
Ferrara Gianluca	F	F
Ferrari Alan	F	F
Ferrazzi Andrea	F	F
Ferrero Roberta	F	F
Ferro Giuseppe Massimo	F	F
Floridia Barbara	M	M
Floris Emilio	F	F
Fregolent Sonia	F	F
Fusco Umberto	M	M
Galliani Adriano	M	M
Gallicchio Agnese	F	F
Gallone Maria Alessandra	F	F
Garavini Laura	F	F
Garnero Santanchè. Daniela	C	
Garruti Vincenzo	F	F
Gasparri Maurizio	F	
Gaudiano Felicia	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Ghedini Niccolò	M	M
Giacobbe Francesco	F	F
Giammanco Gabriella	F	F
Giannuzzi Silvana	M	M
Giarrusso Mario Michele	C	C
Ginetti Nadia		
Giro Francesco Maria	F	F
Giroto Gianni Pietro	F	F
Granato Bianca Laura	C	C
Grassi Ugo	F	F
Grasso Pietro	F	F
Grimani Leonardo	F	F
Guidolin Barbara	F	F
Iannone Antonio	C	C
Iori Vanna	F	F
Iwobi Tony Chike	F	F
La Mura Virginia	C	
La Pietra Patrizio Giacomo	C	C
La Russa Ignazio Benito Maria		
L'Abbate Pasqua		F
Laforgia Francesco	F	F
Laniece Albert	F	F
Lannutti Elio	C	C
Lanzi Gabriele	F	F
Laus Mauro Antonio Donato	M	M
Leone Cinzia	M	M
Lezzi Barbara	C	C
Licheri Ettore Antonio	F	
Lomuti Arnaldo	F	F
Lonardo Alessandrina		
Lorefice Pietro	F	F
Lucidi Stefano	F	F
Lunesu Michelina	F	F
Lupo Giulia	F	F
Maffoni Gianpietro	C	C
Magorno Ernesto	M	M
Maiorino Alessandra	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Malan Lucio	C	C
Mallegni Massimo	F	F
Malpezzi Simona Flavia	F	F
Manca Daniele	F	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso		
Mantero Matteo		
Mantovani Maria Laura	F	F
Marcucci Andrea	F	F
Margiotta Salvatore	F	F
Marilotti Giovanni	F	F
Marin Raffaella Fiormaria	F	F
Marinello Gaspare Antonio	F	F
Marino Mauro Maria	F	F
Martelli Carlo	C	C
Marti Roberto	F	F
Masini Barbara	M	M
Matrisciano Mariassunta	F	F
Mautone Raffaele	F	F
Merlo Ricardo Antonio	M	M
Messina Alfredo	M	M
Messina Assunta Carmela	F	F
Mininno Cataldo	C	C
Minuto Anna Carmela	F	F
Mirabelli Franco	F	F
Misiani Antonio	F	F
Modena Fiammetta	F	F
Moles Rocco Giuseppe	F	F
Mollame Francesco	F	F
Montani Enrico	F	F
Montevecchi Michela	F	F
Monti Mario	M	M
Moronese Vilma	C	C
Morra Nicola	C	C
Nannicini Tommaso	F	F
Napolitano Giorgio	M	M
Nastri Gaetano		
Naturale Gisella	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Nencini Riccardo	F	
Nisini Tiziana	M	M
Nocerino Simona Nunzia	M	M
Nugnes Paola	M	M
Ortis Fabrizio		
Ostellari Andrea	F	F
Pacifico Marinella		
Pagano Nazario	M	M
Papatheu Urania Giulia Rosina	F	F
Paragone Gianluigi		
Parente Annamaria	F	F
Paroli Adriano	F	F
Parrini Dario	F	F
Patuanelli Stefano	M	M
Pavanelli Emma	F	F
Pazzaglini Giuliano	F	F
Pellegrini Emanuele	F	F
Pellegrini Marco	F	F
Pepe Pasquale	F	F
Pergreffi Simona	F	F
Perilli Gianluca	F	F
Perosino Marco	F	F
Pesco Daniele	F	F
Petrenza Giovanna		
Petrocelli Vito Rosario	F	F
Pianasso Cesare	F	F
Piano Renzo		
Piarulli Angela Anna Bruna	F	F
Pichetto Fratin Gilberto	M	M
Pillon Simone	F	F
Pinotti Roberta	F	F
Pirovano Daisy	F	F
Pirro Elisa	F	F
Pisani Giuseppe	F	F
Pisani Pietro	F	F
Pittella Giovanni Saverio	M	M
Pittoni Mario	F	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Pizzol Nadia	F	F
Presutto Vincenzo	F	F
Pucciarelli Stefania	M	M
Puglia Sergio	F	F
Quagliariello Gaetano	F	F
Quarto Ruggiero	F	F
Rampi Roberto	F	F
Rauti Isabella		
Renzi Matteo	F	
Riccardi Alessandra	F	F
Ricciardi Sabrina	M	M
Richetti Matteo	F	F
Ripamonti Paolo	F	F
Rivolta Erica	F	F
Rizzotti Maria	F	F
Rojc Tatjana	F	F
Romagnoli Sergio	F	F
Romani Paolo	F	F
Romano Iunio Valerio	F	F
Romeo Massimiliano	F	F
Ronzulli Licia	F	F
Rossi Mariarosaria	F	F
Rossomando Anna	F	F
Rubbia Carlo		
Rufa Gianfranco	F	F
Ruotolo Alessandro	F	F
Ruspanini Massimo		
Russo Loredana	F	F
Saccone Antonio	F	F
Salvini Matteo		
Santangelo Vincenzo	F	F
Santillo Agostino	F	F
Saponara Maria	F	F
Saviane Paolo	s	s
Sbrana Rosellina	F	
Sbrollini Daniela	F	F
Schifani Renato	M	M

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante		
Nominativo	1	2
Sciascia Salvatore	M	M
Segre Liliana	M	M
Serafini Giancarlo	F	F
Siclari Marco		
Sileri Pierpaolo	F	F
Siri Armando	F	
Stabile Laura	F	F
Stefani Erika	M	M
Stefano Dario	F	F
Steger Dieter	F	F
Sudano Valeria Carmela Maria	F	F
Taricco Giacomino	F	F
Taverna Paola	P	F
Testor Elena	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	F	F
Toffanin Roberta	F	F
Toninelli Danilo	M	M
Tosato Paolo	F	F
Totaro Achille		
Trentacoste Fabrizio	F	F
Turco Mario	M	M
Unterberger Juliane		
Urraro Francesco	F	F
Urso Adolfo		C
Vaccaro Sergio	F	F
Valente Valeria	F	F
Vallardi Gianpaolo	F	F
Vanin Orietta	M	M
Vattuone Vito	F	F
Verducci Francesco	F	F
Vescovi Manuel	F	F
Vitali Luigi	F	F
Vono Gelsomina	M	M
Zaffini Francesco	C	C
Zanda Luigi Enrico	F	F
Zuliani Cristiano	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Auddino, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Buccarella, Campagna, Cario, Casolati, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cioffi, Cirinnà, Corrado, De Poli, Di Marzio, Di Nicola, Donno, Florida, Fusco, Giannuzzi, Laus, Leone, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Ronzulli, Segre, Sileri, Turco, Vaccaro, Vanin e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone e Magorno, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Briziarelli e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Nocerino e Toninelli.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha proceduto all'elezione del Vice Presidente.

È risultato eletto il deputato Paolo Siani.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 21 settembre 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 16 settembre 2021, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti del Ministro delle infrastrutture e trasporti *pro tempore*, Danilo Toninelli.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'istruzione

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Ministro della salute
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (2395)
(presentato in data 22/09/2021)
C.3264 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro della salute
Ministro per la pubblica amministrazione
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Ministro dello sviluppo economico
Ministro della giustizia
Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (2394)
(presentato in data 21/09/2021);

senatrice Boldrini Paola
Riordino della formazione universitaria delle professioni sanitarie infermieristiche nonché delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica (2396)
(presentato in data 22/09/2021);

senatore D'Alfonso Luciano
Istituzione dell'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (2397)
(presentato in data 22/09/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Rauti Isabella ed altri
Disposizioni in materia di rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale gestite da soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2269)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 22/09/2021);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Fedeli Valeria ed altri

Istituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani (2303)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 22/09/2021);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Comincini Eugenio ed altri

Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali (2346)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
(assegnato in data 22/09/2021);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Santangelo Vincenzo ed altri

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto agli incendi, nonché disposizioni sull'impiego dei mezzi militari di sorveglianza per l'identificazione degli autori del reato e la vigilanza sul territorio (2251)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/09/2021);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Vitali Luigi, sen. Dal Mas Franco

Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento (2261)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 22/09/2021);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Evangelista Elvira Lucia

Istituzione del tribunale di Olbia (2322)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 22/09/2021);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Lannutti Elio ed altri

Disposizioni in materia di furti commessi mediante servizi bancari a distanza e di compravendita di strumenti finanziari tramite internet (trading on line) (2295)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 22/09/2021);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Saponara Maria

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi (2306)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 22/09/2021);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Regione Puglia

Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (2311)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo) (assegnato in data 22/09/2021);

11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Regione Abruzzo

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (2325)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) (assegnato in data 22/09/2021);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Pagano Nazario

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di riconoscimento della figura professionale del fisioterapista di famiglia nonché di assistenza fisioterapica domiciliare (2257)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 22/09/2021);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Cantù Maria Cristina ed altri

Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2 (2350)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (assegnato in data 22/09/2021);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Regione Toscana

Disposizioni di semplificazione in materia di selvicoltura. Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (2314)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 22/09/2021).

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Maiorino Alessandra ed altri

Modifica all'articolo 94 della Costituzione, in materia di conferimento e revoca della fiducia al Governo (2259)

(assegnato in data 22/09/2021);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Parrini Dario ed altri

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2390)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 22/09/2021);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro salute Speranza ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (2394)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/09/2021);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro istruzione Bianchi ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (2395)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3264 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 22/09/2021);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Montevecchi Michela ed altri

Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici (2292)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/09/2021);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Ginetti Nadia

Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte (2297)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 22/09/2021);

Commissioni 3ª e 8ª riunite

sen. Lupo Giulia ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, fatti a Città del Capo il 16 novembre 2001, nonché delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale (2294)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 22/09/2021).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in ordine alla notifica delle società II-VI Incorporated e Bain Capital Investors LLC concernente l'acquisizione indiretta del controllo di Coherent Inc. e indirettamente di Coherent Italia Srl da parte di II-VI Incorporated e successiva acquisizione di una partecipazione di minoranza da parte di Bain Capital Investors LLC.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 4ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 954).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo

2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Linkem S.p.a. concernente il contratto quadro avente ad oggetto la fornitura di tecnologie di rete funzionali allo sviluppo di un'architettura *end-to-end* 5G e dei relativi servizi professionali e di supporto con Huawei Technologies Italia Srl.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 8ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 955).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

alla dottoressa Rosaria Fausto Romano, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico;

al dottor Vito Di Santo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili.

Il Ministero della transizione ecologica, con lettera in data 8 luglio 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Maria Carmela Giarratano di Capo del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, dello stesso Dicastero.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 16 settembre 2021, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/2028 sul mancato completamento della designazione dei siti nella rete Natura 2000.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 95/1).

Il Ministero della giustizia, con lettera in data 17 settembre 2021, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura di infrazione n. 2016/4081, sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª, alla 11ª e alla 14ª Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 99/1).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del Consiglio regionale della Lombardia concernente le azioni di sostegno al popolo afghano.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente (n. 64).

Mozioni

PERGREFFI, DE VECCHIS, ROMEO, RUFA, CORTI, CAMPARI, MONTANI, ARRIGONI, LUNESU, TESTOR, BERGESIO, ALESSANDRINI, PIANASSO, RIVOLTA, GRASSI, TOSATO, PIZZOL, BRIZIARELLI, MARIN, DORIA, MOLLAME, IWOBI - Il Senato,

premesso che:

con decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2017, Alitalia Società aerea italiana S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, perché dotata, all'atto di presentazione dell'istanza, di un numero di dipendenti ed un indebitamento complessivo superiori alle soglie minime di legge;

con il medesimo decreto ministeriale, alla luce della complessità della procedura di amministrazione straordinaria, è stata altresì disposta la nomina di un collegio di commissari straordinari, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38, comma 2, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

le medesime determinazioni sono state assunte per la società Alitalia Cityliner S.p.A. con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2017;

per sostenere la continuità dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia, lo Stato, nel periodo compreso tra maggio 2017 e gennaio 2020, ha erogato ad Alitalia finanziamenti a titolo oneroso pari a complessivi 1,3 miliardi di euro;

a causa della sopravveniente emergenza epidemiologica da COVID-19 e la contestuale crisi del trasporto aereo cui è andata incontro anche Alitalia, il Governo ha disposto, con l'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e con l'articolo 202 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la nazionalizzazione della compagnia, destinando allo scopo 3 miliardi di euro, così decidendo di interrompere l'*iter* di cessione dei complessi aziendali sul mercato avviato nel marzo 2020 con la pubblicazione del bando;

infatti, la nuova compagnia pubblica di trasporto aereo ITA è stata istituita giuridicamente con l'art. 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale ha anche stabilito al comma 4-*bis* che la *newco* predisponesse "un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta" da sottoporre all'approvazione sia delle Commissioni parlamentari competenti per settore che della Direzione concorrenza della Commissione europea;

l'articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020 è intervenuto sul citato articolo 79 con la finalità di perseguire l'obiettivo di assicurare il quadro normativo necessario al lancio di una società di mercato in totale discontinuità con Alitalia, al fine di garantire la creazione della nuova società su basi industriali solide e sostenibili e nel rispetto dell'ordinamento europeo, perché l'assenza anche solo di uno di questi due elementi ne avrebbe determinato l'insuccesso, rispettivamente, per ragioni di *business* o per motivi giuridici con effetti finanziari;

con l'articolo 87 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 107, si interviene sulla costituzione della nuova società pubblica, specificando che, in sede di prima applicazione, è autorizzata la sua costituzione anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale che dovrà essere sottoposto alle valutazioni della Commissione europea oltre che a quelle del Parlamento nazionale (per il tramite delle Commissioni parlamentari competenti). Inoltre e sempre in sede di prima applicazione, fermo restando lo stanziamento dei 3 miliardi di euro già previsto dalla norma precedente, il capitale sociale della nuova società è individuato in 20 milioni di euro;

in data 15 luglio 2021, la Commissione europea ha inviato alle istituzioni italiane una lettera nella quale ha valutato positivamente il piano industriale di ITA come modificato a seguito delle interlocuzioni avvenute; il giorno stesso il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato la partenza operativa di ITA a far data dal 15 ottobre e il consiglio d'amministrazione della società ha approvato le nuove linee del piano industriale 2021-2025, sulla base di quanto discusso con la Commissione europea;

tale piano prevede che la nuova società ITA procederà nell'immediato all'assunzione di 2.800 lavoratori, rispetto al totale dei 10.500 dipendenti di Alitalia, per arrivare progressivamente ad assorbire complessivamente, entro il 2025, 5.700 lavoratori;

inoltre, secondo il piano, ITA potrà essere capitalizzata con 1,35 miliardi di euro, suddivisi in tre *tranche* di cui la prima pari a 700 milioni di euro; potrà partecipare alle gare che verranno bandite per il *brand* Alitalia, per l'attività di *handling* a Fiumicino (in posizione di maggioranza di una *partnership* con soggetti privati), per l'attività di manutenzione (in posizione di minoranza con una *partnership* con soggetti privati) e per le rotte di servizio pubblico, mentre non potrà partecipare alla gara del programma di *loyalty*

(MilleMiglia); non potrà rilevare i biglietti prepagati emessi da Alitalia per il periodo successivo al 15 ottobre, data di avvio delle operazioni; potrà partire con 52 aerei (stessa dimensione del piano industriale di dicembre); in termini di *slot*, dato il principio di proporzionalità tra questi e la capacità di volo alla partenza, ITA potrà acquisire 175 *slot* giornalieri su Linate (circa l'85 per cento di quelli di Alitalia), 178 su Fiumicino (43 per cento) e quelli che volano sugli altri aeroporti coordinati in Italia e nell'Unione europea;

tale situazione richiederebbe un intervento convinto da parte del Governo per assicurare una forma di tutela e di accompagnamento al reddito per tutti i lavoratori di Alitalia che non dovessero essere ricollocati entro la data del 2025;

non lascia ben sperare l'annuncio dell'uscita da Assaereo da parte di ITA, finalizzata alla disapplicazione del contratto collettivo nazionale della categoria, uscita che si pone in aperto contrasto con la disposizione prevista dall'articolo 203 del decreto-legge n. 34 del 2020 che prevede che i vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) o dalla normativa nazionale, nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

tale disposizione, che sostanzialmente riproduce per il settore aeroportuale la disciplina vigente da 20 anni nel settore portuale, è finalizzata ad uniformare la tutela dei lavoratori e quindi a tutelare le imprese come Alitalia dalle imprese che in questi anni hanno messo in atto iniziative di concorrenza sleale e *dumping*,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le iniziative di competenza affinché venga riaperto e si faccia ricorso al fondo "nuove competenze ANPAL" per mantenere attive le certificazioni del personale Alitalia e tutelarne le professionalità;

2) a garantire, in qualità di azionista, l'impegno formale, in coerenza con il piano industriale approvato dal Parlamento, della nuova società ITA a partecipare ai prossimi bandi di gara per l'assegnazione dei rami dell'*handling* e della manutenzione garantendo la tutela dei livelli occupazionali;

3) ad assicurarsi che venga applicato in modo perentorio l'articolo 203 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di applicazione del contratto collettivo nazionale del settore aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da parte della nuova società ITA e da tutte le altre compagnie operanti nel nostro territorio;

4) ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di assicurare l'estensione della cassa integrazione per tutti i lavoratori non

ricollocati, puntando sulla loro formazione per valorizzarne l'esperienza mediante il ricorso a politiche attive del lavoro per tutta la durata del piano industriale di ITA;

5) a garantire, in qualità di azionista, che la nuova società ITA non procuri, con eventuali atteggiamenti non collaborativi, disagi nei riguardi dei passeggeri detentori di titoli di viaggio Alitalia.

(1-00417)

Interrogazioni

COLLINA, IORI, MANCA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della transizione ecologica.* - Premesso che:

il distretto della ceramica italiano, eccellenza produttiva nazionale con forte vocazione all'esportazione, che impiega più di 20.000 addetti e fattura circa 5,3 miliardi di euro all'anno, affronta da diverse settimane una congiuntura sfavorevole che sta mettendo a repentaglio la sua esistenza, insieme al relativo capitale umano e tecnologico;

tale congiuntura deriva, in parte, dall'andamento del prezzo del gas, che è passato dagli 11 euro per megawatt all'ora del 2019, scendendo (soprattutto a causa della contrazione della produzione industriale dovuta al COVID-19) a 5 euro nell'estate del 2020, per superare la quota di 47 euro nell'agosto 2021. Trattandosi di un settore industriale ad alto consumo energetico, esso è particolarmente vulnerabile agli aumenti repentini del prezzo del gas, come quello che si è verificato lo scorso mese;

accanto all'andamento dei prezzi, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti concordati in sede internazionale e sanciti dallo "European green deal", che mira a realizzare la cosiddetta neutralità climatica nella UE (vale a dire il raggiungimento del pareggio tra le emissioni e il loro assorbimento) entro il 2050, con una riduzione delle emissioni del 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, rischiano di mettere in ginocchio numerosi settori industriali nonostante le ingenti risorse messe a disposizione a livello europeo e nazionale, anche attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza;

a concorrere all'aumento dei costi per il settore della ceramica, vi è anche il fatto che il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, introdotto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che rappresenta il principale mercato mondiale di permessi di emissioni, è stato oggetto, a quanto si apprende, di fenomeni di speculazione finanziaria, che hanno comportato un aumento del 135 per cento dei prezzi delle quote di emissioni, che ricade sulle aziende che necessitano delle quote per la propria produzione;

le innovazioni tecnologiche, che in numerosi settori consentono un drastico taglio delle emissioni di gas climalteranti, allo stato attuale appaiono poco promettenti per il settore della produzione delle ceramiche, in quanto gli altiforni elettrici in sostituzione di quelli attualmente impiegati non sono ancora sul mercato e comporterebbero, in ogni caso, un incremento notevole dei

consumi energetici, mentre quelli a idrogeno consentono solamente una riduzione del 6 per cento delle emissioni;

considerato che:

agli impegni per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti assunti dall'Unione europea non hanno sinora fatto seguito impegni altrettanto onerosi e realistici da parte degli altri Paesi industrializzati, i quali presentano quadri normativi meno restrittivi e, di conseguenza, costi inferiori per le imprese ad alto tasso di emissioni, nonostante siano, secondo il rapporto "Fossil CO2 emissions of all world countries" del 2018 del Joint research centre della Commissione europea, maggiormente responsabili delle emissioni globali rispetto all'Unione europea;

tale situazione costituisce un importante incentivo alla delocalizzazione, che comporterebbe la perdita di numerosi posti di lavoro, la rimozione di fondamentali tradizioni industriali italiane, nonché l'elusione dei necessari impegni per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti a livello globale, si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare a livello nazionale al fine di salvaguardare il distretto della ceramica italiano e gli addetti, a livello tanto di politica industriale quanto di politica energetica, prevenendo chiusure ed eventuali delocalizzazioni degli impianti produttivi;

quali iniziative intendano, altresì, adottare, a livello europeo e internazionale, al fine, da un lato, di rendere gli obiettivi europei compatibili con la sopravvivenza di importanti settori industriali della UE, dall'altro, di rendere partecipi di tali obiettivi in eguale misura anche altri Paesi industrializzati, i quali sono maggiormente responsabili delle emissioni di gas climalteranti a livello globale.

(3-02830)

GRANATO, ANGRISANI, CRUCIOLI - *Al Ministro dell'istruzione.*

- Premesso che:

il decreto-legge n. 11 del 2021 reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (detto "green pass scuola e trasporti");

in particolare, l'articolo 1, comma 6, ha novellato il decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, inserendo l'articolo 9-ter;

tale articolo ha previsto l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico, stabilendo che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione debba possedere, e sia tenuto ad esibire per l'accesso nell'istituzione scolastica, la certificazione verde COVID-19 (*green pass*); tale certificazione può essere ottenuta in tre modi, attraverso: a) avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

in ambito scolastico dunque, i dirigenti scolastici (o eventuali delegati) sono stati individuati quali soggetti tenuti alla verifica del rispetto delle prescrizioni;

considerato che:

con nota del 9 settembre 2021 il Ministro in indirizzo ha fornito a dirigenti scolastici eUSR indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde in corso di validità del personale docente e ATA;

in particolare, come riportato nella nota, è stata prevista "una specifica funzionalità" che permette ai dirigenti scolastici "di accertare istantaneamente - mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC - la validità del Green Pass per il personale" in servizio; il controllo, inoltre, deve avvenire "quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio";

la nota dispone inoltre che il personale autorizzato possa visualizzare e consultare "la certificazione verde del soggetto controllato, in conformità alla normativa *privacy* e nel rispetto della riservatezza e dei dati personali trattati";

con l'inizio delle lezioni in presenza, dunque, il dirigente scolastico (o l'eventuale delegato) può accedere ai dati relativi alla validità del *green pass* del docente o del personale ATA, ma non dovrebbe venire a conoscenza della condizione personale inerente all'*iter* vaccinale, che è una sola delle condizioni possibili per l'ottenimento del *green pass*;

tuttavia, come accaduto dall'inizio dell'anno scolastico fino ad oggi, i dati sulla validità del *green pass* non sono oscurati nella piattaforma oltre l'orario di servizio, per cui il dirigente scolastico, pur dovendo solo controllare la validità del *green pass*, può venire a sapere se un docente è vaccinato o meno, potendo controllare la validità della certificazione (che da verde passa a rosso) anche fuori dell'orario di servizio;

valutato che:

quale titolare del trattamento di dati personali anche ai dirigenti scolastici può applicarsi la responsabilità da illecito trattamento dei dati (ai sensi dell'articolo 82 del regolamento europeo in materia di *privacy*, n. 2016/679/UE, secondo cui, come stabilito al primo paragrafo, "chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento");

peraltro, come già affermato in via giurisprudenziale, l'introduzione dell'articolo 82 del regolamento europeo non sarebbe incompatibile con la natura della responsabilità per danni causati da illecito trattamento dei dati personali, già disciplinata a livello nazionale dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (aquiliana, *ex art.* 2043 del codice civile, od oggettiva, *ex art.* 2050);

peraltro, nello specifico in materia di *privacy*, l'allegato 3 alla nota ministeriale contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale docente e ATA; in tale informativa si specifica che il titolare del trattamento è il diri-

gente scolastico (art. 2) e che i "dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i sistemi del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa del DPCM 17 giugno 2021" (art. 7);

valutato che:

appare evidente che laddove il trattamento di dati afferenti allo stato di salute fosse utilizzato in modo non appropriato dal titolare o dal responsabile del trattamento (il dirigente scolastico o il delegato), divulgando a terzi in modo illecito informazioni riservate (come il non essere vaccinato), si configurerebbe una lesione della normativa in materia di *privacy*;

dalla divulgazione di informazioni riservate sull'avvenuta vaccinazione, si rischia di causare, oltretutto, un pessimo clima di "ghettizzazione" all'interno delle istituzioni scolastiche, in primo luogo per il personale non vaccinato, assolutamente contrario allo spirito di collaborazione di una comunità educante,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire immediatamente al fine di prevedere che il controllo sul personale scolastico che deve esibire la certificazione verde COVID-19 sia esclusivamente limitato, all'interno della piattaforma SIDI, all'orario di servizio del personale, in modo da non permettere al titolare o al responsabile del trattamento di essere a conoscenza (anche in via presuntiva) dell'avvenuta vaccinazione o meno, ma permettere il mero controllo sulla validità della certificazione nel momento in cui essa risulta necessaria (l'inizio dell'orario di servizio), senza poterne desumere la condizione originaria (avvenuta vaccinazione, guarigione o effettuazione di *test* antigenici con esito negativo);

se non si reputi urgente specificare, nell'allegato alla nota informativa in materia di *privacy*, la possibile applicazione della responsabilità *ex art.* 82 del regolamento europeo in materia di *privacy* (n. 2016/679/UE), per danni cagionati da trattamento di dati personali non lecito, scorretto od eccessivo rispetto allo scopo perseguito laddove vengano divulgati a terzi, in modo non pertinente rispetto ai principi di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, le informazioni relative al ciclo vaccinale del personale sottoposto alle procedure di controllo (dati afferenti alla salute).

(3-02831)

BINETTI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'interrogante ha presentato diversi atti di sindacato ispettivo in merito al caso di bambini allontanati dalle loro famiglie e inviati in casa famiglia, sulla base di un'iniziale denuncia della madre nei confronti di abusi esercitati dal padre sui minori;

l'evoluzione quasi paradossale di questi casi ha visto la madre passare dal ruolo di chi denuncia al ruolo di chi è denunciato e si vede privato della possibilità di mantenere un rapporto sereno con la figlia, mentre si attiva un circuito di interventi gestiti dai servizi sociali che non giunge quasi mai ad una soluzione soddisfacente. Il minore non torna mai in famiglia, né con la

madre, né con il padre; la famiglia va incontro ad una drammatica dissoluzione che finisce col coinvolgere anche i nonni, materni e paterni, fino a lasciare il minore in casa famiglia a tempo indeterminato, senza più riuscire a ricostruire la trama dei rapporti familiari, con conseguenze gravissime per l'equilibrio psicofisico del minore e con costi per la comunità altissimi;

la riforma del processo civile in via di approvazione contiene una sostanziale riforma del Tribunale della famiglia, che conserva ancora alcuni elementi di perplessità, ma che dovrebbe porre un punto fermo, perché situazioni così non si debbano più ripetere. Le due Commissioni speciali attualmente attive in Senato, quella sul caso "Forteto" e quella specifica sulle case famiglia, confermano la gravità e soprattutto la diffusione di questi casi, che manifestano un grave *vulnus* nel nostro ordinamento, per quanto riguarda sia il sistema giustizia che il sistema famiglia;

l'interrogante segnala un ulteriore caso riguardante la bambina I.P. di 9 anni e da 5 in casa famiglia, senza che si intraveda nessuna soluzione possibile;

risulta all'interrogante che quando la bambina aveva 4 anni, la madre vide delle lesioni in zona ano-vaginale che a detta del medico erano compatibili con possibili abusi sessuali. La madre identificò nel padre della bambina il possibile autore delle violenze e denunciò la cosa, dopo essersi separata da lui. Successivamente la testimonianza della bambina non fu ritenuta attendibile, ma non esiste documentazione di quella fase delle indagini e al padre fu concesso di tornare a vedere la bambina in modalità protetta. Nel frattempo, un medico consultato per valutare le lesioni che erano riapparse in zona ano-vaginale, avanzò l'ipotesi che si potesse trattare di Lichen (dermatosi caratterizzata da un ispessimento cronico della pelle con piccole papule violacee e spesso pruriginose) e la situazione si capovoltò radicalmente. Alla mamma venne proibito di vedere la figlia e sono 3 anni che di fatto non la vede, mentre al padre fu concesso di continuare a vedere la bambina con modalità sempre meno rigida;

nel frattempo anche i nonni materni furono allontanati e venne sospeso il loro diritto a vedere la bambina; furono persino sottoposti a perizia psichiatrica, mentre la bambina sviluppava un'esplicita avversione nei confronti del padre a cui si rivolgeva in modo violento ed aggressivo, con un linguaggio sorprendente anche per i toni. Tutto ciò è documentato in una serie di relazioni, fornite dalla Corte d'appello della Procura generale della Repubblica di Torino. Ma è confermato anche da un diario analitico tenuto dai nonni materni in tutto l'arco di tempo in cui hanno potuto avvicinare la nipote e registrare anche le non indifferenti carenze del servizio offerto dai servizi sociali;

nella situazione attuale la bambina continua a stare in casa famiglia senza un progetto concreto per la sua vita futura, mostrando un'evoluzione in senso sempre più aspro ed arrabbiato nei confronti di tutte le persone della sua famiglia, mentre la madre sta affrontando un periodo difficilissimo della sua vita, il padre non sembra comunque in grado di farsi carico della figlia, che non ne accetta gli interventi, e i nonni, che pure erano disposti a farsi carico della bambina, sono stati bruscamente allontanati dai servizi sociali. Niente però giustifica questo lungo soggiorno della bambina in casa famiglia

e questo drastico allontanamento dai nonni e soprattutto dalla madre, che appare particolarmente fragile in questo momento, anche perché provata da una situazione che vive come ingiusta. Lo sviluppo del caso sembra in assoluto contrasto con la norma recentemente approvata;

risulta all'interrogante che sono disponibili i diari dei nonni, le perizie psichiatriche e gli atti del tribunale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che nel momento delicatissimo di questa nuova fase di riforma della giustizia, i Tribunali della famiglia, a cominciare da questo stesso caso, debbano procedere ad una rivalutazione complessiva del caso, inserendovi non solo i familiari ma anche i servizi sociali, che del caso si sarebbero dovuti fare carico e non sembrano essere stati in grado di ottenere i risultati attesi.

(3-02832)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE FALCO, FATTORI, NUGNES - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in conseguenza della visita ispettiva effettuata il 5 ed il 6 giugno 2021 presso il centro di permanenza e rimpatrio (CPR) di via Corelli a Milano, è stato accertato che non esiste un protocollo sanitario d'intesa per la prestazione di cure e servizi specialistici tra la Prefettura e l'ATS Milano, nonostante sia previsto dall'articolo 3, comma 8, del regolamento CIE 2014 (decreto ministeriale 20 ottobre 2014), quale attuazione dell'art. 35 del testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);

l'articolo 3, comma 8, del regolamento CIE 2014 dispone chiaramente, e senza riconoscere alcuna facoltà di valutazione all'amministrazione, né margini di interpretazione, che "il Prefetto provvede al coordinamento con strutture sanitarie pubbliche per la prestazione delle cure e dei servizi specialistici previsti dall'art. 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, attraverso la stipula di protocolli d'intesa, redatti secondo lo schema di cui all'allegato 1d)". È di tutta evidenza, quindi, che il prefetto è doverosamente tenuto a provvedere;

la mancanza del protocollo tra Prefettura e ASL impedisce alle persone trattenute di essere assistite dal servizio sanitario pubblico sia per valutazioni mediche obiettive sia per accedere a cure e visite specialistiche, sia anche per il controllo, indispensabile, dei cibi somministrati. Inoltre, tale mancanza priva i tossicodipendenti, come gli altri soggetti particolarmente fragili, della necessaria assistenza da parte delle strutture pubbliche, negando ai trattenuti il diritto fondamentale dell'integrità fisica e alla salute;

ulteriore conseguenza è che il controllo sull'idoneità del soggetto alla vita in comunità ristretta e sull'assenza di condizioni d'incompatibilità con il trattenimento, sia all'avvio sia nel corso di quest'ultimo, non viene affidato a strutture pubbliche, che certo non possono essere sostituite da realtà del terzo settore, quali l'"Opera san Francesco per i poveri" cui si è rivolto il gestore

del CPR di via Corelli, né possono sostituire l'SSN medici che dipendono dal gestore del CPR;

e tuttavia, in data 24 luglio 2021, la Prefettura di Milano con *e-mail* indirizzata al primo firmatario della presente interrogazione sosteneva tra l'altro che: "il Ministero dell'interno, opportunamente interpellato, ha precisato che la sottoscrizione del protocollo in parola non è un obbligo per la Prefettura";

considerato che:

quest'ultima affermazione è infondata in quanto, come ricordato, la sottoscrizione di un protocollo sanitario per fornire le prestazioni delle cure e dei servizi specialistici di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 286 non è sottoposta ad alcuna condizionalità o valutazione, dovendo il prefetto senz'altro provvedere alla stipula del protocollo;

inoltre, rispondendo alla relazione al Parlamento del Garante nazionale delle persone private della libertà personale che invitava a "Rispettare la centralità del Servizio sanitario nazionale (SSN) nell'accertamento dell'idoneità dei cittadini stranieri alla vita in comunità ristretta, e attivare i previsti accordi di collaborazione tra le Aziende sanitarie locali e le Prefetture volti ad assicurare il tempestivo accesso alle cure delle persone trattenute", il Ministero affermava che: "La Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo assicura che verrà evidenziata alle Prefetture la necessità di stipulare a tal fine appositi Protocolli d'intesa con le Aziende sanitarie di riferimento, qualora non ancora stipulati";

tale affermazione della Prefettura di Milano sembra contraddire anche quanto affermato dall'ATS di Milano con *e-mail* prot. n. 122965 del 30 luglio 2021, nella quale si legge che: "risulta, inoltre, in fase di definizione la stipula del Protocollo d'intesa tra Prefettura, ATS Milano e ASST per la prestazione delle cure e dei servizi specialistici previsti dall'art. 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni";

a parere degli interroganti è molto grave, e getta gravi ombre sulla legittimità dell'operatività del CPR di via Corelli, il fatto che la Prefettura di Milano, a molti mesi dall'apertura del centro, non sia giunta all'accordo con l'ATS di Milano, per stipulare i servizi previsti, continuando ugualmente a disporre il trattenimento di centinaia e centinaia di persone,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa confermare il contenuto dell'*e-mail* del 24 luglio 2021 e precisare a quali disposizioni abbia fatto riferimento la Prefettura di Milano secondo la quale la stipula di un protocollo sanitario non sarebbe necessaria;

se confermi quanto affermato dall'ATS di Milano con la lettera del 30 agosto, ossia che il protocollo sanitario sia in corso di perfezionamento e quali tempi siano previsti.

(3-02833)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ANGRISANI, GRANATO, CRUCIOLI, GIANNUZZI, DI MICCO, LANNUTTI, BOTTO - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, ha recato "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti";

in particolare, l'articolo 1 ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posti comuni e di sostegno;

in seguito è stato emanato il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto la procedura straordinaria, modificato ed integrato in seguito dal decreto dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020, grazie a cui è stato elevato il numero di posti destinati alla procedura;

in particolare l'articolo 1, comma 2, di quest'ultimo decreto ha stabilito che in caso di aggregazione territoriale delle procedure, l'ufficio scolastico regionale individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale dovesse provvedere all'approvazione delle graduatorie di merito, sia della propria regione, che delle ulteriori regioni indicate nell'apposito allegato "B" al decreto n. 783 del 2020;

valutato che:

nell'ambito del concorso straordinario, in via generale, è accaduto che in talune regioni i vincitori non siano entrati in ruolo nei tempi previsti a causa delle lungaggini burocratiche in seno alle commissioni di valutazione, che hanno pubblicato in ritardo (o non hanno ancora provveduto) le graduatorie di merito definitive, per distinte classi di concorso, causando disparità di trattamento inaccettabili sul territorio nazionale;

ad esempio, in particolare, per quanto riguarda i posti di sostegno, a distanza di due mesi dalla pubblicazione dell'avviso ai candidati sugli esiti delle prove scritte della classe di concorso ADSS (protocollo 24929 del 16 luglio 2021), l'USR del Lazio (competente per le regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, ufficio IV) non ha ancora provveduto alla pubblicazione della finale graduatoria di merito, non permettendo quindi ai vincitori di entrare in ruolo già dall'anno scolastico 2021/2022; tale procedura, inoltre, in quanto non ancora terminata, si è andata inevitabilmente ad "intrecciare" con le procedure di reclutamento del personale docente dalle graduatorie provinciali per le supplenze, ai fini del conferimento degli incarichi annuali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e come intenda intervenire al fine di garantire l'immissione in ruolo, nell'anno scolastico in corso, dei soggetti vincitori del concorso straordinario, laddove le graduatorie di merito delle singole classi di concorso siano state approvate oltre i termini previsti o non siano state ancora pubblicate, come avvenuto nel caso della classe di concorso nel Lazio per i docenti di sostegno nella scuola secondaria.

(4-06039)

AIMI, CANGINI, PAGANO, GALLIANI, RIZZOTTI, FLORIS, CALIENDO, BINETTI, STABILE, MINUTO, PAPTATHEU, BERARDI, FERRO - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

un recente studio condotto dall'università di Ferrara in collaborazione con l'AUSL di Pescara, diretto dal direttore del Dipartimento di scienze mediche dell'UNIFE, Lamberto Manzoli, e pubblicato poche settimane fa sulla rivista scientifica "Journal of public health" di Oxford, ha evidenziato che meno di una persona su mille che ha contratto il COVID-19 si riammala;

su oltre 7.000 persone che avevano avuto il COVID, osservate dal terzo mese in poi dalla guarigione, solo 24 si sono reinfezionate;

la ricerca copre un arco temporale che va dal marzo 2020 al maggio 2021: fino a quel momento le varianti maggiormente circolanti erano la "Alfa" e la "Delta";

lo studio è stato condotto su numeri reali forniti dall'azienda sanitaria di Pescara ed è tra le ricerche che per più tempo hanno analizzato i malati di COVID. La ricerca sembra dunque fornire un dato molto importante e vale a dire che chi ha contratto il virus ha un'immunità molto duratura;

in Italia sono stati condotti altri due studi simili, all'ospedale di Magenta e a quello di Legnano; tuttavia, lo studio relativo ai dati forniti dall'AUSL di Pescara ha come caratteristica principale l'osservazione degli ex positivi per un periodo molto lungo: in alcuni casi si è arrivati anche a 14 mesi. Inoltre è stato fatto un particolare *focus* sui giovani, un campione di circa 850 persone che non si sono reinfezionate;

con l'interrogazione 4-05811 il primo firmatario del presente atto aveva già chiesto informazioni circa i casi di reinfezione da COVID-19 e se vi fossero studi al riguardo: a tale atto non è ancora stata data risposta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei risultati dello studio citato;

se tali dati siano confermati dal Ministero della salute;

alla luce di tali dati, come intenda proseguire nelle azioni di contrasto al COVID-19 e in relazione alla gestione della campagna vaccinale.

(4-06040)

CORTI - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

da anni il torrente Cogorno nel comune di Pavullo del Frignano (Modena), corpo idrico recettore degli scarichi del depuratore dell'abitato di Pavullo, è interessato da anomali sversamenti di reflui confluenti poi nel torrente Rossenna nel territorio comunale di Polinago;

sono infatti numerose le segnalazioni pervenute in questi ultimi anni dai residenti, lamentando il passaggio di notevoli portate caratterizzate da inconfondibile fetore fognario, la presenza di schiume anomale nel corso d'acqua, residui di depositi maleodoranti sul fondo a seguito del passaggio delle piene;

il fattore scatenante, qualora non riconducibile a sversamenti di liquame zootecnico, è stato identificato nel depuratore dei reflui urbani dell'abitato di Pavullo che a seguito di malfunzionamenti, guasti oppure a tergo di particolari eventi di pioggia, scarica reflui misti non adeguatamente trattati;

nella revisione del piano degli investimenti di Atersir del 2012 (approvato il 30 maggio 2012), con prima proposta per gli anni 2013-2014, si pianificava un intervento di "adeguamento del depuratore centrale di Pavullo" con importo e tempi da definire;

nel piano degli interventi di adeguamento del sistema idrico integrato del 2014, tale intervento di adeguamento è meglio specificato nella necessità di un "raddoppio del depuratore di Pavullo" per un importo di 2.150.000 euro. La conferma dell'intervento compare nella programmazione fino all'annualità 2015 per un importo progettuale definito di 2.150.000 euro;

tuttavia, a partire dal piano del 2016 l'intervento programmato al depuratore è stato eliminato dall'elenco;

a seguito dell'ennesimo e pesante sversamento segnalato da svariati cittadini dell'abitato di Gombola di Polinago in data 9 maggio 2020, verificatosi in giornata di calma pluviometrica, si apprende a mezzo stampa l'intenzione da parte di Hera di proporre un intervento sulla rete di drenaggio urbano dell'abitato di Pavullo che vada ad alleggerire la portata di acque meteoriche al depuratore, precisando che il depuratore è adeguato a ricevere la quantità e la qualità degli scarichi fognari prodotti negli agglomerati urbani serviti;

il decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce i limiti analitici da rispettare per gli scarichi e impone il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale al livello di "buono" nel 2015; in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il testo unico dell'ambiente all'art. 73, comma 1, definisce altresì i seguenti obiettivi prioritari: mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, e la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;

la qualità delle acque superficiali del torrente Cogorno ha registrato una qualità biologica in via di peggioramento, passando da uno stato ecologico "buono" a "non buono" nell'ultimo *report* ARPAE disponibile e relativo al triennio 2014-2016. La qualità dell'ambiente locale, soprattutto in zone di rilievo paesaggistico, naturalistico ed ecosistemico come i corsi d'acqua, unita alla salubrità dei luoghi in contesti interessati da insediamenti abitativi, sono obiettivi preponderanti oltre che giuridicamente imprescindibili;

l'interrogante ritiene che sarebbe necessario compiere le verifiche sulla correttezza della realizzazione e dell'avviamento del progetto da parte di tutti gli enti interessati, nonché sul rispetto della disciplina degli scarichi, che costituisce una delle componenti principali della normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento (decreto legislativo n. 152 del 2006),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare opportune iniziative, per quanto di competenza, al fine di tutelare sia la qualità ambientale ed ecosistemica delle aree naturali coinvolte nel progetto sia gli agglomerati abitati attraversati dai corsi d'acqua citati, anche verificando se sussistano i presupposti per costituire un tavolo *ad hoc* presso il Ministero della transizione ecologica.

(4-06041)

NUGNES, FATTORI, LA MURA, DE FALCO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

in un articolo pubblicato in data 9 settembre 2021 sul settimanale "Left" viene denunciata la difficoltà per giornalisti e attivisti che vogliono accedere nel nostro Paese ai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR);

già 10 anni fa una circolare del Governo *pro tempore* Berlusconi limitava l'accesso a giornalisti ed attivisti in tali strutture;

partendo dalle vecchie difficoltà per l'accesso ai CPR, fino ad arrivare a quelle dovute alle misure sanitarie scaturite dalla pandemia, la sezione italiana dell'agenzia "Pressenza", lo scorso luglio, ha lanciato un appello per il 15 settembre 2021 di una giornata di accesso e monitoraggio in tutti i CPR, cui hanno aderito numerosi giornalisti, che avrebbero presentato anzitempo regolare domanda di visita, fornendo tutta la documentazione necessaria;

un gruppo di parlamentari ha raccolto l'appello dell'agenzia Pressenza recandosi, in alcuni casi, presso le sedi di alcuni CPR e in altri casi promuovendo agli inizi di settembre 2021 iniziative di denuncia e di testimonianza presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati;

nella giornata del 15 settembre ad aver garantito l'accesso nei CPR, in nome del proprio mandato ispettivo, restavano i parlamentari nazionali ed europei e i rappresentanti del Garante per i detenuti;

per alcuni CPR, come quello di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) e quello di Milano di via Corelli, il Ministero dell'interno, attraverso le locali prefetture, avrebbe negato l'ingresso ai giornalisti adducendo motivi di sicurezza sanitaria dovuti alla pandemia da COVID-19, mentre per altri centri come Torino, Roma, Macomer (Nuoro), nonostante i ripetuti solleciti alle prefetture, non sarebbe giunta alcuna risposta in merito alle autorizzazioni;

l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) a giugno 2021 sul suo sito, riguardo al CPR di Torino, descriveva la struttura "un contesto disumanizzante, dove gravi carenze nei servizi, ricorso illegittimo all'isolamento, umiliazioni, uso di psicofarmaci 'a litri' e autolesionismo sono all'ordine del giorno... Richiedenti asilo, vittime di tratta, persone con disabilità fisiche e intellettive, potenziali minori, tossicodipendenti sono reclusi in spazi sovraffollati e angoscianti, anche insieme a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, in una condizioni di promiscuità";

a settembre 2021 il *blog* del giornalista Antonio Mazzeo riportava la notizia che negli ultimi mesi sarebbero stati rimpatriati verso l'Egitto alcune centinaia di cittadini egiziani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo risulti a conoscenza delle condizioni e degli spazi di vivibilità dei detenuti di ciascuno dei 10 CPR italiani;

se le norme di prevenzione anti COVID siano applicate a loro in modo corretto ed efficace;

quale sia lo stato dell'assistenza sanitaria e dei servizi ambulatoriali garantiti in tutti i CPR del nostro Paese;

se negli ultimi mesi siano stati effettuati rimpatri verso Paesi che non assicurano il rispetto dei diritti umani in violazione di convenzioni internazionali;

quali misure intenda intraprendere per garantire quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione secondo il quale la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure nel garantire il diritto di cronaca, nel pieno rispetto dell'interesse pubblico e di conoscenza dei fatti, nella fattispecie di quelli che accadono dietro le mura dei CPR.

(4-06042)

CALDEROLI, AUGUSSORI, BERGESIO, FAGGI, CAMPARI, ARRIGONI, MONTANI, LUNESU, ALESSANDRINI, RICCARDI, URRARO, GRASSI, PIZZOL, BRIZIARELLI, PIANASSO, PIROVANO, ZULIANI, CANDURA, VALLARDI, DORIA, CANTÙ, TOSATO, PILLON, LUCIDI, RIVOLTA, FERRERO, PERGREFFI, RUFA, TESTOR, DE VECCHIS - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

il diabete insipido è una rara malattia metabolica, con una prevalenza di uno a 25.000, provocata da una mancata o insufficiente secrezione o da una ridotta sensibilità dei reni all'azione dell'ormone antidiuretico (vasopressina). La vasopressina è un ormone che agisce a livello renale stimolando il riassorbimento dell'acqua e bilanciando il meccanismo della diuresi, quando questo equilibrio risulta alterato la conseguenza è la produzione di grandi quantità di urine (poliuria) a cui l'organismo risponde aumentando la sensazione di sete e quindi la richiesta di liquidi (polidipsia);

il diabete insipido può essere provocato da una mancata o insufficiente secrezione dell'ormone antidiuretico (vasopressina o Adh) da parte dell'ipotalamo e dell'ipofisi posteriore o da una ridotta sensibilità dei reni all'azione di questo stesso ormone. Nel primo caso si parla di diabete insipido centrale o neurogenico, mentre nel secondo caso si parla di diabete insipido nefrogenico;

qualora l'organismo non sia assolutamente in grado di produrre l'ormone antidiuretico, il malato potrà arrivare a urinare, in assenza di cure, anche 20 litri di urina al giorno: questa situazione costituisce un grave pericolo per la salute, a causa della seria disidratazione a cui è sottoposto l'organismo, nonché una grave limitazione alla conduzione di una vita normale;

considerato che:

nel 2001, con l'approvazione del decreto ministeriale n. 279 del 2001, è stato pubblicato un primo elenco di malattie rare che hanno diritto all'esenzione del *ticket* sanitario. L'elenco è stato poi sottoposto a un aggiornamento nel 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (allegato 7);

nell'elenco, all'interno del capitolo 12, malattie dell'apparato genito-urinario, è stato inserito il diabete insipido nefrogenico, codice RJ0010, risultando, invece, assente il diabete insipido centrale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere alla revisione dell'elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo, di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2017, inserendovi anche il diabete insipido centrale.

(4-06043)

STABILE - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

l'interrogante sta ricevendo molte segnalazioni, in queste ore, da parte di cittadini di ogni regione in difficoltà con il *download* del *green pass*;

ci sono molte persone che per diversi motivi non sono ancora riuscite ad avere il certificato, con notevoli conseguenze sulla loro quotidianità. È difficile stimare quante siano: da una stima a spanne sul numero di segnalazioni che si trovano sui *social network* si direbbe che siano coinvolte migliaia di persone, su 41,6 milioni di vaccinati;

il problema non riguarda solo chi risiede all'estero e ha ricevuto il vaccino in Italia. La casistica è piuttosto varia: c'è chi si è contagiato dopo la prima dose e sembra essere finito in un limbo della procedura, chi risulta aver ricevuto due prime dosi a causa di un errore di compilazione del centro vaccinale, chi ha ricevuto le due dosi in due regioni diverse, chi non ha ricevuto il certificato di guarigione dalla malattia, chi non rientra in nessuna categoria particolare e semplicemente non riesce ad ottenere l'*Authcode*. I casi sono così diversi e spesso unici che sarebbe troppo complesso elencarli. Gli effetti e le conseguenze, invece, sono uguali per tutti;

già dall'inizio di luglio 2021 il Governo ha attivato un numero e un indirizzo *e-mail* dedicati per tutte le persone che non sono riuscite ad avere il certificato con la procedura normale. Ma spesso il numero è occupato e non sempre si ricevono risposte dopo aver mandato una *mail*, probabilmente per il notevole carico di lavoro di chi ha il compito di risolvere i problemi, nella maggioranza dei casi di natura tecnica e dovuti a difetti di comunicazione tra i diversi sistemi informatici. Molti si sono rivolti direttamente al medico di medicina generale, che attraverso una richiesta all'anagrafe sanitaria ha avviato una nuova procedura per richiedere i codici necessari. Altri sono tornati ai centri vaccinali per chiedere di correggere gli errori di notifica;

in alcuni casi i tentativi hanno funzionato, in moltissimi altri no. Alle persone che pur vaccinate non hanno ancora ricevuto il *green pass* non resta che ottenerlo con un *test* negativo. In questo caso il certificato vale però soltanto per le successive 48 ore (a seguito delle modifiche apportate alla Camera dei deputati al decreto-legge n. 111 del 2021, in fase di approvazione, la validità è di 48 dall'esecuzione del *test* antigenico rapido e di 72 ore dall'esecuzione del *test* molecolare) con notevoli disagi per chi è costretto a ripeterlo più volte e a proprie spese,

si chiede di sapere, anche in vista dell'obbligatorietà del *green pass* dal 15 ottobre 2021, quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare al grave problema di mal funzionamento della burocrazia e dei sistemi informatici al fine di permettere ai cittadini vaccinati di ottenere in tempo reale la certificazione verde.

(4-06044)

LANNUTTI, CASTALDI, PRESUTTO, NATURALE, ANGRI-SANI, LA MURA, ORTIS, DI MICCO, BOTTO - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

la Ducato della Sevel, azienda ubicata ad Atessa, nel territorio abruzzese della val di Sangro (Chieti), è oggi parte importante del grande gruppo multinazionale Stellantis (derivata dalla fusione di FCA con la Peugeot), proprietaria di uno stabilimento gemello in Polonia;

alla Sevel di Atessa si parla da settimane di esuberi, 700 lavoratori a rischio sui 6.000 circa che sono impiegati nello stabilimento. Nel frattempo a Gliwice, in Polonia, una vecchia fabbrica PSA dove si costruivano le Opel Astra del produttore tedesco che fa parte del gruppo Peugeot e quindi adesso Stellantis, sta per completare la riconversione verso i furgoni. In pratica, il furgone FIAT Ducato, fino ad oggi costruito alla Sevel in Italia (nello stabilimento più importante d'Europa in materia di veicoli commerciali leggeri), verrà prodotto pure in Polonia insieme agli altri furgoni di Peugeot e Citroen;

in Polonia, anziché partire con le nuove produzioni ad aprile 2022, si anticipa a febbraio 2022. Ed anziché parlare di tagli di personale, si parla di nuove assunzioni proprio perché il mercato dei furgoni è in netta ripresa. I sindacati italiani temono dunque che la delocalizzazione in Polonia di nuove produzioni sia praticamente la sottoscrizione di un processo già avviato di ridimensionamento dell'area produttiva Sevel e produzioni collegate;

considerando che:

gli ampliamenti e gli adeguamenti tecnologici programmati da imprese di grandi dimensioni non possono essere finanziati né da fondi comunitari (regolamento (UE) n. 1058/2021 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e al fondo di coesione), né da fondi nazionali. Ciò significa che in un periodo di crisi *post* COVID e di implementazione tecnologica, in cui sono necessari ingenti investimenti, le imprese di grandi dimensioni, che nei territori del Centro-Sud sostengono l'occupazione, non possono accedere a tali aiuti. Quest'impossibilità favorisce la delocalizzazione di imprese multinazionali in aree europee economicamente più svantaggiate (articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea): un limite che rischia di creare gravi problemi proprio a una delle più grandi aziende europee produttrice di veicoli commerciali leggeri, come la Ducato della Sevel. Per lo stabilimento gemello in Polonia non sussistono limiti dimensionali per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale;

con un ridimensionamento dello stabilimento di Atessa e la contestuale delocalizzazione della produzione di veicoli commerciali leggeri vi è il rischio concreto di un impoverimento territoriale, non solo per l'occupazione, bensì per la ricerca di nuovi prodotti, di nuovi mercati di sbocco e per la ricerca di nuovi progetti nel settore dell'*automotive* alla luce anche del PNRR;

in Polonia vi sono le zone economiche speciali (ZES) ovvero aree amministrativamente distinte all'interno del territorio polacco, destinate alla conduzione di attività economiche a condizioni favorevoli e dotate delle infrastrutture necessarie all'avvio di un'attività d'impresa. Le 14 ZES saranno attive fino al 31 dicembre 2026. Ed è evidente che le ZES che hanno una forma di tassazione agevolata fanno gola anche a Stellantis;

la multinazionale Stellantis ha sede legale ad Amsterdam, sede operativa a Lijnden. È bene ricordare che l'Olanda è "meta fiscale" di moltissime multinazionali perché è un "buco nero" che, ogni anno, risucchia dai Paesi membri fino a 72 miliardi di euro di profitti aziendali. Di questi, quasi 10 miliardi di euro finiscono al fisco olandese, il resto rimane nelle casse delle multinazionali. Dalla sola Italia spariscono ogni anno profitti per quasi 30 miliardi di euro e di questi più di 3 miliardi finiscono in Olanda che, in questo modo, sottrae quasi un miliardo di euro all'anno al fisco italiano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

quali iniziative di competenza intenda assumere per scongiurare la delocalizzazione dello stabilimento e prevenire così un impoverimento certo della val di Sangro, tenuto conto anche dell'indotto della Sevel;

quali iniziative di competenza intenda assumere affinché si vada all'apertura immediata di un negoziato, presso gli organismi competenti dell'Unione europea, al fine di eliminare il vincolo alle grandi imprese operanti nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

se e con quali strumenti si ritenga di intervenire nell'ambito dell'Unione europea per il superamento dell'attuale disomogeneità tra i regimi fiscali nazionali e la conseguente concorrenza fiscale aggressiva, al fine di contrastare gli effetti distorsivi arrecati al mercato unico e recuperare risorse per contrastare l'emergenza economico sociale in atto.

(4-06045)

DE BONIS - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

è da tempo che si rincorrono previsioni molto preoccupanti per i consumatori per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi di luce e gas nei prossimi mesi. Infatti, durante il convegno della CGIL organizzato a Genova, il Ministro in indirizzo ha detto che nel prossimo trimestre ci si attende che la bolletta dell'energia elettrica possa aumentare del 40 per cento, e la segnalazione si è aggiunta a quelle già fatte negli ultimi mesi da analisti ed economisti riguardo all'incremento dei costi dell'energia;

nello scorso trimestre il prezzo dell'elettricità era aumentato del 20 per cento, ma il Governo italiano era intervenuto stanziando 1,2 miliardi di euro per mantenere l'incremento dei prezzi delle bollette al di sotto del 10 per cento;

considerato che:

il prossimo aggiornamento trimestrale dei prezzi per i clienti del mercato di tutela fissati dall'ARERA (l'Autorità di regolazione di settore) vedrà, dunque, un fortissimo aumento dei prezzi sia per la luce che per il gas. Le motivazioni sono diverse e riguardano la struttura stessa del mercato energetico. Innanzi tutto, gli aumenti saranno determinati dalla crescita veloce e costante che, ormai da un anno e mezzo, interessa il prezzo delle fonti energetiche e, di conseguenza, i costi di produzione dell'elettricità (visto che, ancora in larga parte, sono proprio le fonti fossili ad essere utilizzate per produrla). Inoltre, questi aumenti sono dovuti alla ripresa dei consumi e della produzione industriale *post* pandemia, che l'interrogante considera senza dubbio una cosa positiva, ma avranno un impatto pesante per le tasche dei consumatori, soprattutto i più vulnerabili;

andando ad analizzare i dati del mercato elettrico e i valori raggiunti dal PUN (prezzo unico nazionale, cioè il costo all'ingrosso dell'energia elettrica) in borsa si vede come dai 22 euro a megawattora di maggio 2020 si è arrivati, dopo una crescita costante, ai quasi 140 euro di questi giorni: una crescita enorme che, purtroppo, non può che scaricarsi sulle bollette di consumatori e imprese;

ad aggravare poi la situazione c'è anche l'aumento esponenziale dei costi dell'anidride carbonica. Esiste, infatti, a livello europeo il meccanismo ETS (emissions trading system) cioè il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra che rappresenta il principale strumento, voluto dall'Europa, per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Il sistema ETS stabilisce un tetto massimo di emissioni che ogni comparto industriale deve rispettare, e chi sfora questo tetto deve acquistare "crediti di CO2" proprio sul mercato ETS;

pur troppo, avendo creato, di fatto, un mercato finanziario dei crediti di anidride carbonica, la speculazione è dietro l'angolo, anche per i nuovi, e giusti, più stringenti obiettivi di decarbonizzazione che come Europa ci si è posti per evitare la catastrofe climatica. Analizzando il mercato si è visto, quindi, come il costo dei crediti di anidride carbonica sia passato dai 35 euro a tonnellata di inizio anno ai 62 attuali e, pur troppo, non accenna a diminuire;

pare che il problema dell'aumento del prezzo dell'elettricità non riguardi solamente l'Italia. In Spagna il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato che sarà imposto un prezzo massimo per il gas e che ci sarà una riduzione della tassa sull'elettricità, con una riduzione di quasi 1,5 miliardi di euro di entrate per i conti pubblici. La misura era però temporanea e nel frattempo i prezzi per l'energia hanno continuato ad aumentare in buona parte dell'Europa, con rischi soprattutto per la fascia della popolazione che non si può permettere sistemi di riscaldamento adeguati (in Italia si stima che sia quasi il 9 per cento delle famiglie, 2,3 milioni di individui). Nel caso di un inverno particolarmente rigido, il problema potrebbe essere ancora più sentito a causa dei maggiori consumi e del conseguente aumento della domanda;

tenuto conto che:

diversi altri fattori hanno contribuito all'aumento dei prezzi dell'energia osservato negli ultimi mesi. Dopo il già citato periodo di sensibile rallentamento dovuto alla pandemia da coronavirus, le attività produttive hanno ripreso determinando un rapido aumento della domanda per le materie prime, difficili da reperire a causa di problemi di disponibilità e di trasporto. Questi problemi hanno interessato anche le materie prime con cui si produce la maggior parte dell'energia in Europa: il prezzo del petrolio è aumentato del 200 per cento dalla primavera del 2020 e quello del gas naturale del 30 per cento solo nel secondo trimestre del 2021;

come riporta alla pagina economica l'articolo *on line* de "Il Post" e secondo molti esperti, in Italia il gas naturale è impiegato per produrre circa il 40 per cento dell'energia elettrica, di conseguenza un marcato aumento del suo prezzo si riflette sul costo dell'elettricità. L'Europa ha una forte dipendenza dalle forniture della Russia, che in questo periodo ha ridotto i flussi a vantaggio dei Paesi asiatici. Alcuni problemi nei giacimenti del mare del Nord hanno inoltre reso disponibili meno quantità di gas prodotto direttamente in Europa, e il progressivo esaurimento di uno dei più importanti giacimenti nei Paesi Bassi non sta aiutando;

alla luce di tutto ciò, l'Unione nazionale consumatori calcola che, nell'ipotesi di prezzi costanti su base annua, i rincari comporteranno 56 euro in più per la luce e 158 euro per il gas per una spesa di 214 euro in più all'anno, si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare i nuovi preoccupanti aumenti dei costi dell'energia e, contemporaneamente, adoperarsi affinché qualsiasi operazione che si intraprenda non gravi sensibilmente sui conti pubblici;

se non ritenga che l'azione del Governo debba essere quella di accelerare sulle fonti rinnovabili per mettere al sicuro l'Italia dai conflitti geopolitici legati al controllo degli idrocarburi e abbassare, così, il costo della bolletta, non demonizzare la transizione ecologica.

(4-06046)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02831 della senatrice Granato ed altri, sulle modalità di verifica della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.